

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

821° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 5
2 ^a - Giustizia	» 7
3 ^a - Affari esteri	» 10
5 ^a - Bilancio	» 15
6 ^a - Finanze e tesoro	» 31
7 ^a - Istruzione	» 39
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 70
10 ^a - Industria	» 73
11 ^a - Lavoro	» 76
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 97

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	<i>Pag.</i> 121
---	-----------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i> 127
Assistenza sociale	» 128

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 137
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 138
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 139
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 142
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 143
10 ^a - Industria - Pareri	» 144

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 145
--------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

107ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A 2, C 21ª)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Cutrera è entrato a far parte del Comitato incaricato dell'esame delle cariche ricoperte dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, in sostituzione del senatore Guizzi.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE (R 135, C 21ª)

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) Doc. IV, n. 104, contro il senatore Dionisi per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio).

Il Presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore DIONISI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore Dionisi - dopo un intervento del senatore CORRENTI -, la Giunta decide di rinviare il seguito dell'esame.

2) Doc. IV, n. 105, contro il senatore Zito per il reato di cui agli articoli 112, n. 2, 416-bis, del codice penale; e agli articoli 112, 81, capoverso, del codice penale, nonché 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (associazione di tipo mafioso; turbamento del regolare svolgimento delle adunanze elettorali).

Il Presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore ZITO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore Zito - dopo un intervento del senatore MAZZOLA -, la Giunta decide di rinviare il seguito dell'esame.

*ESAME DELL'ATTO DI CITAZIONE IN SEDE CIVILE PROPOSTO DAL SIGNOR DI MURO CONTRO IL SENATORE IMPOSIMATO
(R 135, C 21ª)*

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Dopo un intervento del senatore IMPOSIMATO (il quale successivamente abbandona l'Aula), prendono la parola il Presidente MACIS e il senatore PINTO.

La Giunta dà quindi incarico al Presidente Macis di invitare il Presidente del Senato a chiedere chiarimenti, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, circa l'eventuale procedimento penale da cui avrebbe tratto origine l'atto di citazione in sede civile.

Infine, la Giunta decide di rinviare il seguito dell'esame dell'atto di citazione.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

444^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ELIA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Senaldi.**La seduta inizia alle ore 15,55.***IN SEDE CONSULTIVA**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (3173), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente ELIA illustra il provvedimento, che riequilibra il sistema della imposizione sugli immobili, proponendo di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario SENALDI rileva che il decreto-legge n. 396 dà corso ad una serie di agevolazioni ed esenzioni, segnalandone la necessità e l'urgenza.

Senza dibattito, la Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 396.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento dei titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (3179), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente ELIA, senza discussione la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 417.

**SULLA DISCIPLINA DEL SEGRETARIATO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLE FINANZE
(A 1, C 1^a)**

Il senatore ACQUARONE fa presente che nel corso del procedimento di approvazione della legge n. 358 del 1991, di ristrutturazione del Ministero delle finanze, il ministro Formica si era impegnato a modificare appena possibile la normativa sul Segretariato generale di questa amministrazione, che introduce una modifica alla legge n. 400 del 1988. Chiede quindi al rappresentante del Governo di conoscere se l'Esecutivo intenda dar corso a tale impegno.

Il sottosegretario SENALDI fa osservare che uno strumento idoneo allo scopo può essere rappresentato dal disegno di legge n. 3168 («Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992»), assegnato alla 6^a Commissione permanente. Prega pertanto il senatore Acquarone di prendere contatto con i componenti di tale Commissione, al fine di valutare la praticabilità di tale ipotesi.

Prende atto il senatore ACQUARONE.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

270^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
COVI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Favilla ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commercialisti (2317-bis) (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 3 gennaio 1992 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri dopo la conclusione della discussione generale.

Il presidente COVI, dato conto dei pareri favorevoli con osservazioni da parte della Commissione Affari costituzionali e della Giunta per gli Affari europei, presenta ed illustra due emendamenti, rispettivamente agli articoli 1 e 2, volti a superare una delle osservazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato, e segnatamente quella relativa alla eventuale presenza di oneri finanziari indiretti, facendo preciso riferimento ai corsi di cosiddetta «laurea breve», già previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso avviso favorevole sugli emendamenti, essi, posti separatamente ai voti, sono approvati, come pure i relativi articoli nel testo modificato.

La Commissione dà infine mandato al relatore DI LEMBO di riferire favorevolmente all'Assemblea, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 9,30.

271^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
COVI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia
Castiglione e Coco.*

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il presidente COVI, in relazione al protrarsi dei lavori in Assemblea a seguito della posizione della questioni di fiducia sul disegno di legge n. 3150, di conversione in legge del decreto-legge sulle privatizzazioni, sospende la seduta che riprenderà al termine della discussione in Aula del disegno di legge n. 1102, relativo alla riproduzione abusiva delle opere librarie.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 18,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 1, C 2^a)

Il presidente COVI, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, dispone il rinvio ad altra seduta della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18,50.

EMENDAMENTI

**«Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali»
(2317-bis)**

Art. 1.

Al comma 1, nel primo capoverso, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o economia e commercio.»

Conseguentemente, sopprimere al terzo capoverso, le parole: «di livello».

1.1

Covi

Art. 2.

Nei commi 5 e 6 sostituire le parole: «diploma di livello universitario» con le altre: «diploma universitario».

2.1

Covi

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

122^a Seduta*Presidenza del Presidente***ACHILLI**

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Lenoci.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 9 gennaio 1992*)
(Seguito e conclusione dell'esame)

La Commissione passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente ACHILLI avverte la Commissione che saranno messi ai voti solo gli emendamenti presentati dopo la conclusione dell'esame in Commissione. Non verranno pertanto presi in considerazione evidentemente gli emendamenti compresi nel fascicolo approntato per l'Assemblea, già esaminati e respinti a suo tempo in Commissione.

La senatrice TEDESCO TATÒ, all'emendamento 18.2 precisa che il voto contrario del proprio Gruppo è relativo alla settorializzazione del principio della contrattazione, al quale peraltro ella si dichiara favorevole.

Dopo che il Relatore e il Rappresentante del Governo si sono espressi in senso favorevole, la Commissione approva gli emendamenti 18.2 e 18.3 nonché l'articolo 18 così emendato.

All'articolo 20 viene preso in considerazione l'emendamento 20.2 che viene approvato dalla Commissione, la quale approva quindi l'articolo 20 così emendato.

Viene quindi preso in considerazione l'emendamento 20.0.1 istitutivo di un articolo 20-bis.

Il Relatore e il Rappresentante del Governo si dichiarano in senso contrario, la Commissione non approva l'emendamento.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 21.2.

Il senatore BOFFA preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo in quanto la norma viene a fissare una sorta di esclusiva in materia di politica estera, che egli ritiene ingiustificata.

La Commissione approva quindi l'emendamento.

Si passa quindi all'emendamento 21.4.

Il Relatore dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il Rappresentante del Governo si pronuncia in senso contrario.

Il presidente ACHILLI si dichiara favorevole per ragioni di coerenza con le votazioni già espresse in materia di funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

Dichiarazione di voto favorevole viene resa altresì dal senatore GRAZIANI.

La Commissione approva quindi l'emendamento.

L'emendamento 21.3, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore BOFFA, viene quindi approvato dalla Commissione la quale approva l'articolo 21 nel testo emendato secondo le precedenti votazioni.

Si passa all'esame dell'emendamento 22.5.

Il Relatore si rimette alla Commissione.

Il Governo si dichiara contrario alla proposta di modifica.

Il senatore ORLANDO preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

L'emendamento posto ai voti non viene quindi approvato dalla Commissione.

All'articolo 25 il Relatore illustra gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4.

La senatrice TEDESCO TATÒ preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

La Commissione approva quindi con successive votazioni i citati emendamenti nonchè l'articolo 25 nel nuovo testo.

All'articolo 26 vengono presi in esame gli emendamenti 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 e 26.6.

Il relatore BONALUMI illustra le proposte di modifica chiarendo che esse si informano al criterio di delegificazione, il che dimostra come il testo che la Commissione si accinge a varare si armonizza, secondo quanto richiesto dal parere della 1^a Commissione, con le nuove regole poste dal disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri in materia.

La senatrice TEDESCO TATÒ dichiara di ritenere necessario precisare, a questo punto dell'esame, che la Commissione si sta muovendo secondo una linea affatto diversa da quella che aveva ispirato i propri lavori in precedenza, nè ritiene che possano addursi a giustificazione di tale cambiamento di rotta le contrattazioni sindacali intervenute successivamente.

La Commissione approva quindi, con successive votazioni, gli emendamenti citati nonchè l'articolo 26 nel nuovo testo. Si passa quindi all'esame degli emendamenti 27.1 e 27.2.

Il senatore BOFFA afferma che le proposte emendative del Governo sono contraddittorie rispetto alla posizione assunta in Commissione, con particolare riguardo a quanto proposto dal proprio Gruppo in tema di soppressione del Ministero del commercio con l'estero.

Il Rappresentante del Governo, riconoscendo la coerenza del Gruppo comunista-PDS sulla questione, insiste sulla votazione degli emendamenti.

Il presidente ACHILLI dichiara che voterà contro l'emendamento 27.2 perchè esso attribuisce implicitamente una prerogativa, sulla materia degli scambi con l'estero, al Ministero per il commercio con l'estero.

L'articolo 27.1 viene quindi approvato dalla Commissione la quale respinge invece l'emendamento 27.2, approvando infine l'articolo 27 nel testo emendato.

All'articolo 28 vengono quindi approvati, favorevoli il Relatore e il Rappresentante del Governo, gli emendamenti 28.2 e 28.1. La Commissione decide di soprassedere per il momento all'approvazione dell'articolo nel suo complesso per esaminare un'ulteriore modifica, proposta dal Governo, che viene per il momento accantonata.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 29.1. Il Rappresentante del Governo presenta un emendamento al testo, di natura tecnica consistente nella soppressione della frase: «in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

Il senatore BOFFA esprime la propria perplessità in ragione del fatto che il parere della 5ª Commissione è stato espresso sul testo proveniente dalla Commissione e non sugli emendamenti successivamente presentati. La Commissione approva quindi l'emendamento 29.1 nel testo emendato secondo la proposta del Governo, nonché l'emendamento 29.2. Viene quindi approvato l'articolo 29 così emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 31 che viene approvato nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti 31.4, 31.5, 31.6, 31.3 e 31.8, approvati dalla Commissione in successive votazioni.

La Commissione approva quindi l'emendamento 31.0.2 istitutivo di un articolo 31-*bis*.

Viene successivamente approvato l'emendamento 31.0.3 del Relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 32.1 con il quale l'articolo 32 viene sostituito dal nuovo testo.

Il presidente ACHILLI ricorda quindi alla Commissione che nella seduta di ieri il Rappresentante del Governo aveva dichiarato di ritirare l'emendamento 11.2, accantonato durante l'esame in Assemblea, sostituendolo con la seguente proposta:

«I criteri, le forme e le modalità di rappresentanza del personale a contratto di cittadinanza italiana e di altro personale non di ruolo del Ministero che presta servizio presso il medesimo, nell'ambito degli organi collegiali per le deliberazioni e le pronunce relative a materie che interessano il regime giuridico del personale predetto».

Il presidente ACHILLI ritiene che tale emendamento (28.0.1) potrebbe essere inserito all'articolo 28 mettendo dopo la lettera *l*) una lettera *l-bis*.

L'emendamento posto ai voti viene quindi approvato dalla Commissione, che approva pertanto l'articolo 28 come risulta dalle modifiche approvate precedentemente nonché da tale ultima proposta.

La Commissione dà quindi mandato al Relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo che risulta dagli emendamenti approvati. Da altresì mandato a chiedere al Presidente dell'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente sul provvedimento.

La seduta termina alle ore 10,30.

EMENDAMENTI**Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025)****Art. 28.**

Inserire al comma 1, dopo la lettera l) il seguente capoverso:

«I criteri, le forme e le modalità di rappresentanza del personale a contratto di cittadinanza italiana e di altro personale non di ruolo del Ministero che presta servizio presso il medesimo, nell'ambito degli organi collegiali per le deliberazioni e le pronunce relative a materie che interessano il regime giuridico del personale predetto».

28.0.1**IL GOVERNO**

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

324ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANDREATTA

Interviene il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Mannino.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE DELIBERANTE

Integrazione finanziaria della legge 1º marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore TAGLIAMONTE presenta l'emendamento 3.0.6, che tiene conto dei diversi emendamenti già presentati e mira ad una conciliazione delle diverse opinioni. In ogni caso, afferma il relatore, occorre decidere preliminarmente quale procedura adottare. Infatti, come è noto, l'articolo 6 del decreto-legge n. 14 verte in tema di rifinanziamento dell'intervento straordinario. L'emendamento contiene una delega al Governo. È pertanto opportuno valutare le sue conseguenze procedurali.

Il ministro MANNINO ricorda che il Governo è favorevole a conseguire tre obiettivi: quello del rifinanziamento dell'intervento straordinario, destinandolo esclusivamente all'incentivazione industriale e ai progetti strategici, quello della riforma dell'intervento stesso, soprattutto al fine di riorganizzare l'amministrazione dello Stato e tener conto delle esigenze che derivano dalla partecipazione alla Comunità europea, quello infine di offrire una risposta efficace alla richiesta di *referendum* che è stata presentata, con lo scopo di dare una soluzione soddisfacente alla materia, evitando che il Paese si possa lacerare su questo tema.

Se pertanto la Commissione condivide l'impostazione del Governo, che tiene conto della necessità di non approvare misure che non siano sufficientemente ponderate e che non tengano conto degli effetti che una eventuale abrogazione di parti della legge n. 64 comporta sull'azione statale, il Governo è disponibile a giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento di legge in esame.

Il relatore TAGLIAMONTE passa ad illustrare l'emendamento dianzi presentato, facendo presente che esso mira a far cessare l'intervento straordinario al 31 dicembre 1993, abrogando contemporaneamente gli articoli della legge n. 64 del 1986 sottoposti alla proposta referendaria, dando tuttavia il tempo al Governo, con apposita delega, di organizzare il proprio intervento aggiuntivo a favore del Mezzogiorno, prima che la abrogazione espliciti i suoi effetti.

Il senatore BARCA, nell'apprezzare lo sforzo del relatore, osserva che permane il dubbio circa la procedibilità della prosecuzione del dibattito in sede deliberante, contenendo l'emendamento del relatore una delega al Governo. Sarebbe forse opportuno mutare tale delega in autorizzazione al Governo stesso a giovare degli strumenti regolamentari offertigli dalla legge n. 400 sulla Presidenza del consiglio.

Il ministro MANNINO fa presente che, in base ad un giudizio tecnico, l'utilizzazione dei poteri attribuiti ai sensi della citata legge n. 400 non è parsa sufficiente per regolamentare una materia che è stata disciplina da numerosi interventi legislativi.

Quanto all'emendamento del relatore, il Governo lo apprezza, ritenendo indispensabile procedere a regolare la materia con ponderazione, reputando in ogni caso che una soluzione pasticciata possa provocare più danni che benefici. Sarebbe pertanto opportuno sentire il parere della 1^a Commissione sull'emendamento e approvare in sede referente il provvedimento, nell'auspicio che l'Assemblea lo possa esaminare in tempi stretti.

Il presidente ANDREATTA condivide l'opinione del Ministro in base alla quale la materia deve essere regolata con legge di delega.

Il senatore VIGNOLA ritiene che dell'emendamento del relatore debba essere mantenuto solo il primo articolo, del quale andrebbero soppressi il secondo periodo del comma 1 e i commi 2, 4 e 8.

Il senatore COVIELLO, premesso che il rifinanziamento è indispensabile per conservare la quantità complessiva di risorse destinate al Mezzogiorno con la legge n. 64 e che è altresì necessario per salvaguardare le attività produttive che si vogliono insediare in quei territori, reputa indispensabile operare una modifica legislativa atta a scongiurare il *referendum* in materia. Ciò premesso, ritiene che i testi proposti vadano approfonditi, rischiandosi altrimenti di sopprimere semplicemente l'intervento straordinario e di pregiudicare così le possibilità di sviluppo del Mezzogiorno. In ogni caso occorre giungere sollecitamente all'approvazione del provvedimento in esame.

Ad avviso del presidente ANDREATTA l'occasione del testo in discussione andrebbe colta per disciplinare *ex novo* l'intera materia del sostegno alle aree deboli del Paese, al fine di un riequilibrio territoriale.

Il senatore BARCA ritiene che l'emendamento 1.5, presentato dal proprio Gruppo, sia preferibile rispetto a quello del relatore, in quanto mira esclusivamente a cancellare il carattere di straordinarietà dell'intervento nel Mezzogiorno, ma non quello di aggiuntività dell'intervento stesso. Quanto alla questione del *referendum*, desta stupore il fatto che esso non si prefigga assolutamente di cancellare le norme che destinano interventi finanziari a favore dei grandi gruppi industriali. Nel lamentare il fatto che alcune leggi, come quella di recente approvata dalla Camera dei deputati a favore della Sardegna, nei fatti non facciano che illudere le popolazioni interessate, ritiene che l'eventuale trasferimento in sede referente del provvedimento sortirebbe il solo effetto di impedirne l'approvazione. Invita pertanto il Ministro a ritirare l'emendamento presentato.

Ad avviso del senatore COVIELLO sarebbe opportuno approvare solo la parte dell'emendamento del relatore istitutiva dell'articolo 4, a condizione che ne sia soppresso il comma 1. In tal modo si potrebbe scongiurare il rischio di dar corso al citato *referendum*.

Ha quindi la parola il senatore CROSETTA, che manifesta in primo luogo dubbi circa le procedure da adottarsi. Inoltre fa presente che la semplice soppressione delle norme della legge n. 64 sottoposte a *referendum* non renderebbe un servizio al Paese: occorre infatti da una parte scongiurare il *referendum*, ma dall'altra non mettere in discussione l'intervento aggiuntivo, perchè il divario tra Nord e Sud è andato crescendo negli anni. Per questo motivo si dichiara contrario all'emendamento testè illustrato dal relatore.

Per il presidente ANDREATTA è difficile giungere ad una soluzione soddisfacente al di fuori di un quadro organico degli strumenti. Comunque sarebbe opportuno rinviare al pomeriggio la discussione del provvedimento, al fine di esplorare in sede tecnica la possibilità di conseguire gli obiettivi che ci si prefigge, mantenendone contemporaneamente la discussione in sede deliberante.

Il ministro MANNINO concorda con la proposta del Presidente e ricorda ancora che è indispensabile evitare che la questione del Mezzogiorno divenga un elemento di divisione nel Paese. Per questo motivo il testo originario del disegno di legge era stato predisposto dal Governo in modo da tener presente la necessità di innovare l'intervento straordinario alla luce della impostazione comunitaria in materia di azioni a favore delle aree deboli. Sempre in questo quadro l'istituzione di un Ministero per le politiche regionali corrisponde alla filosofia della comunità europea.

Su proposta del presidente ANDREATTA, il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 1, C 5^a)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Commissione concorda di proseguire la discussione del disegno di legge n. 3062 alle ore 18 e di dar corso al seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3140 alle ore 16,30 di oggi.

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Commissione già convocata per oggi, alle ore 16, avrà inizio alle ore 16,30.

La seduta termina alle ore 12,50.

325^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono il ministro del Tesoro Carli e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Pavan.

La seduta inizia alle ore 18,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Trasferimento alla Sottocommissione per i pareri)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CORTESE riassume i termini della propria relazione svolta nella seduta precedente.

Il ministro CARLI precisa in primo luogo che il decreto-legge è stato approvato nel mese di dicembre dal Consiglio dei ministri e quindi l'utilizzazione dei fondi speciali deve considerarsi tempestiva. Quanto all'articolo 18 fa presente che l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici fissato in termini restrittivi impone la necessità di ripensare gli

strumenti legislativi che disciplinano la materia, al fine di conferire a tale limite la necessaria elasticità, come avviene del resto negli altri Paesi europei. In ogni caso l'esigenza di innalzarlo deriva anche dall'esistenza del conto corrente di Tesoreria.

Il senatore BOLLINI fa presente che in realtà finché la legge dispone che il limite massimo di emissione di titoli pubblici deve essere stabilito con legge, tale limite non può essere superato con decisioni amministrative, per le quali devono essere ritenuti responsabili i funzionari che le hanno assunte e il Ministro, che non ha informato il Parlamento, e che pertanto deve essere censurato, invitandolo ad adottare le necessarie deliberazioni. Pertanto propone l'espressione di un parere contrario sull'articolo 18, oltre che sugli articoli 6, 8, 9, 11 e 14.

Il presidente ANDREATTA, nel ricordare i motivi per cui la legge ha stabilito di demandare al bilancio la definizione dell'importo massimo di emissione dei titoli, ritiene indispensabile che il Parlamento eserciti un più incisivo controllo in materia, compiendo un monitoraggio costante sul fabbisogno. Pertanto propone di condizionare il parere all'inserimento di un emendamento all'articolo 18 al fine di precisare che il Ministro del tesoro è tenuto ad informare le competenti commissioni parlamentari non appena sorgano fondati motivi che inducano a ritenere che il limite non possa essere rispettato.

Il relatore CORTESE propone di esprimere un parere di nulla osta sull'articolo 18, ritenendo inopportuno e destabilizzante un eventuale parere negativo. Quanto alla proposta del presidente Andreatta, fa presente che il limite deve essere approvato con legge e quindi il monitoraggio proposto sarebbe una misura minore, ancorchè integrante un controllo necessario.

Quanto al testo del provvedimento ritiene che, udite le giustificazioni del Tesoro, non si debbano opporre contrarietà alle norme che utilizzano accantonamenti del 1991 o residui.

Sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione in data 22 gennaio propone di esprimere un parere contrario per mancanza di copertura, su quelli 1.0.1, 1.0.2, 2.0.1, 14.1, 14.2, 15.0.1 e 18.0.4.

Il sottosegretario PAVAN precisa che i residui che si utilizzano a fine di copertura negli articoli 6, 8 e 9 riguardano il 1990 e provengono da precedenti decreti-legge nei quali se ne proponeva già l'utilizzazione.

Il presidente ANDREATTA propone che il Tesoro svolga un'istruttoria sullo stato di utilizzo del capitolo cui si ricorre per la copertura dell'articolo 6.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara poi contrario agli emendamenti 1.0.1, 5.1, 8.0.1, 14.1, 14.2, 15.0.1 e 18.0.3.

Il senatore SPOSETTI ritiene che non esistano motivi di contrarietà circa l'emendamento 14.1, che ha carattere analogo a un testo già presentato dal Ministro del lavoro per alcuni dipendenti di quel ministero.

Il presidente ANDREATTA fa presente che gli oneri di tale emendamento verrebbero posti a carico del settore pubblico allargato e vanno pertanto coperti.

Il relatore CORTESE propone, riassuntivamente, di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 1.0.1, 5.1, 8.0.1, 14.1, 14.2, 15.0.1, 18.0.3 e 18.0.4, mentre, relativamente all'emendamento 1.0.3 si potrebbe invitare la Commissione di merito a valutare se esso possa produrre oneri e per l'emendamento 2.0.1 occorrerebbe condizionare il parere all'introduzione di un emendamento ove si precisi che gli interventi ivi disposti avvengono nei limiti del fondo per la protezione civile.

Su proposta del presidente ANDREATTA, l'esame è rinviato e rimesso alla Sottocommissione per i pareri.

IN SEDE DELIBERANTE

Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana.

Il relatore TAGLIAMONTE precisa che, a seguito dei contatti avuti nel pomeriggio, mantiene l'emendamento 3.0.6. Ciò comporta il passaggio in sede referente della discussione del provvedimento, previo parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti.

Il senatore BARCA, nel lamentare l'assenza del Ministro per il Mezzogiorno, fa presente che il Gruppo comunista-PDS ha svolto ogni azione per mantenere la sede deliberante e per concludere la discussione del provvedimento nella giornata odierna. In realtà è proprio il Ministro del mezzogiorno che vuole affossare una legge indispensabile e attesa e si rifiuta di dare una risposta positiva alle attese del Mezzogiorno.

Il relatore TAGLIAMONTE precisa che il Ministro per il Mezzogiorno ha partecipato agli incontri svolti nel pomeriggio e si è dovuto allontanare solo perchè i lavori della Commissione si sono protratti a lungo.

Il senatore CROCETTA, nel censurare il comportamento del Governo, che ha vanificato di fatto il lavoro della Commissione, e che si rende oggi responsabile della mancata approvazione del provvedimento, propone di passare al voto degli articoli.

Il presidente ANDREATTA propone di rinviare la discussione del provvedimento alla prossima settimana.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,50.

Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062)

ORDINE DEL GIORNO

La 5^a Commissione del Senato,

impegna il Governo

a dare piena, corretta ed integrale attuazione all'accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 117 del 30 dicembre 1987, per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico dell'area della Val Basento.

0/3062/1/5

CARDINALE, PETRARA, SPOSETTI

EMENDAMENTI

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'intervento straordinario nel Mezzogiorno è abolito: l'intervento aggiuntivo a favore del Mezzogiorno dal 1° gennaio 1994 sarà gestito dall'amministrazione pubblica ordinaria, nazionale e regionale».

1.5

VIGNOLA, SPOSETTI, BARCA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Per garantire» fino a: «n. 64» con le parole: «Per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive, di cui al comma 2, e dei progetti strategici di infrastrutturazione del territorio nel Mezzogiorno, di cui al comma 4.».

1.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La spesa di lire 14.000 miliardi, di cui al comma 1 è destinata alla concessione, anche attraverso contratto di programma, delle agevolazioni ed al sostegno delle attività produttive previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, ed è ripartita in ragione di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e di lire 3.275 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 7.100 miliardi negli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali».

1.2

IL RELATORE

Al comma 3, cancellare il primo periodo e fa precedere il secondo periodo dalle seguenti parole: «A modifica ed integrazione della vigente normativa ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64»; sostituire le parole: «contenente le nuove» con le parole: «contenente nuove»; alla lettera a) sostituire le parole: «dovranno essere» con le seguenti: «debbono essere fissate in conformità alle norme CEE e»; alla lettera b), sostituire le parole: «l'utilizzo dei meccanismi» con le parole: «l'utilizzo di meccanismi»; alla lettera c) sostituire le parole: «l'intervento straordinario» con le parole: «gli interventi straordinari»; sostituire la lettera d) con la seguente: «di il cofinanziamento CEE deve essere utilizzato, se possibile, in via prioritaria, anche mediante l'attuazione dell'articolo 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

1.3

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: «anni 1991, 1992 e 1993» con le parole: «anno 1992, 1993 e 1994» e sostituire le parole: «anno 1994» con le parole: «anno 1995».

1.4

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: «Le intese si configurano come accordi di programma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

2.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2, e aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, a seguito di verifica, da effettuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni programmate con il primo, secondo e terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, primo e secondo aggiornamento, provvede alla revoca degli impegni di finanziamento relativi agli interventi che, approvati dal CIPE o dal CIPI, ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di convenzioni stipulate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, non risultino avviati nel termine previsto nè nei tre mesi successivi alla scadenza di quest'ultimo. Le risorse recuperate con le rovoche suddette sono destinate a nuova programmazione ai sensi della presente legge, con priorità per gli interventi a sostegno delle attività produttive».

2.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è soppresso. A decorrere dalla stessa data è istituito il Ministero delle politiche regionali con compiti di indirizzo, coordinamento, verifica e vigilanza, nonchè d'intervento in tema di politiche economiche e sociali aventi riferimento ad aree del Paese che presentino particolari problemi.

2. Al Ministero di cui al comma 1 confluiscono le attribuzioni in atto spettanti all'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno unitamente a quelle di competenza del Dipartimento per le aree urbane e del Dipartimento per gli affari regionali e a quelle relative alla utilizzazione dei fondi strutturali, attualmente di competenza del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. A decorrere dalla data indicata nel comma 1 sono soppresse l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, istituita con l'articolo 4 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonchè lo IASM e la FINAM di cui all'articolo 6 della medesima legge.

4. Secondo i termini e le modalità, in quanto applicabili, di cui al decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, si procede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al collocamento sul mercato finanziario presso investitori istituzionali delle partecipazioni azionarie pubbliche nell'INSUD e nella FIME.

5. Alla prosecuzione degli interventi in corso alla data di cui al comma 1 provvede un apposito ufficio di liquidazione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare, previo parere della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, norme aventi valore di legge per la organizzazione del Ministero delle politiche regionali e la riforma dell'intervento straordinario in conformità ai principi e criteri direttivi appresso indicati.

7. Il Ministero per le politiche regionali sarà munito di apposito stato di previsione della spesa e di specifica dotazione organica di personale, il cui onere non potrà superare il ... per cento dello stanziamento di parte corrente attualmente destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché all'esercizio delle competenze che confluiranno nel Ministero delle politiche regionali ai sensi del comma 2.

8. L'ambito territoriale dell'intervento straordinario nell'intero territorio nazionale sarà periodicamente ridimensionato con riferimento alle aree che presentano gli indicatori economico-sociali più sfavorevoli ovvero specifici problemi attinenti all'assetto sociale di determinate aree, interessate da fenomeni di elevata disoccupazione, di concentrazione metropolitana o di deindustrializzazione. L'intervento stesso si articolerà nell'attuazione di progetti strategici concernenti grandi infrastrutture a carattere interregionale, in specifici settori di fondamentale importanza, nella particolare incentivazione della industrializzazione, nonché nella attivazione di specifici strumenti di promozione e sviluppo.

9. In particolare i progetti strategici riguarderanno i settori idrico, della ricerca scientifica, dell'ambiente, del turismo, delle comunicazioni, dei trasporti, dei beni culturali e agroalimentare. L'incentivazione industriale sarà attuata in vista dell'ottenimento del miglior rapporto costi-benefici. Sarà inoltre previsto un apposito progetto strategico di formazione e promozione imprenditoriale, alla cui attuazione provvederà il FORMEZ, previa trasformazione dello stesso in società per azioni a capitale pubblico statale e regionale, in collaborazione con le regioni interessate.

10. Dovrà essere esclusa dall'intervento straordinario l'attuazione di opere pubbliche di competenza regionale.

11. La programmazione dell'intervento straordinario, articolata in appositi piani, sarà affidata al CIPE, che provvederà altresì al riparto delle risorse finanziarie tra gli obiettivi indicati nei commi 8 e 9.

12. Responsabile dell'attuazione dell'intervento straordinario sarà il Ministro per le politiche regionali, che all'uopo si avvarrà delle strutture del Ministero stesso e potrà inoltre procedere alla stipula di convenzioni con enti pubblici, anche economici, e con le regioni. In particolare per l'attuazione dei progetti strategici il Ministro per le politiche regionali potrà procedere alla stipula di accordi di programma con altre Amministrazioni, enti pubblici e soggetti privati.

13. Per la gestione delle agevolazioni alle industrie in forma di credito agevolato e di contributi in conto capitale nelle norme delegate

sarà previsto l'affidamento delle competenze operative all'ISVEIMER, all'IRFIS e al CIS, previo riordino della struttura e delle competenze di detti istituti, anche tenuto conto delle linee fondamentali di riassetto del sistema bancario.

14. Con le stesse norme delegate saranno disciplinati il trasferimento delle attività e delle passività dei soppressi organismi di attuazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché il collocamento, a domanda, del personale di detti organismi presso il Ministero delle politiche regionali ovvero presso gli enti di cui al comma 13, con salvaguardia del trattamento giuridico ed economico in atto alla data del 31 dicembre 1991».

2.0.1

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1992, 2.800 miliardi per l'anno 1993 e 4.125 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e 900 miliardi per il 1994, relativo ai prestiti di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento».

3.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima della scadenza novennale dell'intervento straordinario ed aggiuntivo di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, sono emanate norme, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) trasferimento all'amministrazione pubblica ordinaria, nazionale e regionale, delle competenze, delle attività e passività, delle opere realizzate o in corso di realizzazione e del personale impiegato nell'attuazione dell'intervento straordinario ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il trasferimento del personale presso altre amministrazioni pubbliche sarà effettuato su richiesta degli interessati e fatto salvo il trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento stesso;

b) programmazione e definizione di misure di garanzia per l'intervento pubblico ordinario, stabilendo i relativi obblighi di operatività e l'entità della spesa in misura inversamente proporzionale alle condizioni socio-economiche delle singole regioni, prevedendo altresì finanziamenti aggiuntivi finalizzati al superamento delle specifiche condizioni che ostacolano lo sviluppo nei territori meridionali, con particolare riferimento al sostegno alle attività produttive e alla dotazione infrastrutturale a carattere interregionale o di interesse nazionale, mediante progetti strategici nei settori di cui all'articolo 1, comma 4; per l'attuazione di detti progetti si potrà procedere ad accordi di programma fra amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici e privati;

c) riorganizzazione del sistema di incentivazione delle attività produttive e dei servizi alle imprese nonché della gestione del credito agevolato e revisione, a tale scopo, delle strutture e competenze dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS, nel quadro complessivo del riassetto del sistema bancario;

d) definizione dell'ambito territoriale di applicazione delle misure di finanziamento pubblico aggiuntivo di cui alla lettera b) e modulazione periodica dello stesso in funzione del diverso grado di avanzamento economico e sociale delle singole zone;

e) attribuzione alle regioni meridionali di contributi speciali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione vincolandoli alla realizzazione dei rispettivi programmi di sviluppo;

f) integrazione dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno con le politiche e le normative della Comunità Economica Europea in materia di coesione economica e sociale, organizzando e garantendo la promozione, il coordinamento ed il monitoraggio delle azioni;

g) riorganizzazione degli strumenti di formazione dei quadri direttivi e intermedi delle amministrazioni pubbliche e private e dell'assistenza tecnica alla promozione delle attività produttive trasformando il FORMEZ e lo IASM in società per azioni a capitale pubblico statale e regionale;

h) liquidazione dell'Agenzia di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e degli enti di cui all'articolo 6 della medesima legge che, entro il 31 dicembre 1992, non abbiano conseguito livelli di attività e di partecipazione privata al capitale che ne garantiscano la soddisfacente operatività, fatta salva la possibilità di impiego del personale idoneo allo svolgimento dei compiti connessi agli obiettivi indicati nel presente articolo».

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.

1. Gli articoli 4 e 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono abrogati.

2. Ai fini del superamento del carattere straordinario dell'intervento nel Mezzogiorno e della conseguente piena responsabilizzazione dell'intervento ordinario dello Stato il Governo è delegato a porre in liquidazione l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno entro il 31 dicembre 1993 presentando al Parlamento lo schema di decreto allegato entro il 31 marzo 1993.

3. La legge delegata dovrà contenere norme che garantiscano il trasferimento all'amministrazione pubblica ordinaria, nazionale e regionale, delle competenze, delle attività e passività, delle opere realizzate o in corso di realizzazione e del personale impiegato nell'attuazione dell'intervento straordinario ai sensi della legge n. 64 e del testo unico n. 218.

4. La FINAM, lo IASM e l'INSUD di cui all'articolo 6 della legge n. 64 vengono posti in liquidazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

3.0.2

VIGNOLA, SPOSETTI, BARCA

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge, norme recanti modifica alla disciplina in materia di contributi in conto capitale, quale fino ad oggi prevista dall'articolo 69 del vigente testo unico e successive modifiche, al fine di svincolare progressivamente la materia degli investimenti a medio e lungo termine dalle procedure dell'intervento straordinario, e favorire conseguentemente un loro pieno inserimento nel quadro delle scelte - e delle valutazioni di insieme - di politica economica a sostegno delle attività produttive.

2. I principi direttivi posti a fondamento, ed i criteri che saranno desumibili dalla nuova normativa, comportano l'affidamento della istruttoria tecnico-economica per le domande di agevolazione all'IMI, che esprime il giudizio complessivo di validità, secondo il modulo già previsto dalla legge n. 46 del 1982 per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata.

3. Al fine di realizzare il coordinamento con la restante materia del finanziamento agevolato, le agevolazioni sono richieste dall'operatore con unica domanda, da presentare ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno. Detti istituti si fanno carico di trasmettere le domande al Dipartimento per il Mezzogiorno e all'IMI, che provvedono agli atti di rispettiva competenza.

4. Il Dipartimento provvede altresì al computo delle agevolazioni complessive al fine di assicurare il rispetto dei limiti massimi dell'investimento fisso ammesso alle agevolazioni, secondo la normativa di cui alla legge n. 64 e alla conseguente delibera CIPI del 20 dicembre 1990, oltre che in armonia alle disposizioni comunitarie vigenti in materia».

3.0.3

VIGNOLA, BARCA, SPOSETTI

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno sulla base di quanto disposto dal capitolo 3.2 dell'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992 che prevede, per la ipotesi che fondi destinati a specifiche finalità non siano utilizzati, il ricorso all'istituto della revoca al fine di attuare il recupero "delle risorse finanziarie assegnate e non utilizzate e quindi il loro riutilizzo" è tenuto ad esercitare tale diritto-dovere nei riguardi di tutti gli impegni non tradottisi in obbligazione giuridica ivi compresi i fondi che la delibera CIPE 29 marzo 1990 ha destinato ai progetti strategici "per la realizzazione dei primi moduli"».

3.0.4

BARCA, VIGNOLA, SPOSETTI

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art.

1. Nel primo comma, lettera c), dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, dopo le parole: "di stipendi del bilancio dello Stato" inserire il seguente periodo: "Non rappresenta forma idonea di copertura l'utilizzazione di stanziamenti destinati, con legge generale, al finanziamento di interventi nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978"».

3.0.5

VIGNOLA, SPOSETTI, BARCA

Art. ...

Dopo l'articolo 3 aggiungere i seguenti:

«Art. 4.

1. L'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del Testo Unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessa il 31 dicembre 1993.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previo parere della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, norme, aventi valore di legge, riguardanti:

a) il trasferimento all'amministrazione pubblica ordinaria, nazionale e regionale, delle competenze, delle attività e delle passività, delle opere realizzate o in corso di realizzazione e del personale nonché la messa in liquidazione delle strutture dell'intervento straordinario, fatta salva, per quanto si riferisce in particolare agli enti finanziari di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, la possibilità di collocamento, sul mercato finanziario presso investitori istituzionali, delle partecipazioni azionarie degli stessi;

b) la programmazione e l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

c) la riorganizzazione del sistema di incentivazione delle attività produttive e della gestione del credito agevolato e la revisione a tale scopo delle strutture e delle competenze dello ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS, nel quadro del complessivo riassetto del sistema bancario;

d) la definizione dell'ambito territoriale degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e dei criteri di adeguamento periodico degli aiuti con riferimento al grado di avanzamento economico e sociale delle singole aree;

e) la coerenza e l'integrazione dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno con le politiche e le normative della Comunità economica europea in materia di coesione economica e sociale.

Art. 4-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è soppresso. Dalla stessa data è istituito il Ministero delle politiche regionali con compiti di indirizzo, coordinamento, verifica e vigilanza nonché di intervento nelle aree del Paese caratterizzate da condizioni sociali ed economiche particolarmente gravi e persistenti.

2. Al Ministero di cui al comma 1 confluiscono le attribuzioni e le funzioni attualmente assegnate ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le aree urbane e per gli affari regionali nonché quelle relative alla utilizzazione dei fondi strutturali della Comunità economica europea di competenza del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previo parere della Commissione

ne parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, disposizioni, aventi valore di legge, per l'organizzazione e le attività del Ministero delle politiche regionali in conformità ai principi e ai criteri appresso indicati.

4. Il Ministero delle politiche regionali è munito di apposito stato di previsione della spesa e di specifica dotazione organica di personale, il cui onere non potrà superare il per cento dello stanziamento di parte corrente attualmente destinato alle strutture dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed all'esercizio delle competenze che confluiranno nel nuovo Ministero ai sensi del comma 2.

5. L'ambito territoriale degli interventi su scala nazionale sarà periodicamente ridefinito con riferimento alle aree che presentano gli indicatori economico-sociali più sfavorevoli ovvero specifici problemi attinenti all'assetto sociale di determinate aree, interessate da fenomeni di elevata disoccupazione, di concentrazione metropolitana o di deindustrializzazione. Gli interventi si articoleranno nell'attuazione di progetti strategici concernenti grandi infrastrutture in specifici settori di fondamentale importanza, nella incentivazione delle attività produttive e nella attivazione di specifici strumenti di promozione e sviluppo.

6. I progetti strategici riguarderanno i settori idrico, della ricerca scientifica, dell'ambiente, del turismo, delle comunicazioni, dei trasporti, dei beni culturali e agro-alimentare. Un apposito progetto strategico sarà dedicato alla formazione e promozione dei quadri imprenditoriali e della Pubblica amministrazione. All'attuazione di detto progetto potrà essere utilizzato il FORMEZ, previa trasformazione dello stesso in società per azioni a capitale pubblico statale e regionale, in collaborazione con le regioni interessate.

7. La programmazione degli interventi articolata in appositi piani, su proposta del Ministro delle politiche regionali, sarà approvata dal CIPE, che provvederà altresì al riparto delle risorse finanziarie tra gli obiettivi indicati nei commi 5 e 6.

8. Responsabile dell'attuazione degli interventi sarà il Ministro delle politiche regionali, che all'uopo si avvarrà delle strutture del proprio Ministero e potrà inoltre procedere alla stipula di convenzioni con enti pubblici, anche economici, e con le regioni. Per la realizzazione dei progetti strategici il Ministro delle politiche regionali potrà procedere alla stipula di accordi di programma con altre Amministrazioni, enti pubblici e soggetti privati».

3.0.6

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

429^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BERLANDA*La seduta inizia alle ore 9,50***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A 1, C 6^a)

Il presidente BERLANDA informa che, a causa di sopraggiunti impegni del relatore Beorchia, la discussione del disegno di legge n. 2565 sulla trasparenza bancaria viene rinviata alla seduta già convocata per oggi pomeriggio, nel corso della quale, oltre al decreto-legge in materia di finanza locale (disegno di legge n. 3168) già calendarizzato, verranno esaminati anche altri provvedimenti, come da comunicazione che sarà tempestivamente diramata.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15,30, è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3173 di conversione del decreto-legge n. 396 del 1991, concernente modificazioni delle norme per l'applicazione dell'INVIM decennale e con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 91-848-B, concernente, tra l'altro, disposizioni per le banche popolari

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente BERLANDA comunica che, al termine della odierna seduta antimeridiana, è convocata la Sottocommissione pareri per l'esame di alcuni disegni di legge.

La seduta termina alle ore 10.

430^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente***BERLANDA**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Senaldi e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valori degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (3173), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)**

Il relatore CAPPELLI riferisce sul provvedimento che apporta alcune modifiche alla legge n. 363 del 1991, di conversione del decreto-legge n. 299 del 1991, in materia di INVIM decennale straordinaria. Anzitutto, nell'articolo 1 si prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta degli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E e si consente, in alcuni casi ed a particolari condizioni, la rateizzazione del pagamento dell'imposta stessa.

Dopo aver illustrato le altre disposizioni dell'articolo 1, il relatore sottolinea come le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento riguardano l'esenzione dall'imposta anche degli immobili compresi nello stato attivo di società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa al 31 ottobre 1991. Inoltre, la Camera dei deputati ha fissato al 18 dicembre 1992 la data entro cui deve essere versata la seconda rata di pagamento ed ha precisato, con il comma 6-bis, che si considerano tempestivi la dichiarazione presentata o il versamento eseguito oltre il 20 dicembre 1991, ma entro il 24 dicembre 1991, considerando inoltre regolari i versamenti effettuati al concessionario o all'ufficio del registro.

Il relatore, invita, conclusivamente, i commissari a considerare favorevolmente il provvedimento.

Il presidente BERLANDA avverte che, in attesa dei prescritti pareri delle Commissioni consultate, occorre rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (2565), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri

(Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 2 ottobre 1991.

Il sottosegretario SACCONI fornisce alcuni chiarimenti su particolari aspetti del provvedimento. Egli sottolinea anzitutto che la previsione della forma scritta dei contratti, oltre a costituire nei fatti l'unico efficace presidio per la tutela del contraente debole, appare in linea con la direttiva in materia di credito al consumo che prevede la forma scritta quale principio generale. Una deroga di carattere generale è introdotta dal comma 3 che rimette alla Banca d'Italia - su conforme delibera del CICR - la facoltà di «dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi». Circa il rapporto tra le disposizioni del provvedimento in esame e la normativa sul credito al consumo contenuta nel disegno di legge comunitaria, egli fa presente che il coordinamento è stato già realizzato avendo presente il rapporto di genere a specie intercorrente tra i due sistemi di norme.

Il Sottosegretario sottolinea poi come la finalità dell'articolo 2, comma 2, è quella di rendere trasparenti i rendimenti dei titoli pubblici, eliminando ogni intralcio nella fase di collocamento.

L'articolo 10 del disegno di legge - continua l'oratore - introduce invece alcune modifiche al regime codicistico della fideiussione, proponendo una più accentuata tutela della posizione giuridica del fideiussore. In particolare, l'articolo 2 contiene una previsione aggiuntiva all'articolo 1956 del codice civile. L'articolo, considerato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza come una specificazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto (articolo 1375 del codice civile), prevede la liberazione del fideiussore per obbligazione futura nelle ipotesi in cui il creditore - pur conoscendo che le condizioni economiche del debitore sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito - abbia concesso ulteriori linee di credito. La modifica contenuta nel provvedimento sancisce per legge l'invalidità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

La norma, ponendo fine al dibattito giurisprudenziale e dottrinario sulla validità delle clausole di rinuncia del fideiussore alla liberazione, si traduce nella scelta del legislatore a favore dell'inderogabilità della previsione di cui all'articolo 1956 del codice civile. In realtà la giurisprudenza, pur ammettendo la disponibilità dei diritti del fideiussore relativi all'opportunità di nuovi finanziamenti in presenza di peggiorate condizioni economiche del debitore principale, non aveva mancato di sottolineare che, nonostante la volontà abdicativa espressa dalla clausola di rinuncia, il creditore fosse sempre soggetto ai limiti di correttezza e buona fede. Si deve perciò ritenere che la nuova

disposizione, traendo da tali premesse dogmatiche le logiche conclusioni, abbia ritenuto di statuire l'inderogabilità dell'articolo 1956 del codice civile. Sul piano operativo si deve ritenere che la disposizione in esame, da un lato, comporti una presunzione di osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede da parte delle banche nelle ipotesi in cui venga richiesta l'autorizzazione del fideiussore, dall'altro non escluda l'autonomia delle parti nel convenire modalità semplificate di rilascio dell'autorizzazione, tali da evitare la paralisi nei normali rapporti di concessione di credito. Nulla osta, cioè, alla possibilità che la prassi applicativa pervenga all'elaborazione di forme più spedite, pur se osservanti del precetto legislativo, per il rilascio dell'autorizzazione da parte del fideiussore. A tal fine potrebbe immaginarsi, ad esempio, il ricorso a meccanismi di silenzio-assenso.

Più in generale - continua il Sottosegretario - l'emananda normativa risulta opportuna in quanto trova applicazione non solo nei confronti dell'intero sistema creditizio (e quindi anche delle banche che non hanno aderito all'accordo interbancario ed al relativo codice di autodisciplina), ma anche e soprattutto nei confronti del complesso sistema delle società finanziarie. Inoltre, rispetto al citato accordo interbancario, il provvedimento amplia i contenuti minimi contrattuali e le misure a tutela del contraente debole, con ciò stimolando il sistema bancario a porsi in maniera più efficiente nei confronti della concorrenza estera.

In conclusione, egli invita la Commissione ad approvare definitivamente il provvedimento.

Il relatore BEORCHIA ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento è emersa la necessità di approfondirne alcuni aspetti per capirne la portata; preso ora atto dei chiarimenti del Governo, ritiene superate le preoccupazioni sollevate in precedenza, anche perchè in sede di applicazione della normativa potranno essere apportati alcuni possibili correttivi. In conclusione, auspica la definitiva approvazione del provvedimento, il quale potrà migliorare senz'altro il rapporto tra banca e clientela.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni ribadisce il proprio apprezzamento per l'emananda normativa che è volta a tutelare gli interessi del contraente debole nel rapporto bancario. Egli sottolinea come alcune preoccupazioni emerse nel corso del dibattito non erano condivise dal Gruppo comunista-PDS e ritiene che i chiarimenti forniti dal Sottosegretario non possano essere qualificati come interpretazione vincolante di alcune norme, la cui portata si evince solo dal testo che sarà approvato dalla Commissione.

Dopo che il presidente BERLANDA ha dato conto dei pareri espressi dalla 1^a (favorevole) e dalla 2^a Commissione (favorevole con osservazioni), si passa alle votazioni.

Il senatore DE CINQUE, nel preannunciare il voto favorevole della Democrazia cristiana, sottolinea l'importanza del provvedimento nell'ottica dell'unificazione del Mercato europeo anche nel settore

creditizio, rendendo più trasparente il rapporto delle banche con la clientela.

Il senatore CANDIOTO si associa all'espressione di un voto favorevole sul provvedimento.

Posti separatamente in votazione vengono approvati gli articoli da 1 a 11 (con l'allegato annesso all'articolo 2, comma 1) del provvedimento e, quindi, quest'ultimo nel suo complesso.

Scevarolli ed altri; Leonardi ed altri: Modifiche alla disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione (91-848-B), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati (Discussione ed approvazione)

Riferisce alla Commissione il relatore BEORCHIA, il quale sottolinea anzitutto come il provvedimento, approvato dal Senato il 24 novembre 1988, sia stato modificato dall'altro ramo del Parlamento dopo oltre tre anni di attesa. La normativa in esso contenuta nasceva dall'esigenza di risolvere alcune questioni relative alle banche popolari: quella del possesso delle azioni di tali istituti, quella della disciplina della clausola di gradimento e quella del trattamento fiscale dei dividendi. La normativa approvata dal Senato è stata leggermente modificata dalla Camera dei deputati che ha soppresso le norme fiscali (nel frattempo introdotte con un altro provvedimento), ma comunque ha conservato in capo alle banche popolari la natura giuridica di società cooperative, pur facilitando la circolazione dei titoli di partecipazione. Il relatore dichiara di condividere le integrazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, che riguardano, in particolare, il numero minimo dei soci di ciascuna banca popolare ed una migliore definizione delle situazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge.

Fermo restando il contenuto del comma 5, è stato invece introdotto un comma aggiuntivo in base al quale il diniego di gradimento del socio non solo deve essere motivato, ma deve essere riesaminato su istanza dell'interessato da parte di un collegio di probiviri e del consiglio di amministrazione.

Infine, la Camera dei deputati ha inteso estendere l'applicazione della emananda normativa sulle banche popolari anche alle società cooperative autorizzate all'esercizio delle assicurazioni.

In conclusione, il relatore rileva come la normativa in questione potrà imprimere alla realtà delle società cooperative bancarie ed assicurative una maggiore dinamicità e flessibilità, rendendo un migliore servizio ai risparmiatori. Pertanto, egli auspica una definitiva approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario SACCONI invita la Commissione ad approvare definitivamente il provvedimento che è maturato dopo un lungo esame parlamentare, dal quale sono emerse alcune soluzioni equilibrate tra l'esigenza di conservare la natura cooperativa delle banche popolari e la

necessità di migliorare la loro capitalizzazione. Per quanto concerne la questione della clausola di gradimento, egli ricorda come essa sia stata oggetto di una lunga discussione il cui risultato è una disciplina di maggior tutela del socio non gradito.

Dopo che il presidente BERLANDA ha dato conto dei pareri favorevoli della 5^a e della 10^a Commissione, si passa alle votazioni.

Il senatore LEONARDI esprime il proprio compiacimento per la conclusione di un lungo *iter* parlamentare dovuto soprattutto all'eccessivo tempo utilizzato dalla Camera dei deputati per apportare delle modifiche non essenziali anche se opportune.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni preannuncia il voto di astensione dei senatori del Gruppo comunista-PDS, in quanto permangono alcune perplessità sulla disciplina adottata in ordine alla clausola di gradimento, i cui effetti sono quelli di una pericolosa scissione dei diritti dei soci.

I senatori MARNIGA, CANDIOTO e DE CINQUE (il quale dichiara di condividere a titolo personale le perplessità espresse dal senatore Pellegrino), preannunciano il voto favorevole, rispettivamente, dei Gruppi Socialista, Misto-PLI e Democratico cristiano.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 1 del provvedimento. Nessuno chiedendo il ripristino dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, vengono successivamente approvati l'articolo 2 del provvedimento e, quindi, quest'ultimo nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168)
(Esame e rinvio)

Il relatore FAVILLA riferisce sul provvedimento, sottolineando in primo luogo come esso rappresenti lo strumento annuale di finanziamento dei vari enti locali: esso ripete nel suo complesso le norme già operanti nel 1991 a favore di province, comuni e comunità montane.

Gli articoli da 1 a 4 forniscono il quadro dei trasferimenti erariali agli enti locali, distinti in vari fondi, la cui consistenza finanziaria corrisponde a quella del 1991, aumentata del 4,5 per cento.

Dopo essersi soffermato sul meccanismo di funzionamento del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, di cui all'articolo 5, ed aver esaminato il contenuto dei successivi articoli da 6 a 11, egli passa a considerare l'articolo 12, concernente copertura tariffaria del costo di alcuni servizi; in particolare, egli sottolinea come nel comma 1 venga stabilito che ciascun servizio a domanda individuale, fatta eccezione per alcuni casi specificati, debba essere coperto almeno per il 25 cento del costo di gestione. Tale previsione

solleva qualche perplessità in quanto esistono alcuni servizi, per esempio gli impianti sportivi e gli asili nido, per i quali l'applicazione di tale norma potrebbe comportare serie difficoltà per l'ente locale. Interessante, anche se potrà creare qualche problema per gli utenti, è la norma di cui al comma 3, la quale prevede che in corso d'anno, e comunque non oltre il 30 novembre, gli enti locali possono rideliberare in aumento le tariffe con effetto dall'anno in corso, nel caso in cui il controllo evidenzi uno squilibrio di gestione.

Passando al successivo articolo 13, concernente disposizioni fiscali e tariffarie, egli sottolinea l'opportunità della norma, di cui al comma 1, che prevede, a regime, lo spostamento al 31 ottobre del termine del 1^a agosto per deliberare le tariffe, per l'anno successivo, in materia di tributi disciplinati dal testo unico della finanza locale del 1931. Il comma 3 desta invece qualche perplessità, in quanto dà facoltà ai comuni, limitatamente per l'anno 1992, di aumentare le misure di base dell'ICIAP fino al 25 per cento, con un maggior gettito stimabile fino a 500 miliardi da destinare alle necessità finanziarie dei comuni per le loro competenze in materia assistenziale. Il successivo comma 4 sopprime, con effetto dal 1992, l'imposta sui cani (in quanto si è sempre più venuta evidenziando la antieconomicità del relativo prelievo), con relativa abolizione della piastrina di identificazione che tuttavia rappresenta l'unica forma di finanziamento dell'Unione italiana ciechi; a tale ultimo proposito sarebbe il caso di individuare una forma alternativa di finanziamento per l'organismo citato. Più problematico è il contenuto del successivo comma 5, il quale prevede che l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile si applichi anche per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, confermando peraltro alcune esclusioni specificamente indicate nel comma in questione; le perplessità sorgono dal fatto che una norma del genere comporterà sicuramente maggiori oneri e costi per le imprese interessate, minacciandone anche la competitività a livello internazionale. D'altra parte, occorre considerare che un eventuale soppressione dalla norma stessa comporterebbe squilibri finanziari per i bilanci delle regioni.

Dopo aver analizzato gli articoli 14 e 15, il relatore si sofferma sull'articolo 16, sottolineando in particolare la singolarità della norma contenuta al comma 4, la quale prevede che i contributi alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura vengano definiti, tra l'altro, per il 20 per cento, in proporzione al numero dei comuni della provincia.

Il relatore illustra poi sinteticamente gli articoli da 17 a 23. In particolare, con riferimento a quest'ultimo dichiara di condividere la norma la quale prevede che, ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono tuttavia essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva. Tale disposizione, se condivisibile in linea generale, rappresenta comunque un campanello d'allarme, perchè sembra che, in qualche modo, si ritorni indietro nel tempo alle situazioni antecedenti al 1977.

Il relatore conclude il suo intervento sottolineando di poter condividere nella sostanza il provvedimento, salvo approfondire quegli aspetti problematici da lui evidenziati, per i quali si riserva di presentare eventuali emendamenti.

Il presidente BERLANDA fa presente, a proposito della abolizione della piastrina di identificazione dei cani, il cui costo serve a finanziare l'Unione italiana ciechi, che il Governo si è impegnato, in sede di conversione del decreto-legge in esame, a presentare un emendamento per la concessione a detto organismo di un contributo annuo di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, a ristoro del mancato introito derivante dall'abolizione della piastrina in questione.

Il Presidente propone, infine, di fissare quale termine per la presentazione di eventuali emendamenti, martedì 28 gennaio alle ore 19.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

349^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali Astori, per la pubblica istruzione Brocca e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Spitella ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici (3001)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni e con il seguente nuovo titolo: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 16 gennaio.

Il presidente SPITELLA, in sostituzione del relatore De Rosa, assente, dopo aver ricordato che nel corso dell'ultima seduta è iniziata la discussione generale del disegno di legge in oggetto, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli dalle Commissioni 1^a e 5^a. La Commissione bilancio, peraltro, pone alcune condizioni affinché vengano recepiti gli emendamenti ed esprime parere contrario sul comma 4 dell'articolo 1. Egli pertanto ha predisposto due emendamenti volti a recepire tali condizioni (1.6 e 1.5/1).

Auspica quindi che il disegno di legge venga approvato nel corso della seduta odierna, attesa la grande importanza che esso riveste per la trasformazione della Discoteca di Stato.

Il senatore NOCCHI esprime un giudizio complessivamente positivo per il modo con il quale la Commissione ha affrontato la

problematica della trasformazione della Discoteca di Stato e la questione delle celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini, per le quali un apposito emendamento prevede un finanziamento.

Peraltro ritiene opportuno che vengano individuati criteri meno aleatori per l'attribuzione di contributi in occasioni di celebrazioni quale quella appena ricordata.

Il senatore BOMPIANI preannuncia fin d'ora che il Gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge in oggetto e si associa alla richiesta del senatore Nocchi affinché l'Esecutivo, all'apertura della nuova legislatura, predisponga un fondo per il finanziamento delle celebrazioni, ispirato a criteri precisi ed oggettivi circa la valutazione della meritevolezza delle singole manifestazioni.

Il senatore VESENTINI annuncia che il Gruppo della Sinistra indipendente non intende partecipare alla votazione sul disegno di legge in esame.

La senatrice CALLARI GALLI ritiene molto opportuno evidenziare che tra i compiti che il nuovo Istituto centrale sta per assumere, in base al disegno di legge in esame, riveste particolare importanza quello di registrare e diffondere la produzione culturale del nostro Paese, in uno spirito di continuità con il passato, che non è più oggetto di una stereotipata rivalutazione bensì funge da stimolo per l'ulteriore sviluppo della cultura contemporanea.

Il senatore TORNATI esprime vivo apprezzamento per l'impegno manifestato dalla Commissione, al fine di risolvere il problema delle celebrazioni rossiniane, esprimendo rammarico per il fatto che il sofferto *iter* della vicenda non abbia reso possibile l'attivazione di interventi a carattere permanente, auspicata da tutti.

Il senatore STRIK LIEVERS dichiara di concordare con lo spirito del disegno di legge in esame e preannuncia di aver presentato due emendamenti (1.7 e 1.8) intesi a denominare l'organismo in questione «Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi» e a conferire al Ministro per i beni culturali e ambientali il compito di adeguare con proprio decreto le norme di funzionamento dell'Istituto ai nuovi compiti, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario ASTORI, nella replica, ribadisce la particolare importanza del disegno di legge in questione, in quanto esso innova gli strumenti a disposizione del Ministero per la conservazione e la diffusione della cultura in tutte le molteplici forme che essa assume con il progredire dei tempi. Osserva inoltre che la concessione di un contributo al comune di Pesaro per il bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini, contenuto in un emendamento sul quale si è

registrata un'ampia convergenza di vedute, è da intendersi di carattere straordinario ed eccezionale.

Concorda infine con lo spirito degli emendamenti che il senatore Strik Lievers ha già preannunciato.

Si passa all'esame degli articoli.

In sede di esame dell'articolo 1, la senatrice CALLARI GALLI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge n. 3001, recante la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

considerata l'importanza crescente che assume la conoscenza scientifica delle tradizioni culturali così come si sono conservate nella nostra memoria e così come continuano a prodursi;

impegna il Governo:

a fare in modo che l'attività dell'Istituto si caratterizzi anche con la raccolta e la conservazione dei beni sonori e audiovisivi demoantropologici».

0/3001/1/7

CALLARI GALLI

Il senatore BOGGIO illustra il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge n. 3001, recante la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

invita il Governo:

a valutare l'opportunità che alcune opere musicali rarissime conservate presso la Discoteca di Stato siano pubblicate ed i proventi siano assegnati alla Discoteca stessa.

0/3001/2/7

BOMPIANI, BOGGIO, NOCCHI, STRIK LIEVERS

Dopo che il sottosegretario ASTORI ha espresso avviso favorevole su entrambi gli ordini del giorno, questi, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 1.7 presentato dal senatore Strik Lievers, dopo che egli stesso come relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

La senatrice CALLARI GALLI annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 1.7, perchè sottolinea molto opportunamente il contenuto audiovisivo del materiale che viene conservato presso la Discoteca.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 viene approvato.

Con distinte votazioni, previo parere favorevole del Presidente, del relatore e del Governo, vengono poi approvati senza discussione gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.6.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.3 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.6.

Su invito del sottosegretario ASTORI, il senatore Strik Lievers modifica l'emendamento 1.8 in modo da prevedere che nel corso della procedura di elaborazione del decreto di adeguamento delle norme di funzionamento dell'Istituto venga sentito anche il competente Comitato di settore.

Con distinte votazioni vengono quindi approvati senza discussione l'emendamento 1.8, nel testo modificato, nonché gli emendamenti 1.4, 1.5/1 ed 1.5.

Previo conferimento al Presidente del mandato ad apportare, ove necessario, correzioni formali e di coordinamento al testo, la Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, nel suo articolo unico come emendato e con un nuovo titolo.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 10,35.

Alberici ed altri: Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3117)

Manzini e Agnelli Arduino: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3159)

(Seguito della discussione congiunta e rimessione alla sede referente)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario BROCCA illustra un testo, da lui predisposto quale ipotesi informale di mediazione tra i due disegni di legge in discussione.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11,10.

La senatrice ALBERICI dà atto al sottosegretario Brocca di avere esperito un tentativo volto a consentire la soluzione positiva della vicenda. Tuttavia ritiene che il comma 3 dell'articolo 1, nella stesura proposta dal Sottosegretario, rappresenti una questione invalicabile, che preclude tanto sul piano procedurale quanto nella sostanza di proseguire nella via intrapresa. Quel comma, infatti, ha delicate implicazioni di ordine costituzionale in ordine alla competenza delle regioni, che rendono dubbia, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, la possibilità di proseguirne l'esame in sede deliberante, e che impongono comunque di acquisire il parere della Commissione

parlamentare per le questioni regionali. Se invece verranno eliminati dal testo proposto tutti i riferimenti sia al sistema scolastico quale è attualmente, sia alle materie di competenza regionale, la vicenda potrà avere uno sbocco positivo.

Il presidente SPITELLA, dopo aver ricordato il contenuto degli articoli 35 e 40, comma 9, del Regolamento (rispettivamente concernenti le assegnazioni in sede deliberante ed il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali) fa presente che il testo ora illustrato dal sottosegretario Brocca non si discosta, per la parte contestata dalla senatrice Alberici, dal disegno di legge n. 3159, che il Presidente del Senato ha ritenuto di poter assegnare alla Commissione in sede deliberante; resta poi inteso che sarà comunque necessario acquisire il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, prescritto nell'assegnazione disposta dal Presidente del Senato.

La senatrice ALBERICI ribadisce che la menzione delle regioni nel comma 3 rende particolarmente delicata ed importante l'emissione del parere tanto da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, quanto da parte della Commissione affari costituzionali, osservando che - fra l'altro - una ingerenza legislativa come quella proposta ora dal Governo nelle competenze regionali in materia di formazione professionale comporterebbe una pesante turbativa nella programmazione organizzativa e finanziaria delle regioni stesse. Inoltre si apre la strada alla possibilità che l'obbligo scolastico venga adempiuto con modalità estremamente diverse da regione a regione. Giudica quindi del tutto irrealistico confidare nella possibilità di ottenere nel giro di poche ore i pareri favorevoli delle Commissioni consultate (le due citate, cui va aggiunta la Commissione bilancio). Se dunque il Governo e la maggioranza insistono sul testo ora illustrato, non sussistono le condizioni per proseguire utilmente la discussione.

Il senatore STRIK LIEVERS interviene per segnalare che anche il comma 4 dell'articolo 1 pone gravi problemi, soffermandosi quindi sulla delicata questione di interpretazione del Regolamento posta dalla senatrice Alberici. Quanto al merito del comma 3, poi, il problema sostanziale riguarda il diritto di tutti gli studenti di scegliere qualunque tipo di offerta formativa nel biennio reso obbligatorio. Dà quindi atto al Governo che il nuovo testo del relatore consente, su tale questione, possibilità di confronto.

Il senatore BOMPIANI esprime una valutazione molto positiva in ordine all'impegno del Governo, teso a cercare una ipotesi di mediazione, nonché alle decisioni adottate dal Presidente della Commissione. Anche l'assegnazione in sede deliberante per i due disegni di legge ora in discussione, poi, è stata saggiamente disposta dalla Presidenza del Senato nella piena consapevolezza di tutti i profili della complessa vicenda. Quanto infine al discusso comma 3, evidenti ragioni impediscono di eliminarlo dal testo; pertanto si rimette al relatore ed al Governo sulla possibilità di proseguire il confronto.

Il senatore NOCCHI fa presente che, qualora si realizzassero le condizioni oggettivamente necessarie per proseguire utilmente il dibattito, il Gruppo comunista-PDS sarebbe disponibile ad accettare la soppressione delle norme riguardanti la delega al Governo contenute nel proprio disegno di legge, di ostacolo al proseguimento dell'*iter* nella sede deliberante. Dopo aver osservato che la decisione assunta dal Presidente del Senato di assegnare i disegni di legge nn.3117 e 3159 in sede deliberante va interpretata come un autorevole contributo alla possibilità di raggiungere un'intesa in tempi utili, afferma che il comma 3 è innanzitutto di opinabile costituzionalità, poichè rimetterebbe alla maggiore o minore efficienza delle regioni la concreta attuazione di un fondamentale diritto dei cittadini, quale è quello di avvalersi pienamente della scolarità obbligatoria. Esso inoltre appare perfino peggiore rispetto alla formulazione precedente, predisposta dalla Commissione in sede di esame della riforma complessiva della scuola secondaria superiore (disegno di legge n. 2343 e connessi). Dopo aver ricordato che la sua eventuale approvazione comporterebbe un aggravio di oneri finanziari a danno delle regioni, conclude che la insistenza su tale comma conferma la volontà della maggioranza di impedire le condizioni minime per concludere positivamente l'*iter* dei disegni di legge.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 11,52.

Il PRESIDENTE osserva che la senatrice Alberici ha posto una duplice questione, in ordine alla possibilità di proseguire l'esame in sede deliberante ed in secondo luogo alla pratica possibilità di ottenere per tempo i pareri prescritti.

La senatrice ALBERICI respinge l'affermazione del relatore Manzini sul fatto che, se vi è la volontà politica, è possibile ottenere rapidamente i pareri e ribadisce la necessità di raggiungere un generale accordo.

Il relatore MANZINI prende atto che non vi è la disponibilità a procedere nell'*iter* dei disegni di legge, sia pure di fronte alla proposta mediatrice avanzata dal Governo.

Il sottosegretario BROCCA osserva che la proposta del Governo è una sintesi abbastanza imparziale delle diverse posizioni, fondata sul principio di differenziare le opportunità di assolvimento dell'obbligo e sulle soluzioni indicate nel disegno di legge n. 2343, di cui recupera gli elementi più significativi. La proposta è ispirata anche a criteri di rigore, poichè nell'articolo 1 indica i requisiti minimi per l'assolvimento dell'obbligo. Ritiene pertanto che vi siano le condizioni per poter proseguire utilmente l'*iter*, avvertendo inoltre che il Governo si impegna ad intervenire, per quanto in suo potere, onde acquisire il più rapidamente possibile i prescritti pareri delle altre Commissioni.

D'altra parte - prosegue il Sottosegretario - il dissenso è riemerso sul nodo di sempre, in ordine al quale il Governo può fare passi avanti e farsi carico delle istanze di tutti i Gruppi, ma non rinnegare le proprie posizioni, nè accogliere quelle di chi vi si contrappone direttamente. Il

comma 3, dunque, può essere migliorato ma non eliminato; al fine di contribuire alla maggiore chiarezza del dibattito, dichiara di presentare formalmente, a nome del Governo, la proposta di testo unificato informalmente illustrata in precedenza.

Il PRESIDENTE, preso atto che le posizioni espresse dal Governo e dai vari Gruppi parlamentari sono molto chiare, invita i commissari a pronunciarsi sulla possibilità di un concreto prosieguo dei lavori della Commissione in sede deliberante sui disegni di legge nn. 3117 e 3159.

La senatrice ALBERICI fa presente che il Governo, benchè abbia dichiarato di aver presentato il testo oggi illustrato dal sottosegretario Brocca allo scopo di tentare una mediazione, ha di fatto inteso rappresentare soltanto la posizione della maggioranza. Si tratta di un'iniziativa legittima, ma sulla quale non è lecito pretendere l'adesione dell'opposizione perchè l'attuale riformulazione della normativa sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria non costituisce un valido terreno d'intesa. L'Esecutivo ha quindi dimostrato di non essere disponibile ad un concreto tentativo di accordo.

Preso atto della posizione del Governo, il Gruppo comunista-PDS è intenzionato a chiedere che venga ripresa la discussione sulla riforma complessiva della scuola secondaria superiore (disegno di legge n. 2343 e connessi) e che il testo eventualmente elaborato dalla Commissione venga portato all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario BROCCA rileva che la formulazione adottata dal Governo nel testo oggi presentato all'attenzione della Commissione non è la pedissequa riproposizione delle tesi precedentemente propugnate dalla maggioranza. Prende comunque atto che non sembra esistere la concordanza necessaria per procedere in sede deliberante.

Il senatore STRIK LIEVERS ribadisce la sua osservazione che i due disegni di legge assegnati alla Commissione in sede deliberante non rappresentano lo strumento più adatto per superare i punti controversi che finora hanno impedito l'approvazione del prolungamento dell'istruzione obbligatoria. Per questa ragione ieri aveva suggerito di modificare i testi in esame in modo da prevedere una fase di sperimentazione, che consenta di prendere una più ponderata decisione dopo un periodo transitorio. Il comma 3 dell'articolo 1 del nuovo testo elaborato dal Governo, invece, dimostra che l'Esecutivo non ha inteso accedere alla sua proposta.

Il sottosegretario BROCCA preannuncia che in sede di discussione degli articoli il Governo si riserva di valutare la possibilità di introdurre nella nuova normativa la previsione di una fase transitoria e sperimentale.

Il senatore STRIK LIEVERS, alla luce di quanto testè comunicato dal sottosegretario Brocca, ritiene che la Commissione potrebbe tentare di avviare l'esame degli articoli dei disegni di legge in questione, valutando l'esistenza o meno di margini per una trattativa costruttiva.

Il senatore BOMPIANI propone che la seduta venga sospesa per consentire ai Gruppi parlamentari di considerare approfonditamente l'esistenza di concrete possibilità di intesa.

Il PRESIDENTE concorda con la proposta del senatore Bompiani, con l'intesa che ove non emerga la possibilità di continuare il dibattito in sede deliberante, venga ripresa la discussione degli altri disegni di legge assegnati in sede referente.

La senatrice CALLARI GALLI ritiene che il Governo non abbia inteso trovare una mediazione, ma abbia semplicemente riformulato le tesi della maggioranza, osservando inoltre che il comma 3 dell'articolo 1 del testo pregiudica la futura riforma della scuola media superiore.

La senatrice ALBERICI fa presente che la disponibilità del Gruppo comunista-PDS alla sospensione della seduta richiesta dal senatore Bompiani è condizionata all'esistenza della effettiva possibilità di trovare una vera intesa tra le parti.

Il PRESIDENTE, preso atto che il Governo non è disposto a sostanziali modifiche del testo presentato nel corso della seduta odierna dal sottosegretario Brocca, ritiene che sia inutile procedere ad una sospensione della seduta finalizzata ad ulteriori approfondimenti.

La senatrice ALBERICI chiede, a nome dei senatori del Gruppo comunista-PDS componenti della Commissione, che l'esame dei disegni di legge in discussione sia rimesso alla sede referente.

Il presidente SPITELLA prende atto della richiesta e pertanto l'esame dei disegni di legge in titolo proseguirà in sede referente.

La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.

Il senatore BOMPIANI, alla luce degli esiti del dibattito testè concluso e rilevando che restano da esaminare ancora molte decine di emendamenti, prospetta l'opportunità di elaborare rapidamente una sintetica formulazione per gli articoli non ancora esaminati, rimettendosi a tal fine ai suggerimenti che il relatore vorrà fornire.

Il senatore STRIK LIEVERS fa presente che molti degli emendamenti da lui presentati riguardano problemi di fondo, che non ritiene possibile ignorare; non gli pare neppure possibile procedere alla pura e semplice soppressione degli articoli non ancora esaminati, dal momento che contengono elementi essenziali della riforma.

Il relatore MEZZAPESA osserva che il suggerimento del senatore Bompiani potrebbe essere accolto solo e se vi fosse l'intesa a non presentare ulteriori emendamenti ad eventuali nuovi testi preparati dal relatore, intesa che peraltro manca; ritiene tuttavia possibile giungere in tempi ragionevoli almeno alla conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2343, eliminandone le parti non indispensabili come gli articoli 14 e 15.

Riprende quindi l'esame dell'articolo 11, già iniziato nella precedente seduta.

Il sottosegretario BROCCA espone nuovamente il parere già da lui espresso sugli emendamenti.

Dopo una breve discussione sui primi emendamenti al predetto articolo - nel quale intervengono ripetutamente il relatore MEZZAPESA ed i senatori STRIK LIEVERS, MANZINI e NOCCHI - la Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE di incaricare il sottosegretario Brocca di predisporre una nuova stesura per l'articolo 11, nel quale siano recepiti alcuni degli emendamenti illustrati.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI E POSTICIPAZIONE DELLA
SEDUTA POMERIDIANA
(A 1, C 7^a)*

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri si riunirà immediatamente, non appena sospesa la seduta, per esaminare i disegni di legge n. 3140 - di conversione del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1 recante il differimento di termini - e n. 3172, concernente l'intervento straordinario per lo sviluppo della Sardegna, entrambi sollecitati dalle Commissioni competenti nel merito. Sospende quindi la seduta, avvertendo che riprenderà alle ore 15,30, mentre la seduta pomeridiana, già convocata per tale ora, se non verrà sconvocata, potrà iniziare più tardi.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, è ripresa alle ore 15,50.

IN REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manleri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, dianzi sospeso.

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Brocca ha presentato gli emendamenti 4.7 e 11.21, interamente sostitutivi, rispettivamente, dell'articolo 4 (accantonato tempo fa) e dell'articolo 11.

Il sottosegretario BROCCA, premesso che la riformulazione degli articoli 4 e 11 proposta dal Governo prende in considerazione anche alcune modifiche suggerite dall'opposizione, illustra gli emendamenti 4.7 e 11.21.

Il senatore BOMPIANI, intervenendo sul testo dell'emendamento 4.7, dal Governo, propone di inserire un inciso nel comma 1 in modo da chiarire che le modalità didattiche comprendano anche le attività di tirocinio. Suggerisce inoltre di aggiungere un altro comma, secondo il quale per le attività di tirocinio si provvede mediante apposite convenzioni.

Il senatore NOCCHI ritiene che nel corso della seduta odierna sia possibile esaminare soltanto in modo sommario i testi degli articoli 4 e 11 riformulati dal Governo, rinviando alla settimana prossima ulteriori approfondimenti.

Prospetta comunque la necessità di inserire nel testo dell'emendamento 4.7 un riferimento più puntuale all'indirizzo musicale, pur mancando una legge di riforma del settore. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno introdurre alcune precisazioni sulle convenzioni ed in tema di partecipazione delle regioni.

Quanto all'emendamento 11.21, propone di sopprimere il riferimento all'immediata spendibilità degli indirizzi sul mercato del lavoro.

Il senatore STRIK LIEVERS, dopo aver ricordato che egli ha presentato emendamenti al testo originario dell'articolo 11, chiede che al comma 3 dell'emendamento 4.7 venga precisata la necessità di un parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione circa l'istituzione dei corsi ad ordinamento speciale.

Per ciò che attiene all'emendamento 11.21, ritiene che alla lettera b) del comma 1 sarebbe più corretto prevedere un carattere tendenzialmente unitario per la definizione dei piani di studio di ciascun indirizzo

nei primi due anni. Propone infine che venga meglio precisata la questione del tutoraggio.

Il sottosegretario BROCCA rileva che i suggerimenti avanzati con riferimento all'emendamento 4.7 potrebbero essere positivamente accolti dal Governo, in quanto contribuiscono a chiarire lo spirito delle norme in questione.

Il PRESIDENTE, preso atto che il Governo è disponibile ad accogliere alcune modifiche ai testi degli emendamenti 4.7 e 11.21, invita il senatore Strik Lievers a precisare se intende mantenere gli emendamenti da lui proposti agli articoli 4 e 7 del disegno di legge n. 2343.

Il senatore STRIK LIEVERS ritira gli emendamenti 11.12 e 11.17. Quanto agli emendamenti 11.6/1 e 11.14, li manterrà se il testo dell'articolo 11 non verrà modificato. Infine comunica che gli emendamenti 11.13, 11.18, 11.19, 11.20, 11.15 e 11.16 si intendono riferiti al nuovo testo dell'articolo 11 proposto dal Governo.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte il PRESIDENTE, i senatori BOMPIANI, STRIK LIEVERS e NOCCHI, nonché la senatrice ALBERICI, la Commissione conviene di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

Il PRESIDENTE sospende la seduta a causa di concomitanti votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 18,05.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, anche alla luce delle spiegazioni fornite dal presentatore, senatore Vesentini, è accertato che l'emendamento 9.1 non comporta maggiori oneri e pertanto non è necessario attendere il parere richiesto in un primo momento su di esso alla Commissione bilancio. Si può quindi passare senz'altro alla discussione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

In sede di esame dell'articolo 1, il senatore VESENTINI trasforma gli emendamenti 1.1 e 1.2 nei seguenti ordini del giorno, che il sottosegretario SAPORITO accoglie a nome del Governo:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge n. 2969,

impegna il Governo:

ad assicurare che vengano finanziati i costi della ricerca industriale di base anche nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.»

0/2969/1/7

VESENTINI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge n. 2969,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 2-bis aggiunto alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel senso che i benefici del fondo possano applicarsi anche alle imprese e ai laboratori di cui al comma 1, lettera a), impegnati in ricerche di carattere applicativo a favore di imprese industriali che non abbiano autonomamente presentato analoga domanda di finanziamento.»

0/2969/2/7

VESENTINI

Accantonato momentaneamente l'emendamento 1.3 e l'articolo 1, senza ulteriore discussione e con separate votazioni vengono approvati gli articoli 2, 3 e 4, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il relatore BOMPIANI suggerisce che l'emendamento 5.1 venga trasformato in un ordine del giorno, in modo da evitare che l'approvazione di una modifica al testo del disegno di legge renda necessario il suo riesame da parte della Camera dei deputati.

Il senatore VESENTINI trasforma l'emendamento 5.1 nel seguente ordine del giorno, che il sottosegretario SAPORITO accoglie:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'approvare l'articolo 5 del disegno di legge n. 2969,

impegna il Governo:

affinchè i finanziamenti previsti dal comma 2, lettera a), del nuovo testo dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, si applichino non solo ai progetti di ricerca applicata, ma a tutti quelli di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 46 svolti nel Mezzogiorno.»

0/2969/4/7

VESENTINI

Posto ai voti, l'articolo 5 viene quindi approvato.

Senza discussione e con distinte votazioni vengono approvati gli articoli 6, 7 e 8.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 9.1.

Il relatore BOMPIANI, pur aderendo allo spirito dell'emendamento 9.1, propone che anch'esso venga trasformato in ordine del giorno evitando il rischio di dover rinviare il disegno di legge alla Camera per un successivo riesame.

Il sottosegretario SAPORITO dichiara la propria disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno all'articolo 9.

Il senatore VESENTINI insiste nel mantenere l'emendamento 9.1.

La senatrice CALLARI GALLI ritiene che la modificazione dell'articolo 9 proposta dal senatore Vesentini potrebbe essere facilmente e tempestivamente recepita anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 è approvato.
Viene quindi approvato l'articolo 9 nel testo modificato.
Senza discussione, viene approvato l'articolo 10.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il senatore VESENTINI, essendo stati accolti gli ordini del giorno all'articolo 1, ritira l'emendamento 11.1.

Posto ai voti, l'articolo 11 viene approvato.

Riprende l'esame dell'articolo 1, d'anzì accantonato.

Il senatore VESENTINI si dichiara disposto a ritirare l'emendamento 1.3, ove il Governo accolga il seguente ordine del giorno all'articolo 1:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge n. 2969,

impegna il Governo:

affinchè, in conformità allo spirito di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 sull'autonomia universitaria, l'eccezione prevista al comma 2 dell'articolo 2-bis aggiunto alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, per gli enti di cui all'articolo 8 della citata legge n. 168 si applichi anche alle università.»

0/2969/3/7

VESENTINI

Il sottosegretario SAPORITO accoglie a nome del Governo l'ordine del giorno e il senatore Vesentini ritira l'emendamento.

Vengono quindi approvati, con separate votazioni, l'articolo 1 e il disegno di legge nel suo complesso, come emendato.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA
(A 1, C 7^a)

Il presidente SPITELLA avverte che il Presidente del Senato ha disposto il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge n. 3039, recante norme sugli IRRSAE. Propone pertanto che la Commissione torni a riunirsi entro pochi minuti, nella seduta pomeridiana originariamente prevista per le ore 15,30, per esaminare tale disegno di legge.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 18,35.

350^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 18,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Manzini ed altri: Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica (3039)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente SPITELLA, che sostituisce il relatore Manzini, assente, ricorda che il disegno di legge in oggetto è già stato ampiamente esaminato in sede referente e propone di considerare acquisita tale fase del dibattito. La Commissione acconsente e pertanto si passa all'esame degli articoli.

Senza discussione, viene approvato l'emendamento 1.1.

Con distinte votazioni vengono poi approvati l'articolo 1, nel testo modificato, e l'articolo 2.

Il PRESIDENTE mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

La senatrice CALLARI GALLI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, raccomandando peraltro che l'intera materia degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi venga presto regolata da norme più rigorose in tema di assunzione del personale.

Il senatore BOMPIANI esprime il voto favorevole del Gruppo democratico-cristiano e si associa alle considerazioni della senatrice Callari Galli circa le assunzioni del personale.

La senatrice MANIERI dichiara che il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge in esame, concordando comunque con la senatrice Callari Galli ed il senatore Bompiani circa la necessità di una nuova regolamentazione del settore, soprattutto in tema di assunzioni.

Il senatore VESENTINI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente.

Il disegno di legge viene quindi approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 19.

EMENDAMENTI

Spitella ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici (3001)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «Istituto centrale per la Discoteca di Stato» con le altre: «Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi».

1.7

STRIK LIEVERS

Sostituire al comma 2 le parole da: «è fissata» fino a: «per il 1993» con le altre: «è stabilita in lire 1.000 milioni annui per il triennio 1992-94».

1.1

SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI CAL-
LARI GALLI, AGNELLI Arduino

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, adegua con proprio decreto le norme di funzionamento dell'istituto ai nuovi compiti».

1.8

STRIK LIEVERS

Al comma 3 sostituire le parole da: «1.294 milioni» fino a: «1993», con le altre: «1.500 milioni annui per il triennio 1992-4».

1.2

SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI CAL-
LARI GALLI, AGNELLI Arduino

Sopprimere il comma 4.

1.6

SPITELLA

Al comma 4 sostituire la parola «1994» con la parola «1995».

1.3

SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI CAL-
LARI GALLI, AGNELLI Arduino

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 1992 è concesso al Comune di Pesaro un contributo straordinario dello Stato di lire 5.500 milioni per il 1992 da destinare ad opere e manifestazioni connesse alle celebrazioni del II centenario della nascita di Gioacchino Rossini».

1.4

SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI CAL-
LARI GALLI, AGNELLI Arduino

All'emendamento 1.5, sostituire: «1991-1993» con: «1992-1994». Alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Negli esercizi finanziari relativi al 1993 e al 1991 il suddetto capitolo non potrà essere incrementato in misura superiore al tasso di inflazione programmato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

1.5/1

SPITELLA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7.456 milioni per il 1992 e lire 1.956 milioni annui per il 1993 ed il 1994, si provvede, quanto a lire 2.000 milioni per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991/1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento »concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario dalla sua fondazione«; quanto a lire 5.456 milioni per il 1992 ed a lire 1.956 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante imputazione al capitolo di spesa 1603 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali 1992 e della sua proiezione triennale per il 1993 e 1994».

1.5

SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI CAL-
LARI GALLI, AGNELLI Arduino

Alberici ed altri: Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3117)

Manzini e Agnelli Arduino: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3159)

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL GOVERNO

Art. 1.

(Prolungamento dell'istruzione obbligatoria)

1. Per assicurare agli alunni una ampia preparazione culturale idonea a promuovere la crescita personale, l'orientamento scolastico e professionale, l'innesimento nell'attività lavorativa e la partecipazione responsabile alla vita democratica e per armonizzare adeguatamente il sistema scolastico nazionale con quello degli Stati membri delle Comunità europee, la durata della istruzione obbligatoria è stabilita in complessivi dieci anni, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

2. Viene esteso a complessivi dieci anni il diritto per tutti di fruire gratuitamente dei servizi di istruzione.

3. L'assolvimento dell'obbligo di istruzione si realizza nelle istituzioni scolastiche e, sentite le Regioni, eventualmente anche nelle strutture e nei servizi di formazione.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare, con proprio regolamento, norme per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi, attenendosi ai seguenti principi:

negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, saranno previste modalità per l'organizzazione di progetti-obiettivo, finalizzati a realizzare azioni di sostegno volte a consentire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ad alunni che, in possesso della licenza media, incontrino gravi difficoltà nella prosecuzione degli studi; i predetti progetti avranno carattere modulare e potranno prevedere attività convenzionate con i centri di formazione professionale;

nelle scuole medie, saranno previste modalità per l'organizzazione di progetti di orientamento e di nuove opportunità, destinati al completamento dell'obbligo di istruzione per i giovani che, a causa di

ritardi, abbandoni, interruzioni od altre gravi difficoltà, non riescono a portare a termine i corsi della scuola media; essi hanno lo scopo specifico di favorire la rimotivazione all'apprendimento; il completamento della scuola media, in vista del superamento del relativo esame di licenza e dell'eventuale accesso alla scuola secondaria superiore; l'orientamento professionale e l'acquisizione di abilità operative. Ai corsi, che avranno durata annuale, si potrà accedere a partire dal quattordicesimo anno di età, previo parere del consiglio della classe di appartenenza, oppure a richiesta, per chi ha abbandonato o interrotto gli studi;

saranno definiti piani di studio che realizzino una sufficiente equivalenza culturale per gli insegnamenti comuni relativi all'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenendo conto altresì, dell'indirizzo del corso in cui sono inseriti;

per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sarà garantito che i predetti insegnamenti comuni siano svolti secondo modalità didattiche prevalentemente uniformi, e che il personale docente da utilizzare negli insegnamenti comuni sia provvisto dei prescritti titoli di studio e professionali.

5. Il regolamento è emanato secondo la procedura prescritta per l'esercizio della potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. La procedura è integrata dalla preliminare acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che lo esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; qualora il parere non sia espresso entro tale termine, il Governo provvede agli ulteriori adempimenti prescindendo dalla sua acquisizione.

Art. 2.

(Proscioglimento dall'obbligo)

1. È prosciolto dall'obbligo di istruzione l'alunno che dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria secondo le varie modalità previste dalla presente legge.

2. La certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione è di competenza esclusiva dell'autorità scolastica, che vi provvede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; tale certificazione deve contenere, a domanda, i dati essenziali del percorso formativo seguito dall'alunno.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 128 miliardi per il 1993; 470 miliardi per il 1994; 684 miliardi per gli anni successivi, si provvede mediante parziale riduzione dei

capitali degli stanziamenti relativi alle dotazioni organiche aggiuntive, ai progetti di sperimentazione e al conferimento delle supplenze, come stabilito nei commi seguenti.

2. La consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive, per le scuole materne e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, prevista dall'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e determinata in applicazione dell'articolo 12 della medesima legge e successive modificazioni e integrazioni, è calcolata in ragione del quattro per cento dall'anno scolastico 1993/94 e del tre per cento dall'anno scolastico 1994/95.

3. A decorrere dall'anno scolastico 1994/95 le sperimentazioni e le innovazioni di ordinamenti e strutture concernenti i primi due anni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere autorizzate, in ciascuna provincia, a condizione che la loro attuazione non comporti incrementi di cattedre o posti di insegnamento comunque superiori al due per cento del numero delle classi funzionanti, determinato per l'anno scolastico precedente a quello a cui si riferisce l'autorizzazione, in conformità al vigente ordinamento.

4. I singoli decreti che autorizzano i progetti di sperimentazione di cui al comma 2 fissano i criteri di costituzione delle cattedre, ricercando, comunque, l'ottimale raggruppamento delle ore di insegnamento sotto il profilo didattico-organizzativo secondo ipotesi decrescenti dalle diciotto alle quattordici ore settimanali. Per le cattedre costituite per orario inferiore alle diciotto ore settimanali si dà luogo a completamento dell'orario obbligatorio di servizio in attività connesse alla sperimentazione.

5. Le sperimentazioni e le innovazioni di ordinamento e strutture già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nei primi due anni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono autorizzate fino al completamento del ciclo biennale cui le stesse si riferiscono.

6. Le supplenze annuali, da disporre ai sensi dell'articolo 15, commi primo e secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, su cattedre e posti che istituti nell'organico di diritto determinato ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982, siano vacanti perchè privi di titolare, sono conferite dal Provveditore agli studi a decorrere dalla data di effettiva assunzione del servizio o fino al termine dell'anno scolastico. Il trattamento economico spetta per la medesima durata.

7. Le supplenze su cattedra o posto disponibile per l'intero anno scolastico, diverso da quelli di cui al comma 1, sono conferite dai capi d'istituto sulla base della designazione del Provveditore agli studi in relazione alla posizione occupata dall'aspirante a supplenza nella graduatoria provinciale.

8. Le cattedre ed i posti conferiti ai sensi del comma 1 dal Provveditore agli studi per supplenza annuale e resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, sono assegnati dal capo di istituto sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto.

9. È abrogato il quattordicesimo comma dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

10. Le supplenze disposte ai sensi dei commi 2 e 3 sono conferite per il tempo strettamente necessario e, dunque, entro i periodi compresi tra le date di inizio e di conclusione delle attività didattiche, degli scrutini e degli esami stabilite dal calendario scolastico. Il trattamento economico spetta nei limiti dell'effettiva durata della nomina.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, fermo restando le norme recate dall'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1986, n. 426, parzialmente sostituito dall'articolo 1 della legge 23 giugno 1990, n. 168.

12. Alle supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiori a sei conferite dai capi di istituto ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1989, n. 417, nonché alle supplenze conferite dai capi di istituto su cattedre e posti non conferiti dal Provveditore agli studi per mancanza di aspiranti nelle graduatorie provinciali o per esaurimento delle stesse, si applica il trattamento economico di cui al comma 1.

13. Ai fini del conferimento delle nomine al personale non di ruolo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11.

14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dall'anno scolastico in cui ha inizio l'attuazione del nuovo ordinamento, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.

15. A decorrere dall'anno scolastico 1992-93, il quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 si applica nei soli casi in cui il docente assente non abbia svolto alcuna attività didattica a partire dal primo dicembre dell'anno scolastico.

EMENDAMENTI**Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)****Art. 4.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

(Corsi ad ordinamento speciale)

1. Per soddisfare particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di istruzione secondaria superiore ad ordinamento speciale, diversificati per durata, orari, modalità didattiche e titoli finali di studio.

2. L'istituzione può essere promossa dal Ministero della pubblica istruzione, dalle università, dagli enti nazionali di ricerca, dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e della foresta, della sanità e da altre amministrazioni ed enti pubblici preposti a settori produttivi e servizi.

3. All'istituzione dei corsi ad ordinamento speciale si provvede mediante decreti del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente per il settore interessato, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Per le attività di tirocinio, si provvede mediante convenzioni stipulate con amministrazioni ed enti interessati secondo uno schema-tipo emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

4.7**IL GOVERNO**

Al comma 1, sopprimere le parole: «professionali ed artistiche».

4.5**STRIK LIEVERS**

Al comma 1, dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le altre: «tradizioni e realtà culturali».

4.6**STRIK LIEVERS**

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 11.

(Deleghe legislative)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi sui seguenti oggetti:

a) l'indicazione degli indirizzi da attivare nell'istruzione liceale e nella istruzione professionale nonché nei corsi ad ordinamento speciale, conformemente ai seguenti criteri:

1) garantire la presenza sia di indirizzi prevalentemente propedeutici a successivi corsi universitari, sia di indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale o spendibile nel mercato del lavoro o da completarsi in ulteriori percorsi formativi;

2) costruire, per gli indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale, un piano di studi che sia fondato su una consistenza disciplinare non frammentaria nè solamente pratico-applicativa del sapere relativo all'indirizzo con un ampio ventaglio di professionalità specifiche che fanno riferimento a quel sapere.

b) la definizione dei piani di studio di ciascun indirizzo che, per i primi due anni, manterranno il carattere unitario, in particolare per gli indirizzi aventi affinità culturali e professionali di base con una differenziazione limitata alle esigenze di identità, orientatività e propedeuticità dei percorsi, mentre per i piani di studio dei corsi triennali successivi si seguiranno le indicazioni di cui ai commi 4 e 10 dell'articolo 2-bis.

c) la definizione dei piani di studio dei corsi ad ordinamento speciale che comprenderà gli insegnamenti comuni e si caratterizzano per una maggiore integrazione tra discipline professionali teoriche e discipline professionali pratiche e per una più consistente presenza di queste ultime, con la previsione di speciali disposizioni in ordine al calendario scolastico, alla organizzazione delle classi, degli orari e di ogni altra modalità didattica.

d) l'indicazione delle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e di sostegno e di impiego negli stessi del personale docente; l'attivazione di iniziative per l'attuazione nella scuola secondaria della legge n. 125 del 1991 sulle pari opportunità; l'individuazione di una specializzazione dei docenti destinata a funzioni di tutoraggio.

e) I criteri per una nuova organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche per assicurare alle stesse flessibilità e modularità.

f) Una nuova organizzazione delle classi di concorso delle diverse discipline, delle loro affinità e dei relativi passaggi.

2. Entro il termine di dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi sui seguenti oggetti e secondo i criteri di seguito indicati:

a) la disciplina degli esami di qualifica negli indirizzi della istruzione professionale, di cui al precedente articolo 3 tenuto conto delle professionalità specifiche cui il diploma di qualifica dà accesso, nonché della possibilità di ammissione a corsi specialistici di formazione e di istruzione professionale e delle esigenze connesse all'eventuale prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore.

b) la disciplina dei crediti formativi di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge.

3. Per i decreti legislativi di cui al presente articolo si applica la procedura prevista dal comma 4 dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11.21

IL GOVERNO

Sostituire la rubrica: «deleghe legislative» con: «decreti ministeriali».

11.1

MANIERI

Al comma 1, sopprimere dall'inizio del comma fino alle parole: «ai seguenti criteri», e sostituire con le altre: «Entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione indica con propri decreti gli indirizzi da attivare negli ambiti della scuola secondaria superiore, nonché gli indirizzi ad ordinamento speciale di cui all'articolo 4, comma 1, attenendosi ai seguenti criteri:»; dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) l'attivazione dei corsi sperimentali ad ordinamento speciale anche in collaborazione con i centri regionali di formazione professionale».

11.2

MANIERI

Al comma 1, dopo le parole: «delegato ad emanare», aggiungere le seguenti: « , sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le competenti commissioni del Senato e della Camera,».

11.12

STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'indicazione degli indirizzi da attivare nelle aree di indirizzo si dovrà conformare ai seguenti criteri».

11.4

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la definizione dei piani di studio di ciascun indirizzo che manterrà, per i primi due anni, unitario il piano di studi di indirizzi affini, secondo le indicazioni di cui all'articolo 2-bis. Per l'indicazione dei piani di studio dei corsi triennali successivi si seguiranno i criteri di cui all'articolo 2-bis».

11.5

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la definizione dei piani di studio di ciascun liceo, istituto professionale e relativo indirizzo. Ci si dovrà conformare ai seguenti criteri:

1) per i primi due anni, i piani di studio, pur nettamente orientati in relazione alla caratterizzazione culturale specifica di ciascun tipo di scuola, devono essere formulati in modo da assicurare agevoli possibilità di passaggio a tipi di scuola affini;

2) i piani di studio degli ultimi tre anni, nel rispetto dei criteri stabiliti al comma 10 dell'articolo 2-bis, devono rispondere in modo più marcato alle esigenze di identità, di specificità e di terminalità di ciascun tipo di scuola».

11.13

STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.17

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

All'emendamento 11.6, alla lettera c), sostituire le parole: «l'individuazione di una specializzazione dei docenti destinata a funzioni di tutoraggio» con: «l'introduzione nell'istruzione secondaria superiore dell'istituto del tutoraggio».

11.6/1

STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) l'indicazione delle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e di sostegno e di impiego negli stessi del personale docente; l'attivazione di iniziative per l'attuazione nella scuola secondaria della legge n. 125 del 1991 sulle pari opportunità; l'individuazione di una specializzazione dei docenti destinata a funzioni di tutoraggio; l'eliminazione degli esami di riparazione nei primi due anni della scuola secondaria superiore.

d) i criteri per una nuova organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche per assicurare alle stesse flessibilità e modularità;

e) una nuova organizzazione delle classi di concorso delle diverse discipline, delle loro affinità e dei relativi passaggi».

11.6

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) l'introduzione nell'istruzione secondaria superiore dell'istituto del tutoraggio».

11.14

STRIK LIVERS

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) la definizione dei criteri e delle modalità secondo cui gli alunni delle scuole secondarie superiori possono, su parere favorevole dei docenti, recarsi in altri stati per periodi di studio in scuole corrispondenti e, tornati in Italia, otinuare e completare gli studi nelle scuole di provenienza».

11.18

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) la definizione delle modalità secondo cui nelle scuole secondarie superiori ove un quinto degli studenti lo richieda viene istituito un organismo rappresentativo degli studenti che:

1) sollecita e coordina l'espressione del punto di vista autonomo degli studenti, che rappresenta nei confronti del preside e degli altri organi collegiali scolastici, anche esprimendo pareri e formulando proposte al consiglio di istituto sulle materie di competenza di quest'ultimo;

2) promuove e, d'intesa con le autorità scolastiche, regola lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti».

11.19

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) La definizione dei criteri con cui le scuole secondarie superiori sostengono e agevolano, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle

possibilità di utilizzare le strutture scolastiche, lo svolgimento di attività culturali autogestite dagli studenti fuori dall'orario delle lezioni.

11.20 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Sopprimere il comma 2.

11.3 MANIERI

Al comma 2, alla lettera a), sostituire: «dell'ambito» con: «a carattere prevalentemente».

11.7 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 2, lettera a), sostituire il punto e virgola con la virgola ed aggiungere le seguenti parole: «tenuto conto delle professionalità specifiche cui il diploma di qualifica dà accesso, nonché della possibilità di ammissione a corsi specialistici di formazione e di istruzione professionale e delle esigenze connesse all'eventuale prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore».

La lettera b) è soppressa.

11.9 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la disciplina dell'esame di conclusione del triennio di cui al precedente articolo 3, comma 3-bis».

11.8 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per i decreti legislativi di cui al presente articolo si applica la procedura prevista dal comma 4, dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

11.11 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio

nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio universitario nazionale, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta, predispongono lo schema delle norme delegate che, dopo il preliminare esame del Consiglio dei Ministri, è trasmesso al Parlamento perchè sia sottoposto alle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni; il Ministro della pubblica istruzione, sulla base del parere espresso o decorsi i termini, previo esame del Consiglio dei ministri predispongono le norme delegate da sottoporre al parere definitivo delle suddette Commissioni, che è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo».

11.15

STRIK LIEVERS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento un disegno di legge di revisione costituzionale circa le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di formazione professionale al fine di armonizzare la Costituzione con quanto disposto dall'articolo 9-bis.

11.16

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO, TEODORI

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

All'articolo 11, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«...») la disciplina dei crediti formativi di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge».

11.A

ALBERICI, LONGO, CALLARI GALLI, NOCCHI,
CHIARANTE, VESENTINI

EMENDAMENTI

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969)

Art. 1.

Nel comma 1.a) del nuovo testo proposto per l'articolo 2 della legge n. 46 del 1982, dopo le parole «industria di base», aggiungere: «anche nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.».

1.1

VESENTINI

Nel comma 1 dell'articolo 2-bis sostituire le parole: «purchè operati a fronte di contratti commissionati da» con le altre: «purchè impegnati in ricerche di carattere applicativo a favore di».

1.2

VESENTINI

Nel comma 2 dell'articolo 2-bis, sopprimere la parola: «università.».

1.3

VESENTINI

Art. 5.

Nel comma 2 del nuovo testo proposto per l'articolo 5 della legge n. 46 del 1982, sostituire le parole «applicata nel» con la altre: «di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, svolte nel».

5.1

VESENTINI

Art. 9.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 è sostituito dal seguente:

«1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire 10 miliardi, valutati secondo le procedure bigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi sui mutui stipulati dall'istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), che associerà alle operazioni, su indicazione delle aziende richiedenti, altri istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge 25 ottobre 1968, n. 1089».

9.1

VESENTINI

Art. 11.

Sostituire le parole: «il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 227» *con:* «il secondo comma dell'articolo 1, gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22,».

11.1

VESENTINI

EMENDAMENTO

Manzini ed altri: Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica (3039)

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

1. In attesa dell'organica riforma degli IRRSAE , i comandi disposti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere ulteriormente rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti».

1.1

MANZINI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

231ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***MORA**

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Gorla e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (3175), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente MORA comunica che è pervenuta la comunicazione del parere favorevole espresso dalla 6ª Commissione sul disegno di legge in titolo. In attesa che pervengano i pareri della 1ª e della 5ª Commissione, egli aggiunge, si darà inizio alla discussione.

Il relatore MICOLINI riferisce favorevolmente sul disegno di legge rilevando come già nel titolo siano sintetizzati gli scopi del provvedimento: si tratta di interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione (articolo 1) e in quello della cooperazione (articolo 2).

Evidenziato poi che si tratta di spese previste dalla legge finanziaria, il relatore sottolinea come nel dibattito svoltosi alla Camera si sia infine deciso di accantonare i numerosi emendamenti presentati, varando il testo ora all'esame della Commissione senatoriale, che egli chiede venga accolto favorevolmente.

Il senatore MARGHERITI dichiara che anche il Gruppo comunista-PDS ritiene che il disegno di legge in esame debba essere approvato da parte di questo ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda il finanziamento al completamento delle opere di irrigazione, prosegue l'oratore, si tratta di una carenza che è stata già

bene evidenziata nel documento conclusivo predisposto dal senatore Nebbia per la indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura.

Evidenziato poi che non dovrebbero esserci difficoltà da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, l'oratore si sofferma sull'articolo 2 rilevando come la concessione dei mutui a tasso agevolato a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale sia collegata alla ricapitalizzazione da parte dei soci delle cooperative stesse, che vengono in tal modo responsabilizzati.

Il senatore PEZZULLO a nome del Gruppo socialista invita la Commissione ad approvare il disegno di legge e pone in rilievo in particolare l'importanza degli interventi sia per il settore dell'irrigazione sia per il riequilibrio della situazione finanziaria delle cooperative, spesso con carenza di capitale e con perdite che causano l'interruzione della attività.

Il senatore EMO CAPODILISTA rileva che si tratta di un provvedimento che rende più efficiente il nostro sistema agricolo. Un provvedimento, egli sottolinea, da approvare all'unanimità e con assoluta decisione e per il quale non dovrebbero sussistere obiezioni da parte delle Commissioni 1ª e 5ª.

Il senatore NEBBIA manifesta l'assenso del Gruppo della Sinistra indipendente.

Il relatore MICOLINI, nel ringraziare per il consenso della Commissione, rileva che l'intervento pubblico potrà stimolare una capitalizzazione di 200-300 miliardi di lire nel sistema cooperativo.

Il sottosegretario RICCIUTI prende atto con viva soddisfazione dell'accoglienza favorevole data dalla Commissione al provvedimento. Ritiene quindi importante sottolineare la forte innovazione introdotta con provvedimenti sia in ordine al completamento e all'avvio di opere, sia in ordine al coinvolgimento della imprenditorialità delle cooperative agricole.

Il presidente MORA rileva l'unanime consenso della Commissione sul provvedimento e rinvia - in attesa di acquisire i pareri delle Commissioni 1ª e 5ª - il seguito della discussione nella seduta pomeridiana.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 1, C 9ª)

Nel ribadire che si è in attesa che pervengano dalla Camera dei deputati i disegni di legge riguardanti l'olio, i controlli sui prodotti agricoli, i biotecnologi (con tali provvedimenti egli provvederà ad integrare il calendario dei lavori della Commissione), il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il documento finale approvato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati sulle proposte di regolamenti comunitari concernenti la politica agricola comune. Copia di tale documento sarà resa disponibile ai Commissari.

La seduta termina alle ore 12,30.

232^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORA

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Gorla.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 1, C 9^a)

Il presidente MORA, tenuto conto dell'andamento dei lavori in Assemblea e considerato che sui disegni di legge all'ordine del giorno non sono pervenuti i previsti pareri, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 28 gennaio ore 16 ed ore 21 e mercoledì 29 gennaio ore 9, con lo stesso ordine del giorno della presente seduta (discussione in sede deliberante dei disegni di legge n. 3175 sull'irrigazione e sulla cooperazione, nn. 925-1697-B sull'olio di oliva; indagine conoscitiva sulla Federconsorzi; esame di atti comunitari).

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

392ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FRANZA*La seduta inizia alle ore 9,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A 1, C 10ª)

Il senatore MANCIA, relatore sul disegno di legge n. 1706-B («Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari») chiede al Presidente di farsi interprete, presso il Ministro dell'industria, del senso di disagio e della viva protesta della Commissione per la persistente assenza di rappresentanti del Dicastero, che impedisce la prosecuzione dell'*iter* parlamentare per il predetto disegno di legge.

Si associano i senatori CARDINALE, LOPS e MONTINARO.

Il presidente FRANZA assicura che si farà interprete, ancora una volta, dell'esigenza che il rappresentante del Governo partecipi ai lavori parlamentari.

*La seduta termina alle ore 9,45.***393ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
FRANZA*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (R 144, C 10ª)**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428: favorevole con osservazioni)

Il relatore ALIVERTI illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, inteso a fornire - in una cornice di certezza normativa per produttori e distributori - maggiori informazioni ai consumatori sulla natura e la composizione dei prodotti alimentari. Il complesso normativo in questione, che integra la disciplina vigente in materia, appare nel complesso soddisfacente: esso, tuttavia, è suscettibile di miglioramenti che tengano conto anche dei rilievi formulati dalle associazioni di categoria interessate.

In particolare, all'articolo 4, l'esclusione dei «prodotti dolciari» dall'obbligo di indicare il trattamento di cui al comma 3, dovrebbe essere estesa a tutti i prodotti alimentari «trasformati» o «finiti».

La formulazione dell'articolo 7 consente di non evidenziare nelle etichette l'utilizzo di ingredienti di origine lattiera, ponendo sullo stesso piano il prodotto ottenuto, anche parzialmente, da materia prima ricostituita e quello derivante direttamente dal latte: in tal modo, tra l'altro, si favorisce il prodotto di importazione. Sarebbe opportuno, pertanto, sopprimere la lettera c) del comma 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 8, inoltre, possono comportare seri inconvenienti alle imprese che, in base all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1982, non hanno l'obbligo di indicare, nelle etichette dei loro prodotti, la quantità minima e massima dell'ingrediente caratterizzante: tale esenzione è determinata dalla circostanza che la denominazione di vendita dei prodotti in questione è nota ai consumatori, risultando implicita la loro stessa composizione.

L'esenzione concessa, dall'articolo 11, comma 1, lettera b), per i prodotti provenienti da altri paesi, appare quanto mai inopportuna ed è suscettibile di provocare una discriminazione a danno dei prodotti nazionali. Si prospetta pertanto l'opportunità di sopprimerla.

Quanto all'articolo 13, si dovrebbe prevedere l'esenzione dall'obbligo di apporre l'indicazione del lotto sugli imballaggi per i prodotti agricoli freschi e per quelli venduti direttamente al consumatore finale.

Riguardo all'articolo 23, in riferimento alla «mozzarella di bufala» si ritiene preferibile prescrivere l'evidenziazione della data di produzione piuttosto che l'indicazione del termine minimo di conservazione.

Quanto all'articolo 25, infine, le indicazioni concernenti il produttore, il confezionatore o il venditore del miele dovrebbero essere riferite, limitatamente al miele vergine integrale, esclusivamente a quello prodotto nei paesi della Comunità economica europea.

Il relatore ALIVERTI, quindi, propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni dianzi esposte.

Conviene unanime la Commissione, che conferisce pertanto al relatore il mandato di redigere un parere favorevole con le osservazioni testè formulate.

SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente FRANZA avverte che la Sottocommissione per i pareri, convocata al termine della seduta, esaminerà anche il disegno di legge n. 3173, deferito alla 6ª Commissione permanente.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

212^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
SARTORI*La seduta inizia alle ore 9,35.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A 1, C 11^a)

Il Presidente SARTORI, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento del Senato.

La seduta, sospesa alle ore 9,40 è ripresa alle ore 10,40.

Il Presidente SARTORI, accertato che, dopo la sospensione, la Commissione non risulta in numero legale, toglie la seduta, rinviando l'esame delle materie all'ordine del giorno alla seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15,30.

*La seduta termina alle ore 10,45.***213^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*
SARTORI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Grippo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Saporito ed altri: Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293)

Antoniazzi ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio (347)

Mancino ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864)

Pollice: Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251)

Cariglia ed altri: Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720)

Salvi ed altri: Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette (1841)

Giugni ed altri: Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922)

Angeloni ed altri: Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SARTORI ricorda che sui disegni di legge in titolo si era conclusa la discussione generale con gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. Propone quindi che la Commissione ponga ai voti il testo derivante dall'unificazione dei provvedimenti in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, i cui componenti ringrazia vivamente per l'eccellente lavoro svolto.

La Commissione concorda.

Il presidente SARTORI pone separatamente ai voti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che, senza discussione, risultano accolti.

Il senatore VECCHI chiede l'accantonamento dell'esame dell'articolo 7 sul quale, ad avviso del Gruppo comunista-PDS si rende necessaria un'ulteriore riflessione.

Il relatore, senatore ROSATI, si dichiara favorevole alla proposta di accantonamento che viene quindi accolta.

Sono quindi accolti senza discussione e senza modifiche gli articoli 8 e 9.

A nome del Gruppo comunista-PDS, il senatore VECCHI chiede che l'esame degli articoli 10, 11 e 12 sia accantonato per una ulteriore riflessione sui testi che potrebbero ulteriormente essere migliorati.

La proposta, sulla quale si dichiara favorevole il relatore, è accolta dalla Commissione.

Il presidente SARTORI pone quindi separatamente ai voti gli articoli 13, 14 e 15 che, senza discussione, risultano accolti mentre,

dopo richiesta del senatore VECCHI, condivisa dal relatore, viene accantonato l'esame dell'articolo 16.

Senza discussione viene quindi accolto l'articolo 17.

La Commissione conviene unanimemente, sull'opportunità di accantonare gli articoli 18, 19 e 25 che necessitano di copertura finanziaria poichè non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il presidente SARTORI pone quindi separatamente ai voti l'articolo 20 che risulta accolto e su richiesta del senatore VECCHI dichiara accantonato l'esame degli articoli 21 e 22.

Senza discussione, posti separatamente ai voti risultano infine accolti gli articoli 23, 24, 26, 27 e 28.

Il Presidente, in attesa dell'emanazione del parere da parte della 5ª Commissione permanente, propone quindi il rinvio del seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

Saporito ed altri: Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293)

Antoniazzi ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio (347)

Mancino ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864)

Pollice: Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251)

Cariglia ed altri: Derghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720)

Salvi ed altri: Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette (1841)

Giugni ed altri: Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922)

Angeloni ed altri: Derghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta norme per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

Art. 2.

(Diritto al lavoro dei disabili)

1. Il diritto al lavoro dei disabili si attua mediante:

- a) interventi di orientamento e formazione professionale;
- b) convenzioni per l'integrazione lavorativa;
- c) inserimento in attività protette e in cooperative integrate;

d) avviamento al lavoro con quote di riserva nei settori pubblico e privato.

Art. 3.

(Campo di applicazione: disabili)

1. Le norme sul diritto al lavoro dei disabili si applicano:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale della Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge s'intendono, rispettivamente, per non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e per sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

3. Restano ferme le norme attualmente in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, assunti in qualità di normodotati, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o per malattia professionale eventuali disabilità nelle mansioni loro affidate. Per tali soggetti i datori di lavoro pubblici e/o privati devono prevedere nuove e più idonee mansioni alla nuova condizione conservando, nel caso di attribuzione di mansione inferiore, la retribuzione e la qualifica fino a quel momento acquisita. Tali soggetti non rientrano nel computo complessivo delle categorie aventi diritto nella singola azienda in cui risultano occupati all'atto dell'infortunio.

Art. 4.

(Elenchi e graduatorie)

1. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono istituiti:

a) un elenco, con relativa graduatoria, dei disabili che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative;

b) un elenco degli apprendisti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3.

2. Gli elenchi e le graduatorie sono pubblici. La Commissione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, vigila sulla regolarità della tenuta degli elenchi nonchè sulla regolare attuazione della presente legge sul territorio circoscrizionale.

3. La richiesta di iscrizione agli elenchi è presentata dagli interessati, direttamente ovvero conferendo mandato alle associazioni, opere ed enti con personalità giuridica che abbiano come scopo la rappresentanza e l'assistenza degli aventi diritto, nonchè agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

4. La Commissione centrale per l'impiego, di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, fissa criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche del grado di invalidità dei lavoratori interessati.

5. I datori di lavoro che intendano assumere gli apprendisti iscritti nell'elenco di cui alla lettera c) del comma 1, possono richiederli nominativamente; tali assunzioni sono computate nelle quote di riserva di cui all'articolo 11.

Art. 5.

(Comitati circoscrizionali per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Presso ciascuna sezione circoscrizionale per l'impiego è istituito un Comitato circoscrizionale per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato «Comitato circoscrizionale».

2. Il Comitato circoscrizionale è nominato con decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composto oltre che dal direttore dell'ufficio medesimo o da un suo delegato, in qualità di presidente, da due medici, di cui uno specializzato in discipline neuropsichiatriche, da uno psicologo e da due esperti rispettivamente in ergonomia ed in formazione professionale, designati dalla Regione, nonchè da un medico designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro. Gli interessati possono farsi assistere da un esperto di fiducia. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato circoscrizionale è l'organismo tecnico della Commissione circoscrizionale per l'impiego ai fini dell'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

4. Al fine di realizzare il diritto al lavoro dei disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), mediante l'inserimento lavorativo mirato, il Comitato circoscrizionale:

a) effettua gli accertamenti necessari per valutare le potenzialità lavorative del disabile in relazione alle sue effettive attitudini e indica le misure necessarie per il suo inserimento lavorativo;

b) individua le professionalità compatibili con le menomazioni che configurano la condizione di disabilità;

c) effettua, ove ne venga richiesto dal disabile o dal datore di lavoro - sentite le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali - gli accertamenti relativi alla compatibilità tra il tipo e il grado della menomazione riconosciuta e le mansioni che siano affidate al disabile all'atto dell'assunzione o successivamente, nonché sull'eventuale pregiudizio che possa derivare alle persone o alle cose dall'espletamento di tali mansioni nella specifica unità produttiva in cui il lavoratore disabile è stato inserito;

d) può richiedere ai competenti organi che venga accertata la permanenza delle condizioni psicofisiche che danno diritto al collocamento obbligatorio;

e) esprime alla Commissione regionale per l'impiego di cui alle leggi 1° giugno 1977, n. 285, e 28 febbraio 1987, n. 56, pareri sulle questioni di carattere tecnico ed organizzativo attinenti alle strutture proposte al diritto al lavoro dei disabili.

5. Il Comitato circoscrizionale, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4, propone, per ogni singolo caso e tenendo conto delle preferenze dell'interessato, un programma personalizzato di sostegno e inserimento lavorativo, che si articola in una o più delle seguenti alternative:

a) intervento formativo per l'acquisizione di una preparazione professionale propedeutica all'avviamento al lavoro. I programmi relativi sono stabiliti dalle Regioni e attuati direttamente da esse o mediante convenzioni con enti riconosciuti;

b) inserimento presso cooperative integrate, di cui all'articolo 8, presso imprese che attuino convenzioni di riabilitazione, di cui all'articolo 9, o presso strutture per attività protette, di cui all'articolo 10;

c) avviamento al lavoro presso amministrazioni e enti pubblici o imprese private nell'ambito delle quote di riserva del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 11.

6. Al fine di garantire il passaggio dall'una all'altra delle alternative in cui si articola il programma personalizzato di sostegno e inserimento lavorativo e di assicurare il costante adeguamento del programma stesso alle potenzialità del soggetto, il Comitato circoscrizionale, autonomamente o su impulso delle associazioni di cui al comma 7, riesamina periodicamente le proposte di cui al comma 5.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, il Comitato circoscrizionale si avvale delle indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni nazionali di tutela dei disabili nonché da associazioni aventi effettiva rappresentanza degli interessi dei soggetti stessi sul territorio della circoscrizione.

8. Il Comitato circoscrizionale promuove gli opportuni collegamenti con le strutture di servizio sociale pubbliche e private operanti sul territorio che si occupino dei problemi dei disabili. Per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale delle strutture del Servizio sanitario nazionale e dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 6.

(Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili)

1. Presso la Commissione centrale per l'impiego, è istituita una Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili, di seguito denominata «Sottocommissione centrale», nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni riconosciute, a carattere nazionale, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 3;

d) da tre esperti designati dal CNEL. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. La Sottocommissione centrale dura in carica tre anni.

3. La Sottocommissione centrale è convocata dal presidente, almeno una volta ogni sei mesi, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Sottocommissione centrale esprime pareri:

a) alla Commissione centrale per l'impiego, su questioni di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili e del sostegno delle fasce sociali deboli, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale;

b) al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri e delle modalità relative:

1) agli esoneri e alle compensazioni di cui all'articolo 14;

2) al funzionamento del Fondo occupazione disabili;

3) al rimborso delle spese per la trasformazione del posto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

Art. 7.

(Intervento formativo)

1. L'attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale dei disabili è regolata dall'articolo 17 della «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Art. 8.

(Cooperative integrate)

1. Lo Stato e le Regioni favoriscono la istituzione e lo sviluppo di cooperative integrate di produzione, lavoro e servizi che si prefiggano come scopo la formazione e l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera *b*), secondo la normativa di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 9.

(Convenzioni d'integrazione lavorativa)

1. Le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali o loro consorzi e le comunità montane, le unità sanitarie locali nonché le istituzioni, fondazioni o associazioni private, da un lato, e le imprese private o enti pubblici economici dall'altro, possono stipulare convenzioni di integrazione lavorativa aventi per oggetto l'impiego, anche a tempo parziale, da parte dell'impresa di disabili con una residua capacità lavorativa inferiore al 30 per cento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera *b*). L'ammontare degli oneri sociali è a carico delle amministrazioni pubbliche, istituzioni, fondazioni o associazioni private che propongono la stipulazione della convenzione. Del pari, a carico degli stessi soggetti è un importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione mensile di ciascuna persona impiegata in base alla convenzione.

2. Le convenzioni di integrazione lavorativa sono stipulate davanti al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono approvate dalla Commissione regionale per l'impiego e debbono:

- a*) prevedere una durata massima di trenta mesi, nonché la possibilità di rinnovo per una sola volta;
- b*) descrivere le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- c*) indicare le forme di sostegno e consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
- d*) al fine di verificare il buon andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa si prevedono verifiche semestrali da parte degli enti pubblici preposti.

3. Durante l'attuazione della convenzione di riabilitazione, il disabile resta iscritto nelle liste di collocamento, ma non può essere altrimenti avviato al lavoro. Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro che procede alla assunzione a tempo indeterminato del lavoratore deve darne comunicazione entro quindici giorni alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio.

4. I datori di lavoro possono computare nella quota d'obbligo i disabili assunti con le convenzioni di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Attività protette)

1. I soggetti pubblici e privati non aventi fine di lucro possono organizzare, anche mediante consorzi, strutture per attività protette che garantiscano posti di lavoro particolarmente attrezzati per la valorizzazione delle capacità lavorative dei disabili. Finalità di tali strutture è quella di migliorare la formazione professionale dei disabili valorizzando le attitudini per favorirne l'inserimento nelle attività produttive.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b), nelle strutture per attività protette sono avviati al lavoro, per periodi transitori, disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

3. Il Comitato circoscrizionale, sulla base delle verifiche periodiche di cui all'articolo 5, comma 6, propone alla Commissione circoscrizionale per l'impiego il tipo di reinserimento lavorativo dei disabili inseriti nelle strutture per attività protette, secondo le indicazioni di cui all'articolo 5 medesimo.

4. I disabili inseriti nelle strutture per attività protette percepiscono un salario pari al 90 per cento del normale trattamento retributivo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi per la categoria di appartenenza. Il trattamento corrisposto è a carico del Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), nella misura del 40 per cento.

5. L'organizzazione di attività protette è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata su domanda da presentare alla regione di appartenenza. La regione, prima di autorizzare la richiesta, dovrà assumere il parere della Commissione Regionale per l'Impiego.

6. Ai soggetti che organizzano strutture per attività protette sono erogati, a domanda, contributi a fondo perduto per le spese di impianto, nella misura determinata con il provvedimento di cui al precedente comma a carico del Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d).

7. Per i soggetti che organizzano strutture per attività protette il numero dei disabili da assumere in base alle quote di riserva di cui all'articolo 11, per proprie attività diverse da quelle di cui al presente articolo, si riduce di due unità per ogni disabile inserito in dette strutture. Nei casi di consorzio, quest'ultimo indica quale tra gli enti consorziati beneficia della riduzione.

8. Le Commissioni regionali per l'impiego effettuano, attraverso gli Ispettorati del lavoro, verifiche ed accertamenti sulle condizioni di lavoro nelle strutture per attività protette e sull'attitudine delle stesse a perseguire gli scopi di cui al comma 1.

Art. 11.

(Quote di riserva del collocamento obbligatorio)

1. I disabili per i quali il Comitato circoscrizionale ha deciso l'avviamento al lavoro vengono inseriti nelle amministrazioni ed enti pubblici e nelle imprese private con i criteri e le modalità di cui ai seguenti commi:

2. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, i quali abbiano complessivamente più di 25 dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per una aliquota complessiva del 7 per cento del personale. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I datori di lavoro di cui al comma 2 effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 21, ovvero con le modalità previste dall'articolo 16 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987.

4. Le imprese private e gli enti pubblici economici che abbiano più di 25 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle misure seguenti:

- a) da 26 a 36 dipendenti: una unità;
- b) oltre 36 dipendenti: il 7 per cento degli addetti.

5. Per il computo di cui al comma 5, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

6. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 5, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi dello stesso comma 5, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale o con contratto a termine, e per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori che ne sono soci. Agli stessi effetti, fino al 31 dicembre 1993, non sono computabili i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; a decorrere dal 1° gennaio 1992 detti lavoratori sono computati nella misura del 50 per cento.

7. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una capacità di lavoro residua non superiore al 20 per cento, o, se invalido di guerra o per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria.

8. I lavoratori disabili utilizzati previo loro consenso in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

Art. 12.

(Denunce dei datori di lavoro)

1. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, ogni sei mesi, agli organi di cui al comma 3, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale alle proprie dipendenze, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione;

c) in relazione ai posti disponibili per i soggetti di cui alla presente legge, l'indicazione delle mansioni e delle condizioni in cui si svolge il lavoro cui gli avviati al lavoro potranno essere adibiti.

2. La denuncia ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, per le amministrazioni ed enti pubblici.

3. La denuncia deve essere inviata:

a) dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici:

1) se aventi sedi in una sola provincia, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

2) se aventi sedi in più province della stessa regione, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

3) se aventi sedi in più regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) dalle imprese private e dagli enti pubblici economici, alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, distintamente per ciascuna unità produttiva. Inoltre, se aventi unità produttive in più circoscrizioni, complessivamente:

1) all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano in circoscrizioni diverse della stessa provincia;

2) all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano province diverse della stessa regione;

3) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativamente alle unità produttive che si trovano in regioni diverse.

4. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a fornire, a richiesta, alle associazioni a carattere nazionale aventi personalità giuridica che esercitano funzioni di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui all'articolo 3 copia dei prospetti di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese private e gli enti pubblici economici possono essere autorizzati, su loro motivata e documentata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al

collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Tale compensazione dovrà realizzarsi con i seguenti criteri:

a) per ogni azienda che abbia unità produttive in più di una Circostrizione della medesima provincia con un numero di dipendenti tra 5 e 10, la compensazione potrà essere richiesta solo a livello provinciale;

b) per ogni azienda che abbia più unità produttive in più province della medesima Regione e che il numero dei dipendenti è tra le 5 e 10 unità, la compensazione potrà essere richiesta solamente a livello regionale;

c) per ciascuna azienda che abbia unità produttive in più regioni e che il numero dei dipendenti non superi le 15 unità, la compensazione potrà essere richiesta a livello nazionale.

6. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tenere conto, oltre che delle effettive necessità del datore di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate.

Art. 13.

(Norme particolari)

1. Le norme concernenti le quote di riserva di cui all'articolo 11 non si applicano - in considerazione del valore sociale delle finalità perseguite - alle attività che, escludendo ogni scopo di lucro, si svolgano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione nonché della promozione della ricerca e della cultura.

2. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi, il calcolo dell'aliquota di cui all'articolo 11 tiene conto del solo personale tecnico e operativo, con esclusione di quanti svolgano funzioni dirigenti o ricoprano cariche elettive, ancorchè retribuite.

3. I datori di lavoro di cui al presente articolo che volontariamente assumano lavoratori disabili possono accedere agli elenchi di cui all'articolo 4 mediante richiesta nominativa e fruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 19.

Art. 14.

(Esoneri parziali e compensazioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per l'impiego, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo occupazione disabili un contributo esonerativo annuale per ciascuna unità non assunta pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria determinato ai sensi dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, e commisurato ad anno.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

4. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, per i periodi di tempo durante i quali non risulta soddisfatta la quota di riserva di cui all'articolo 11, i datori di lavoro di cui al comma 2 sono tenuti a versare al Fondo occupazione disabili, per ciascun lavoratore non occupato ed in proporzione alle giornate di mancata occupazione, un contributo compensativo nella misura di lire 600.000, rapportata a mese. Il versamento del contributo non esonera comunque il datore di lavoro dall'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11.

5. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo e al Fondo di cui al successivo articolo 18.

6. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui ai commi 2 e 5, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino al massimo del 5 per cento per ogni mese di ritardo e la riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti per i contributi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Gli importi dei contributi di cui ai commi 2 e 5 sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 15.

(Sospensione degli obblighi di assunzione)

1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

2. Anche al di fuori dei casi previsti al comma 1, la temporanea sospensione degli obblighi può essere richiesta dai datori di lavoro, in

presenza di situazioni di particolare gravità, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide sentita la Commissione regionale per l'impiego e previo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro. La durata della sospensione non può eccedere i dodici mesi.

3. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1 procedano al licenziamento collettivo dei dipendenti, il numero dei disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

Art. 16.

(Assunzioni)

1. L'assunzione al lavoro si considera avvenuta all'atto della presentazione del disabile nella azienda alla quale è stato avviato.

2. La mancata presentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avviamento al lavoro costituisce rinuncia allo stesso se non giustificata.

3. Anche in deroga alle vigenti disposizioni, le imprese private e gli enti pubblici economici possono avanzare richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori con una residua capacità lavorativa non superiore al 30 per cento che risultino di difficile collocazione o provenienti da corsi di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 17.

(Modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro)

1. Ai lavoratori assunti a norma dell'articolo 11 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Nel corso del rapporto di lavoro di cui al comma 1, il datore di lavoro può chiedere al comitato circoscrizionale che sia accertato se siano insorte condizioni che rechino pregiudizio alle persone o alle cose. Il comitato esprime il suo motivato parere entro quindici giorni dalla richiesta indicando le misure da adottarsi per rimuovere le cause di difficoltà ed i rischi. Qualora il comitato accerti l'impossibilità di introdurre misure correttive, il rapporto di lavoro può esser risolto secondo la disciplina dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

3. Il disabile o l'associazione o ente cui lo stesso conferisca mandato possono richiedere al comitato circoscrizionale l'accertamento della compatibilità delle mansioni affidate con le condizioni di salute, quale risultante dalla procedura di cui all'articolo 5. Nel caso in cui il comitato accerti l'incompatibilità delle mansioni, il datore di lavoro è tenuto, entro i limiti di cui all'articolo 2103 del codice civile, alla variazione delle mansioni affidate.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. Qualora sia stato previsto il patto di prova, non può costituire motivo di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova la minore capacità o il minore rendimento del lavoratore che siano riferibili alla menomazione di cui è portatore.

6. La Commissione circoscrizionale per l'impiego dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento del lavoratore per il periodo di almeno 6 mesi che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reinscrizione.

Art. 18.

(Fondo occupazione disabili)

1. È iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il «Fondo occupazione disabili».

2. Il Fondo, amministrato da un Comitato nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composto in modo che vi siano rappresentati i lavoratori, i datori di lavoro e i disabili, ha lo scopo di contribuire al perseguimento delle finalità della presente legge.

3. Il Fondo eroga:

- a) contributi per gli interventi formativi di cui all'articolo 7;
- b) contributi alle cooperative integrate di cui all'articolo 8;
- c) quote di trattamento retributivo e contributi per le spese di impianto delle strutture per attività protette, di cui all'articolo 10;
- d) agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo 19.

4. Al Fondo vengono destinate le risorse derivanti:

- a) dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 5;
- b) dai pagamenti a titolo di sanzione amministrativa di cui all'articolo 14, comma 7, e all'articolo 20;
- c) dall'apporto, a carico del bilancio dello Stato, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in accordo con le regioni stabilisce le norme relative alla composizione del comitato di cui al comma 2, alle erogazioni di cui al comma 3, nonché le altre norme necessarie per il funzionamento del Fondo nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26.

Art. 19.

(Agevolazioni ed incentivi)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, le cooperative integrate, nonché i soggetti indicati all'articolo 13, comma 3, possono chiedere:

a) la fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa compresa tra il 20 ed il 40 per cento;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con capacità lavorativa residua inferiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso, erogato dal Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione. La misura del rimborso è determinata dal comitato di cui all'articolo 18, comma 2, sulla base di una istruttoria compiuta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, secondo criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 27.

2. Il Comitato di amministrazione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 2, determina annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

3. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge, il Fondo opera in base ad una disponibilità convenzionale di 30 miliardi annui, accordando i benefici della fiscalizzazione in via esclusiva alle imprese private ed enti pubblici economici che assumano soggetti disabili di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in soprannumero rispetto alle quote di riserva di cui all'articolo 11, n. 4.

Art. 20.

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 12, sono soggetti a titolo di sanzione amministrativa al pagamento di una somma di lire 1 milione per ritardata denuncia maggiorata di lire 100 mila per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ne rifiutino l'inserimento in azienda, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma pari al doppio del salario contrattuale dovuto ai lavoratori per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'Ispettorato provinciale del lavoro e della massima occupazione.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al Fondo occupazione disabili.

5. Le richieste di avviamento al lavoro e il rilascio di nulla-osta per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ordinario devono contenere l'indicazione della data dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 12. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto divieto agli organi collocatori di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, di rilasciare nulla-osta per assunzioni ordinarie in difetto di tale indicazione.

6. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti norme sul pubblico impiego.

7. Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti, qualunque ne sia il motivo, non coperta l'aliquota d'obbligo, il datore di lavoro è tenuto al versamento, al Fondo di cui all'articolo 18, di una sanzione pari alla retribuzione giornaliera spettante all'operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici privati, moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che risultano non occupati nella medesima giornata. La predetta somma viene versata entro la data di presentazione della denuncia annuale di cui all'articolo 12 e copia della ricevuta del relativo versamento viene allegata alla denuncia.

Art. 21.

(Concorsi)

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi Amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

3. Per la partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego l'età massima è elevata per tutti i soggetti tutelati dalla presente legge a 45 anni, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

4. Ai disabili che ne facciano specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, l'amministrazione o l'ente pubblico fornisce le necessarie attrezzature tecniche, predisponendo ogni altro accorgimento affinché il concorrente possa partecipare, in condizioni di effettiva parità con gli altri concorrenti, alle prove pratiche scritte ed orali, anche nel caso che l'interessato non sia in grado, per deficit motori, di firmare o scrivere di proprio pugno.

5. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purchè siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 11.

Art. 22.

(Tutela di alcune fasce sociali deboli)

1. All'articolo 25, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti ulteriori lettere:

d) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o divenuti permanentemente invalidi per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

e) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

f) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

g) i profughi cittadini italiani.

2. Gli appartenenti alle lettere e) ed f) del precedente comma acquisiscono precedenza su ogni altra categoria inclusa nel citato articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa ivi richiamata si estende ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali e i correlati profili professionali corrispondenti alle *ex* carriere direttive e di concetto, con riserva di una quota del 5 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggi valgono le precedenzae stabilite dall'articolo 5 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, operante con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 23.*(Disposizioni transitorie)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti negli elenchi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio conservano il diritto all'iscrizione.

2. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio, sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

Art. 24.*(Regioni a statuto speciale)*

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali Regioni e province adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono principi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 25.*(Copertura finanziaria)*

1. È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi annui per gli anni 1992, 1993 e 1994 da ripartire per ciascun anno secondo le seguenti finalità:

a) lire 6 miliardi per la costituzione ed il finanziamento dei Comitati circoscrizionali di cui all'articolo 5;

b) lire 3,5 miliardi da assegnare al Fondo occupazioni disabili di cui all'articolo 18, per contributi , per interventi formativi di cui alla lettera a) del citato articolo;

c) lire 3,5 miliardi da assegnare al Fondo occupazione disabili di cui all'articolo 18 per contributi alle cooperative integrate di cui alla lettera b) del citato articolo;

d) lire 7 miliardi da assegnare al Fondo occupazione disabili di cui all'articolo 18 per quote di trattamento retributivo e contributi per spese di impianti per le strutture per l'attività protetta di cui alla lettera c) del citato articolo;

e) lire 30 miliardi da assegnare al Fondo occupazione disabili di cui all'articolo 18 per i finanziamenti di agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo 19.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 50 miliardi per gli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Collocamento obbligatorio».

Art. 26.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego e la Sottocommissione centrale, vengono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Art. 27.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati: la legge 2 aprile 1968, n. 482; l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ogni altra disposizioni incompatibile con la presente legge.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

312ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio ed il sottosegretario di Stato per l'Ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 86/278/CEE, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (R 144, C 13ª)
(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e del combinato disposto degli articoli 139-bis e 144 comma 3 del Regolamento: favorevole condizionato)

Il relatore, senatore NEBBIA, rileva che vi sono notevoli disparità tra lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva e il testo della direttiva stessa. Ad esempio, tale contrasto emerge nella definizione del fango stabilizzato e del fango trattato.

Per quanto concerne l'articolo 10, fa poi osservare che appare troppo lungo l'intervallo di tre anni fra le successive analisi dei terreni nei quali vengono applicati i fanghi di depurazione e suggerisce che tale intervallo sia ridotto ad un anno.

Propone, quindi, l'emissione di un parere favorevole a condizione che il decreto sia reso più omogeneo con le indicazioni della direttiva e che sia abbreviato il termine di tre anni previsto per le analisi dall'articolo 10.

Senza discussione, la Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore Nebbia di redigere un parere favorevole con le condizioni da lui stesso indicate.

Schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive 73/405/CEE, 82/242/CEE e 82/243/CEE, in materia di biodegradabilità dei tensioattivi anionici (R 144, C 13^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e del combinato disposto degli articoli 139-bis e 144 comma 3 del Regolamento: contrario)

Il relatore, senatore NEBBIA, osserva che esistono in commercio quattro tipi di tensioattivi: gli anionici, i non ionici, i cationici e gli anfoteri. La direttiva CEE del 1973 stabiliva per tutti la biodegradabilità non inferiore al 90 per cento. L'Italia, con la legge n. 136 del 1983, ha recepito tale direttiva innalzando la biodegradabilità dei tensioattivi al 90 per cento. Successivamente, la direttiva della CEE del 1982 ha abbassato il tasso minimo di biodegradabilità, per i soli tensioattivi anionici, all'80 per cento. Ora, lo schema di decreto è volto a fissare il tasso di biodegradabilità nella misura minima dell'80 per cento non solo per i tensioattivi anionici, ma anche per quelli non ionici, dei quali la direttiva non si occupa e il cui tasso di biodegradabilità, alla luce delle norme comunitarie in vigore, resta quindi fissato al 90 per cento.

Il relatore Nebbia, ritenuto, per i motivi su esposti, che lo schema di decreto sia in contrasto con le direttive comunitarie, propone l'espressione di un parere contrario.

La Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al relatore Nebbia di redigere un parere contrario, con le motivazioni da lui addotte.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 79/923/CEE, concernente la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (R 144, C 13^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e del combinato disposto degli articoli 139-bis e 144 comma 3 del Regolamento: contrario)

Il relatore, senatore NEBBIA, dopo aver rilevato il grandissimo ritardo con cui viene recepita questa direttiva, esprime taluni rilievi.

In particolare, secondo l'articolo 4, risulterebbero idonee alla molluschicoltura le acque anche quando soltanto il 75 per cento dei campioni analizzati sono conformi ai parametri indicati nell'allegato 1. A suo giudizio, tale valore appare troppo basso.

Sempre all'articolo 4, si parla di «accertamenti» della qualità delle acque, di «autorizzazione» all'esonero dal campionamento periodico e di «definizione» dell'ubicazione delle stazioni di prelievo dei campioni senza che siano indicate le autorità competenti a svolgere queste attività amministrative. A norma dell'articolo 5, poi, sono affidate al Ministero dell'ambiente le funzioni di indirizzo e a tale dicastero, di concerto con quelli della sanità e dell'industria, sono invece affidate le funzioni di determinazione dei valori limite, senza che sia specificata l'autorità a cui siano attribuite le prescrizioni in precedenza ricordate.

Appare inoltre priva di ragionevolezza l'affermazione, contenuta sempre nell'articolo 5, secondo cui la riduzione della sequenza dei campionamenti è ammessa quando la qualità delle acque sia sensibil-

mente superiore a quella prevista dall'articolo 4. Non si comprende, infatti, il significato dell'espressione «sensibilmente superiore».

I predetti rilievi, che si aggiungono ad altre lacune dello schema di decreto, suggeriscono, ad avviso del relatore, l'esigenza di esprimere un parere contrario.

Dopo un breve intervento del senatore BOATO (che si associa alla proposta del relatore) la Commissione conferisce a quest'ultimo il mandato di redigere un parere contrario, per i motivi da lui evidenziati.

IN SEDE DELIBERANTE

**Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (2372-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e approvazione)**

Prosegue la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Ha la parola il senatore BOATO, il quale ritiene che il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, appare sostanzialmente migliorato rispetto al testo accolto in prima lettura dal Senato.

In particolare, può essere giudicata soddisfacente l'elencazione delle priorità nella destinazione dei fondi contenuta nell'articolo 3, nonché la normativa, recata dall'articolo 4, relativa alla prevenzione dell'inquinamento.

In termini generali, il disegno di legge segna una positiva inversione di tendenza rispetto alla normativa sin qui vigente per Venezia, anche se potrebbe essere ulteriormente migliorato. A tale riguardo, dà conto di taluni emendamenti (1.1, 1.0.1, 2.0.1, 3.0.1, 5.1, 5.0.1, 8.0.1 e 8.0.2), da lui presentati.

Il senatore Boato esprime poi notevoli perplessità sulla norma relativa alla copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, sia perchè gli stanziamenti appaiono complessivamente insufficienti, sia per quanto attiene all'utilizzazione della formula dei limiti di impegno, che appare non del tutto conforme con l'articolo 81 della Costituzione.

Il Presidente PAGANI dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, il relatore FABRIS osserva che il provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, può essere giudicato soddisfacente. Per quanto concerne gli emendamenti testè illustrati dal senatore Boato, pur apprezzandone il fondamento ed il contenuto, si dichiara ad essi contrario in quanto debbesi ritenere prevalente l'esigenza di una approvazione definitiva del provvedimento prima dell'imminente scioglimento delle Camere.

Il sottosegretario D'AMELIO fa presente che il Governo sarebbe tendenzialmente favorevole agli emendamenti del senatore Boato, che

sono ispirati ad una logica assolutamente condivisibile. Peraltro, per le medesime considerazioni testè svolte dal relatore, è costretto, in questa fase, ad esprimere un parere contrario. Ciò non impedisce, ovviamente, il varo di una legge organica sulla materia nella prossima legislatura.

Si passa all'esame dell'articolato.

L'emendamento 1.1 viene respinto. Successivamente, con l'astensione dichiarata dai senatori BOATO e NEBBIA e dopo un annuncio di voto favorevole del senatore ANDREINI, viene approvato l'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 1.0.1, dopo una dichiarazione di astensione del senatore ANDREINI e un annuncio di voto favorevole del senatore NEBBIA, risulta respinto.

Il Presidente PAGANI avverte che l'altro ramo del Parlamento ha soppresso l'articolo 2 del testo approvato in prima lettura dal Senato. Poichè nessuno ne chiede il reinserimento, si passa all'articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che viene accolto con l'astensione dichiarata dal senatore BOATO.

Successivamente, risulta respinto l'emendamento 2.0.1.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori BOATO, NEBBIA e ANDREINI, risulta poi approvato l'articolo 3, come modificato dalla Camera dei deputati.

Dopo annunci di voto favorevole dei senatori BOATO e NEBBIA, è respinto l'emendamento 3.0.1.

Viene poi approvato, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore BOATO, l'articolo 4, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il Presidente PAGANI avverte che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 5 del testo approvato dal Senato, la cui normativa è stata già esaminata in sede di votazione dell'articolo 2.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 5 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori NEBBIA e BOATO, viene respinto l'emendamento 5.1 e, successivamente, con l'astensione del senatore Boato e l'annuncio di voto favorevole del senatore ANDREINI, è approvato l'articolo 5, nel testo della Camera dei deputati.

I senatori BOATO e NEBBIA annunciano il loro voto favorevole sull'emendamento 5.0.1, che, posto ai voti, risulta respinto.

Viene quindi approvato, dopo annunci di astensione dei senatori BOATO e NEBBIA, l'articolo 6, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il Presidente PAGANI avverte che l'articolo 6 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento. Peraltro, la normativa da esso recata è stata già esaminata in sede di trattazione dell'articolo 2.

I senatori BOATO e NEBBIA annunciano la loro astensione sull'articolo 7 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Detto articolo, dopo un annuncio di voto favorevole del senatore ANDREINI, risulta approvato.

Dopo annunci di voto contrario dei senatori BOATO e NEBBIA, viene poi approvato l'articolo 8 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 7 di quello approvato in prima lettura dal Senato.

Successivamente, dopo annunci di voto favorevole dei senatori BOATO e NEBBIA e contrario del senatore ANDREINI, viene respinto l'emendamento 8.0.1.

I senatori BOATO e NEBBIA si pronunciano favorevolmente sull'emendamento 8.0.2, che, posto ai voti, è respinto.

Il Presidente PAGANI avverte che la Camera dei deputati ha soppresso gli articoli da 8 a 12 del testo approvato in prima lettura dal Senato, nonché la Tabella che era riferita all'articolo 9. Poiché nessuno chiede la reintroduzione di queste disposizioni, si passa all'articolo 9 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che, posto ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore ANDREINI dichiara il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, in quanto il provvedimento contiene taluni aspetti positivi, migliora la previgente normativa e merita di essere urgentemente approvato in via definitiva. Tuttavia, giudica indifferibile il varo di una normativa organica sulla materia, nella prossima legislatura.

Il senatore NEBBIA annuncia la propria astensione, giudicando esigui i finanziamenti, impropria la copertura finanziaria ed essendo dell'avviso che il provvedimento poteva comunque essere migliorato ulteriormente in questa sede.

Il senatore BOATO dichiara l'astensione del Gruppo federalista europeo ecologista, per i motivi da lui illustrati nel corso della discussione generale.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore FABRIS per il Gruppo democristiano e del Presidente PAGANI per quello socialdemocratico, viene infine posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 9,50.

313ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini, per i lavori pubblici D'Amelio e per il bilancio e la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Geremicca ed altri: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715), approvato dalla Camera dei deputati

Fabbi ed altri: Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728

Azzarà ed altri: Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876)

Boato ed altri: Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033)

Golfari e Patriarca: Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034)

Petrara ed altri: Interventi connessi alle iniziative industriali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107)

Bosco ed altri: Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (3112)

ed emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente PAGANI sospende la seduta, stanti le concomitanti votazioni in Assemblea.

(La seduta sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 17,30).

Il relatore BOSCO illustra l'emendamento 2.1/7 ed esprime parere favorevole agli emendamenti 2.1/5 e 2.1/1; parere contrario invece è espresso sugli emendamenti 2.1/3, 2.1/6, 2.1/4 e 2.1/2.

Il sottosegretario PICANO si uniforma ai pareri espressi dal relatore, esprimendosi altresì a favore degli emendamenti 2.1/7 e 2.1.

Con il voto favorevole del senatore FLORINO, è respinto l'emendamento 2.1/3. La Commissione approva quindi l'emendamento 2.1/5, mentre respinge l'emendamento 2.1/6.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 2.1/1, mentre è respinto l'emendamento 2.1/4.

La Commissione approva l'emendamento 2.1/7; indi, con il voto favorevole del senatore PETRARA, è respinto l'emendamento 2.1/2, mentre è approvato l'emendamento 2.1 nel testo emendato.

Con il parere favorevole del sottosegretario PICANO, l'emendamento 3.1 del senatore BOSCO è approvato dalla Commissione.

Il relatore BOSCO esprime parere contrario agli emendamenti 4.2, 4.1/6, 4.1/4, 4.1/2, 4.1/3 e 4.1/5; esprime invece parere favorevole all'emendamento 4.1/1, ove riformulato eliminando la cifra di 200 miliardi. Il senatore PETRARA accoglie l'invito, riformulando l'emendamento 4.1/1 nel senso richiesto.

Dopo che il sottosegretario PICANO si è uniformato ai pareri del relatore, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 4.1, l'emendamento 4.2 è respinto dalla Commissione, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FLORINO ed astensione del presidente PAGANI.

È quindi approvato l'emendamento 4.1/1, nel suo nuovo testo, risultando precluso l'emendamento 4.1/6.

Con il voto favorevole dei senatori PETRARA e TRIPODI e con l'astensione dichiarata dal presidente PAGANI, gli emendamenti 4.1/2 e 4.1/4, di contenuto identico, sono respinti dalla Commissione in un'unica votazione.

Con il voto favorevole dei senatori PETRARA e TRIPODI, gli emendamenti 4.1/3 e 4.1/5, di contenuto identico, sono respinti dalla Commissione in un'unica votazione.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 4.1 nel testo emendato.

Con il parere favorevole del relatore BOSCO e del sottosegretario PICANO, è poi approvato l'emendamento 4.0.1; previo parere contrario del relatore BOSCO e del sottosegretario PICANO, il senatore FLORINO ritira l'emendamento 4.0.2, aggiungendo firma all'emendamento 4.0.3, che dà per illustrato.

Il relatore BOSCO sottolinea la diversità tra la formulazione dell'articolo 3 dell'ultima legge su Venezia e la norma proposta con l'emendamento 4.0.3: le necessità di riattare le abitazioni nel centro storico della laguna veneta non sono comparabili con la situazione abitativa di Napoli, pur essendo quest'ultima di gravità estrema. Invita pertanto i proponenti a riformulare l'emendamento riducendo a 12 mesi il termine di proroga degli sfratti; sottopone peraltro all'attenzione della Commissione la necessità di limitare al solo comune di Napoli l'ambito di applicazione della norma.

I senatori CONDORELLI e PATRIARCA aggiungono la propria firma all'emendamento 4.0.3, dissentendo dall'invito a delimitare geograficamente la sua applicazione; il presidente PAGANI condivide il rilievo sull'eccessiva durata del blocco degli sfratti, in considerazione delle possibili censure della Corte Costituzionale. Accoglie quindi l'invito a ridurre a 12 mesi il termine della proroga.

Aderiscono alla riformulazione anche i senatori PETRARA e FLORINO, mentre il sottosegretario PICANO esprime parere contrario sottolineando il pericolo di creare un precedente per le altre situazioni di grave tensione abitativa.

Con l'astensione dichiarata dai senatori TRIPODI e FABRIS, previo parere favorevole del relatore BOSCO, l'emendamento 4.0.3 come riformulato è approvato dalla Commissione.

Con il parere favorevole del sottosegretario PICANO, è poi approvato l'emendamento 5.1 del relatore BOSCO.

Il relatore BOSCO illustra le proposte di coordinamento nn. 1 e 2, che previo parere favorevole del sottosegretario PICANO, sono approvate dalla Commissione con distinte votazioni.

Il presidente PAGANI, in attesa del parere della 5^a Commissione permanente sul testo in esame, propone il rinvio del seguito dell'esame congiunto ad altra seduta, anche in considerazione dell'avvenuta rinuncia all'incarico di correlatore del senatore Cutrera, presentatore di emendamenti al titolo II concernente la ricostruzione industriale delle zone terremotate.

A tale materia attiene anche l'emendamento integralmente sostitutivo del senatore CARDINALE, che ne reclama l'esame ricordando che esso ha ricevuto il parere positivo della 5^a Commissione permanente, nell'analoga formulazione rinviata dall'Assemblea.

Il senatore PETRARA richiede che comunque si pronunci la Commissione anche sul titolo II, mentre il relatore BOSCO sottolinea i diversi termini di urgenza esistenti tra le due parti del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati (R 144, C 13^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e del combinato disposto degli articoli 139-bis e 144 comma 3 del Regolamento: favorevole condizionato)

Il relatore senatore BOSCO rileva preliminarmente come lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione non realizzi una interpretazione del tutto corretta delle direttive da recepire. Il testo del decreto dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto di una serie di osservazioni che passa ad illustrare dettagliatamente.

In particolare all'articolo 1 andrebbe aggiunto un terzo comma teso a far sì che alla raccolta, immagazzinaggio e trasporto degli oli usati fino al momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione si applichino le norme in vigore per i rifiuti.

All'articolo 2 occorrerebbe aggiungere un punto relativo alla classificazione dell'olio usato come rifiuto in quanto la direttiva comunitaria afferma che gli oli usati non costituiscono una materia prima secondaria da immettere nel circuito produttivo, ma piuttosto un rifiuto da eliminare, mentre le attività di rigenerazione e combustione sono definite chiaramente dalla direttiva come «modalità di eliminazione di rifiuti». Inoltre allo stesso articolo 2 andrebbe indicato che l'importazione e l'esportazione degli oli usati sono soggette alle norme che disciplinano l'importazione ed esportazione dei rifiuti; di fatto la norma così come proposta appare inapplicabile in quanto l'olio usato non ha una propria classificazione doganale, ma viene considerato olio lubrificante, soggetto quindi ai gravami di imposta ed ai limiti di circolazione previsti per questi ultimi.

L'articolo 5 comma 4 dovrebbe essere riformulato in modo che l'attività prevista per il consorzio sia sostitutiva di quella esercitata dalle imprese autorizzate ai sensi del comma 1. In mancanza di condizioni e precisazioni si potrebbe instaurare di fatto un inutile nuovo carrozzone, mentre la Comunità pretende addirittura la libertà di accesso ai raccoglitori di altri Paesi.

All'articolo 9 comma 1 il testo andrebbe modificato integrando ai fini dell'individuazione delle imprese autorizzate il riferimento al DPR 24 maggio 1988 n. 203 con il riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto. Il mancato richiamo a tale articolo, infatti, ingenera il fondato dubbio che le attività di combustione non siano sottoposte alle procedure di garanzia da esso stabilite. Il sistema previsto di silenzio-assenso per l'utilizzo dell'olio usato come combustibile contrasta con tutte le norme comunitarie e con l'ordinamento giuridico in materia di trattamento di rifiuti ed è inammissibile in una attività

estremamente pericolosa, capace di creare situazioni di rischio per la salute e per l'ambiente. Esiste anche la possibilità che l'olio usato possa divenire un veicolo per lo smaltimento economico di sostanze inquinanti tossico-nocive. Il termine di dieci giorni per l'autorizzazione concesso alle Regioni, appare poi palesemente insufficiente e dovrebbe essere ampliato ad almeno due mesi. Quanto al comma 2 dell'articolo 9 esso andrebbe modificato nel senso di prevedere il divieto alla combustione di oli usati in impianti di potenzialità termica inferiore a 10 MW. Il valore di 6 MW previsto dal decreto, infatti, come sostenuto dallo stesso Ministero della sanità, autorizzerebbe di fatto l'impiego di oli usati in una miriade di piccoli forni per conglomerati bituminosi le cui caratteristiche escludono una qualsiasi tutela ambientale. Occorrerebbe inoltre prevedere che ogni singola partita di olio usato sia analiticamente controllata da parte di laboratori autorizzati per accertare che siano escluse presenze di sostanze pericolose per l'ambiente - come il PCB (policlorobifenil) - che la classificherebbero «rifiuto tossico-nocivo». Il problema del PCB riveste carattere di estrema importanza e delicatezza in quanto, mancando condizioni adeguate di combustione, si possono generare diossine ed altre sostanze cancerogene. È opportuno pertanto che, anticipando normative comunitarie già annunciate ed in vigore in altri Stati europei, anche l'ordinamento italiano preveda il divieto assoluto di combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT (policlorotrifenil).

L'articolo 11 comma 1, poi, andrebbe modificato in modo da prevedere la partecipazione al consorzio obbligatorio degli oli usati in posizione paritetica tra loro di due categorie di soggetti, una comprendente tutte le imprese che producono oli base rigenerati e l'altra tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Il testo del comma 1 nello schema di decreto sottoposto al Parlamento appare infatti in contrasto con le finalità perseguite di creare un regime di equilibrio tra le varie parti interessate al problema dello smaltimento degli oli usati; eccede i limiti della delega, ed è conseguentemente suscettibile di contestazione di illegittimità. Assicurando l'equilibrio e la partecipazione paritetica delle parti, i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche costituirebbero la componente mediatrice obiettiva degli interessi in gioco. Il comma 10 del medesimo articolo 11, infine, andrebbe eliminato, in quanto appare assolutamente improprio definire per legge il prezzo dell'olio usato che deve essere lasciato al mercato o ad un sistema amministrativo e può comportare a seconda delle qualità, anche costi di smaltimento.

Il senatore FABRIS, dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia e approfondita analisi dello schema di decreto testè effettuata, afferma di condividere appieno le osservazioni da lui formulate.

Ritiene, inoltre, che nel parere della Commissione dovrebbe essere inserita una ulteriore osservazione concernente l'articolo 6 comma 3, dal quale sarebbe opportuno eliminare la lettera c), considerato che l'installazione a titolo gratuito di impianti di stoccaggio di oli usati presso gli operatori che esercitano la sola vendita senza sostituzione dell'olio penalizzerebbe quegli operatori che - come i distributori di carburanti - hanno investito o devono investire per effettuare la vendita

(con o senza sostituzione), incentiverebbe il «fai da te» in netta controtendenza con quanto avviene all'estero, e determinerebbe in concreto un minor controllo sull'eliminazione dell'olio usato.

Il senatore PETRARA, a nome del Gruppo comunista-PDS manifesta un giudizio negativo sullo schema di decreto di recepimento delle direttive comunitarie in esame; si tratta di un provvedimento che andrebbe completamente modificato e sul quale la sua parte politica ritiene si debba esprimere parere contrario.

Dopo che il relatore BOSCO ha dichiarato di fare proprie le osservazioni del senatore FABRIS, il presidente PAGANI propone alla Commissione di conferire al relatore medesimo mandato a redigere un parere favorevole condizionato.

Con il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, la proposta è accolta.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente PAGANI annuncia che la seduta notturna di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 19.

EMENDAMENTI

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (2372-B)

Art. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli interventi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, devono essere preventivamente sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale».

1.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 10 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. I comuni di Venezia e di Chioggia hanno la facoltà di esercitare il diritto di prelazione sui beni immobili oggetto di trasferimento di proprietà siti nel comune.

2. Al fine di cui al comma 1 qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, deve essere comunicato dal notaio stipulante almeno sessanta giorni prima della data di stipulazione al sindaco del comune competente per territorio.

3. Il diritto di prelazione di cui al comma 1 deve essere esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto.

4. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione di quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà avvenga a favore di parenti del venditore, in linea diretta o collaterale sino al terzo grado;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore del locatario che abbia la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni;

c) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili destinati ad uso abitativo e non locati, avvenga a favore di soggetti che abbiano la propria residenza o il luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune per territorio da almeno due anni, che non siano proprietari di altri immobili destinati ad uso di abitazione nel medesimo comune e che si impegnino ad adibire l'immobile stesso a propria abitazione.

5. Il diritto di prelazione di cui al presente articolo può essere trasferito alle aziende speciali comunali o al locatario. Ogni atto compiuto in violazione di quanto disposto ai precedenti comma, è nullo. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata dall'ufficio del giudice».

1.0.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga all'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, a norma dei vigenti strumenti urbanistici, o comunque censite come abitazioni dal nuovo catasto edilizio urbano, ubicate in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico e nel centro storico di Chioggia, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del contribuente, possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, il reddito è determinato in misura pari al triplo dei canoni di locazione, in conformità alle leggi vigenti in materia in tale periodo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se le unità immobiliari di cui al medesimo comma sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, purchè non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) alla prima unità immobiliare non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente, ove il contribuente medesimo, od un suo parente in linea retta fino al secondo grado, abbia utilizzato l'unità immobiliare interessata, anche saltuariamente, esercitando un'attività lavorativa stabile, od una regolare attività di studio, nell'ambito del comune in cui è ubicata la predetta unità immobiliare;

b) alle unità immobiliari legittimamente adibite ad usi diversi da quello abitativo, nel rispetto delle prescrizioni dei vigenti strumenti di pianificazione e di ogni provvedimento abilitativo previsto, richiesto e rilasciato;

c) alle unità immobiliari per le quali siano richiesti i previsti provvedimenti abilitativi all'effettuazione di interventi, nonché a quelle per le quali tali provvedimenti siano stati rilasciati, per il periodo di validità dei provvedimenti medesimi, ed altresì, dopo l'ultimazione degli interventi, fino alla data di rilascio dei provvedimenti abilitati all'utilizzazione e per i primi sei mesi da tale data, purchè questi ultimi provvedimenti siano richiesti entro 15 giorni dall'ultimazione degli interventi.

4. Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del comma 1 non si applica nessun'altra vigente disposizione relativa alla determinazione del reddito.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposizione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge: le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo d'imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro sei mesi da tale data.

6. Ai fini della vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti i proprietari o usufruttuari di unità immobiliari ubicate in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sono tenuti a comunicare al sindaco competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge se le unità immobiliari medesime siano adibite a propria abitazione principale, ovvero siano date in locazione, indicando le generalità del locatario, ovvero se sussista una delle condizioni di cui ai commi 2 e 3.

7. Ogni variazione rispetto alla comunicazione di cui al comma 6 deve essere parimenti comunicata al sindaco entro 15 giorni dal suo verificarsi.

8. I contravventori agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 6 e 7 sono puniti con l'ammenda di lire cinque milioni».

2.0.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991,

n. 360, le parole: «fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 789», sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della citata legge n. 360 del 1991, è sostituito dal seguente:

“4. Il comma 2 dell'articolo 3 e dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1984, n. 789, sono abrogati”.

3. Le competenze urbanistiche della Commissione di salvaguardia, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si esercitano dando un parere vincolante, relativamente agli strumenti urbanistici dei comuni presenti nell'ambito comprensoriale definito a norma della legge regionale 8 settembre 1974, n. 49, e cio i comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Capagna, Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Moglioni Veneto».

3.0.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia» aggiungere le seguenti: «e quelli volti al ripristino delle esistenti strutture fognarie nel comprensorio di Venezia ed all'eventuale completamento delle tratte fognaria già iniziate».

5.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il compendio demaniale enominato “Area di S. Basilio” è individuato al foglio 14, mappali 3286, 3884, 3268, 3287, 3288, 5, 2830, 3886, 2744, 3289, 3883, 2822, 3290, 3845, 2748, 2746, 2743, 3289, 2747, 2741, 3291, 2828, 3891, 2650, 3258, 2740, 3294, 3898, 3293, 131, 1238, 1209, 2573, 1205, 1199, 1242, 3297, 3257, 1266, 1270, 3257, 3256, 3296, 3295, 3885, 3283, 3298, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 360, per essere destinato alle finalità di residenza e servizi, per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme destinate al comune per le predette finalità.

2. È altresì trasferito in proprietà al comune di Venezia il compendio demaniale denominato “Forte Gazzera” e individuato al foglio 10 del Catasto Urbano del comune di Venezia, mappali «A» e

numero 136, 147, 148, 149, di Venezia ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 360, per essere destinato a parco pubblico e servizi. Per il corrispettivo fissato per il rasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le prdette finalità».

5.0.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

Art. 8.

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole «limitatamente a Venezia insulare, alle isole delle laguna e del centro storico di Chioggia» son soppresse».

8.0.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 2.

All'emendamento 2.1, comma 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il funzionario incaricato dell'ultimazione delle operazioni in corso del programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede ad avviare tutte le procedure previste dall'ordinamento per l'assunzione a carico, da parte dei comuni, delle opere edilizie ed infrastrutturali realizzate con i fondi della citata legge n. 291 del 1981, anche promuovendo presso i competenti organi regionali la nomina di un commissario *ad acta*. Nel contempo, al fine di evitare il degrado degli interventi realizzati, il funzionario è autorizzato ad assumere la gestione temporanea e la manutenzione delle predette opere edilizie ed infrastrutturali per conto dei Comuni interessati che non hanno preso in consegna e gestito le opere stesse».

2.1/3

FLORINO

All'emendamento 2.1, comma 2, dopo le parole: «dopo lo sgombero» sostituire fino alla fine del comma con le seguenti parole: «dagli occupanti abusivi e la riattazione di detti immobili».

2.1/5

CUTRERA

All'emendamento 2.1, comma 2, dopo la parola: «sgombero» sopprimere le parole: «e la riattazione degli stessi» aggiungere: «l'inizio dei lavori di riattazione ed il decreto di assegnazione all'avente diritto saranno contestuali».

2.1/6

FLORINO

All'emendamento 2.1, comma 2, aggiungere in fine la seguente frase: «con i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, punto b) della presente legge».

2.1/1

PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, NESPOLO,
CARDINALE, SCARDAONI, ANDREINI, VI-
GNOLA

All'emendamento 2.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini di cui sopra, per il prossimo quadriennio, il CIPE, su proposta del Ministro di cui al comma 5 dell'articolo 1, contestualmente alla presa in consegna di cui al comma precedente, provvede all'assegnazione della somma di 100 miliardi a valere sui fondi residui di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. I fondi in questione dovranno consentire prioritariamente al ripristino delle opere edilizie ed infrastrutturali vandalizzate, affidando i lavori previa apposita gara a ditte non impegnate nella ricostruzione».

2.1/4

FLORINO

All'emendamento 2.1, comma 3, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «135 miliardi».

2.1/7

BOSCO

All'emendamento 2.1, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. A partire dall'anno finanziario 1993 il Governo adotta i necessari provvedimenti per l'adeguamento dei bilanci e delle piante organiche dei Comuni interessati dal programma di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, alle esigenze derivanti dalla manutenzione e gestione delle opere e dei beni di loro competenza e ad essi trasferiti. Per la gestione e la manutenzione delle opere a scala sovracomunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 1º marzo 1986, n. 64».

2.1/2

PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, NESPOLO,
CARDINALE, SCARDAONI, ANDREINI, VI-
GNOLA

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Consegna, gestione e manutenzione)

1. I comuni competenti per territorio prendono in consegna le opere realizzate ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981,

n. 219 e successive modificazioni, ed ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della presente legge, e procedono, ai sensi del sesto comma dell'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, introdotto dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, alla gestione e manutenzione delle opere stesse.

2. Qualora gli alloggi o le altre opere di cui al comma 1 siano state abusivamente occupate, le consegne di cui al medesimo comma hanno luogo solamente dopo lo sgombero e la riattazione degli stessi.

3. Ai fini del comma 1, il CIPE, su proposta dei Ministri di cui al comma 5 dell'articolo 1, ripartisce tra i comuni interessati la somma di lire 100 miliardi a valere sui fondi residui relativi al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il trasferimento ai comuni di tali risorse ha luogo al momento della presa in consegna di cui al comma 1».

2.1

Bosco

Art. 3.

L'articolo 3 è soppresso.

3.1

Bosco

Art. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

Nell'attribuzione al funzionario delegato ai sensi dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, della ultimazione delle operazioni in corso per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune e nell'area metropolitana di Napoli, rientra il compito della prosecuzione delle operazioni relative alla utilizzazione dei fondi recati dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 convertito nella legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisto di alloggi da destinare a reintegrazione degli alloggi realizzati con i fondi del Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 ed assegnati agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980.

A tal fine il funzionario delegato procede all'acquisto degli alloggi indicati dal comune di Napoli sulla base delle risultanze dei bandi curati dal detto comune.».

4.2

FLORINO

All'emendamento 4.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'assegnazione degli alloggi acquistati con le disponibilità di cui al precedente comma, pari a 200 miliardi di lire, provvede il Sindaco di Napoli sulla base delle graduatorie di cui ai bandi approvati dal CIPE in data 14 ottobre 1981 e 22 dicembre 1982 e pubblicati con ordinanza commissariale 373/83.

4.1/1

PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, NESPOLO,
CARDINALE, SCARDAONI, ANDREINI, VI-
GNOLA

All'emendamento 4.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'assegnazione degli alloggi acquistati con le disponibilità di cui al precedente comma provvede il Sindaco di Napoli sulla base delle graduatorie di cui ai bandi approvati dal CIPE in data 14 ottobre 1981 e 22 dicembre 1982 e pubblicati con ordinanza commissariale 373/83.

4.1/1 (Nuovo testo)

PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, NESPOLO,
CARDINALE, SCARDAONI, ANDREINI, VI-
GNOLA

All'emendamento 4.1, al comma 2, sostituire le parole: «in base alla normativa» con le seguenti: «nel rispetto della normativa».

4.1/6

CUTRERA

All'emendamento 4.1, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE provvede all'assegnazione di 350 miliardi di lire, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, nella misura di 200 miliardi al comune di Napoli e di 150 miliardi ai comuni dell'area napoletana individuati dal Ministro delle aree urbane di concerto col prefetto di Napoli sulla base degli indici relativi al fabbisogno abitativo, per l'acquisto di alloggi da destinare a famiglie senza tetto, sfrattati, costretti comunque in alloggi precari. All'acquisto e all'assegnazione degli alloggi provvedono i sindaci dei comuni interessati sulla base di criteri e di modalità individuati dai rispettivi consigli comunali entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente detto termine provvede la regione Campania di concerto col Ministro delle aree urbane.

4.1/4

TRIPODI, SALVATO, LIBERTINI

All'emendamento 4.1, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE provvede all'assegnazione di 350 miliardi di lire, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, nella misura di 200 miliardi al comune di Napoli e di 150 miliardi ai comuni dell'area napoletana individuati dal Ministro delle aree urbane di concerto col prefetto di Napoli sulla base degli indici relativi al fabbisogno abitativo, per l'acquisto di alloggi da destinare a famiglie senza tetto, sfrattati, costretti comunque in alloggi precari. All'acquisto e all'assegnazione degli alloggi provvedono i sindaci dei comuni interessati sulla base di criteri e di modalità individuati dai rispettivi consigli comunali entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente detto termine provvede la regione Campania di concerto col Ministro delle aree urbane.

4.1/2

PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, NESPOLO,
CARDINALE, SCARDAONI, ANDREINI, VI-
GNOLA

All'emendamento 4.1, aggiungere il seguente comma:

«2-ter. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il CIPE assegna al comune di Napoli 100 miliardi di lire per il recupero edilizio e urbano del complesso residenziale "Le Vele" sito in località Scampia».

4.1/3

PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, NESPOLO,
CARDINALE, SCARDAONI, ANDREINI, VI-
GNOLA

All'emendamento 4.1 aggiungere il seguente comma:

«2-ter. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il CIPE assegna al comune di Napoli 100 miliardi di lire per il recupero edilizio e urbano del complesso residenziale "Le Vele" sito in località Scampia».

4.1/5

TRIPODI, SALVATO, LIBERTINI

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

(Utilizzazione delle disponibilità di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito dalla legge 30 maggio 1985, n. 211)

1. All'acquisto degli alloggi di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985 n. 211, ed integrato dal decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, provvede, nei limiti delle residue disponibilità finanziarie relative alle predette leggi, il sindaco di Napoli.

2. All'assegnazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 1, si procede in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.1

BOSCO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il nucleo familiare assegnatario di alloggio costruito o acquistato dallo Stato per gli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che a qualunque titolo abbia ceduto l'alloggio a terzi, viene privato in via definitiva dallo stesso, perseguito con l'incauto acquirente dalle leggi vigenti nè potrà partecipare ad ulteriori bandi per l'assegnazione di alloggi ERP.

1. Gli alloggi in questione liberi da persone e cose verranno, dalla "commissione sfratti" istituita presso la Prefettura, assegnati agli sfrattati».

4.0.1

FLORINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

Dai fondi per il completamento degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, vanno destinati alla città di Napoli lire 300 miliardi per l'acquisto di case di destinare agli sfrattati e senza tetto e lire 150 miliardi al recupero di palazzo Fuga ex albergo dei poveri, struttura colpita e danneggiata dagli eventi sismici del febbraio 1981.

All'acquisto ed assegnazione degli alloggi agli sfrattati e senza tetto provvederà il prefetto di Napoli».

4.0.2

FLORINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione della grave emergenza

abitativa a Napoli e provincia l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile, è sospesa.

2. La sospensione non si applica nei casi di documentata necessità del locatore di disporre per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli nonché nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.

3. In tutti questi casi, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 61 del 21 dicembre 1989».

4.0.3

IMPOSIMATO, CUTRERA, PAGANI, PETRARA, TRIPODI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione della grave emergenza abitativa a Napoli e provincia l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile, è sospesa.

2. La sospensione non si applica nei casi di documentata necessità del locatore di disporre per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli nonché nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.

3. In tutti questi casi, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 61 del 21 dicembre 1989».

4.0.3 (nuovo testo)

IMPOSIMATO, CUTRERA, PAGANI, PETRARA,
TRIPODI, FLORINO, CONDORELLI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo 5.

5.1

Bosco

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

All'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «1.515 miliardi» con la seguente: «1.480 miliardi»; sostituire altresì la cifra: «1.315 miliardi» con la seguente: «1.280 miliardi».

Coord. 1

Bosco

All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: «completamento degli alloggi» aggiungere le seguenti: «e delle relative urbanizzazioni primarie e secondarie».

Coord. 2

Bosco

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sulle prossime scadenze di lavoro della Commissione si svolge un dibattito nel quale intervengono il presidente Carta e i senatori Acquarone, Gerosa, Mantica, Riva, Forte.

Al termine, la Commissione decide di tenere riservati i resoconti relativi a tale parte dell'ordine del giorno della seduta.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIAMPIERO CANTONI, PRESIDENTE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Viene introdotto il Prof. Cantoni, accompagnato dall'avvocato Garone, dall'avvocato Intreccialagli e dal dottor Patalano, dirigenti della Banca.

Il presidente CARTA ringrazia il presidente Cantoni ed auspica che l'audizione odierna possa integrare le informazioni già acquisite nella seduta del 5 dicembre 1991, in particolare per quello che riguarda le modalità con cui la BNL ha fatto fronte ed intende far fronte in futuro alla rilevante esposizione verificatasi a seguito della vicenda di Atlanta.

Per quanto riguarda invece la questione riguardante l'ipotesi di una collaborazione consulenziale del dottor Nesi con l'istituto, già oggetto di dibattito in Commissione, egli osserva che, in mancanza di una documentazione integrale, sono sorti alcuni dubbi sullo svolgimento della vicenda. In particolare, la Commissione vorrebbe meglio comprendere in base a quali motivazioni alcune sedute degli organi

collegiali sono tenute riservate e quale è il significato degli *omissis* apposti ai verbali trasmessi. Inoltre si vorrebbe avere dei chiarimenti sulla sostanza e sul merito dei rapporti intercorsi tra la BNL ed il dottor Nesi dopo le dimissioni da questi rassegnate dalla carica di Presidente.

Il prof. CANTONI, dopo aver confermato integralmente quanto da lui affermato innanzi alla Commissione nel corso della sua testimonianza del 5 dicembre 1991, consegna alla Commissione una documentazione relativa alle questioni indicate dal Presidente. Di essa fanno parte, tra l'altro, i verbali integrali delle sedute riservate del Consiglio di amministrazione del 5 luglio 1989 e del 19 giugno 1991, i verbali integrali delle sedute riservate del Comitato esecutivo dell'11 ottobre 1989 e del 18 luglio 1991, nonché i verbali delle sedute dello stesso organismo dell'11 e del 12 settembre 1991. Sono altresì consegnate copie dei verbali delle sedute del Comitato esecutivo del 28 settembre 1989, 16 maggio 1990, 20 marzo, 12 giugno e 18 luglio 1991, contenenti la trascrizione di fatti comunque riguardanti la materia oggetto dell'inchiesta parlamentare e già portati a conoscenza della Commissione, nonché un elenco delle sedute riservate degli organi collegiali con specificazione di tutti gli argomenti trattati (sono contrassegnati con asterisco quelli già in possesso della Commissione).

Egli chiarisce che il ricorso al termine *omissis* ha riguardato l'evidenziazione dell'esclusione di argomenti estranei o non aggiuntivi rispetto alle informazioni trasmesse alla Commissione. Tale affermazione potrà essere riscontrata dall'esame analitico dei verbali già inviati alla Commissione ove comunque comparivano gli *omissis* e che vengono ora consegnati nella versione integrale al fine di fugare ogni perplessità o dubbio.

La riservatezza di alcune sedute degli organi collegiali non deriva da una scelta discrezionale degli organi di vertice, bensì è prevista da precise disposizioni dello Statuto (dà lettura degli articoli 20 e 27). Si tratta, peraltro, di sedute riservate alla trattazione di argomenti particolarmente delicati. Precisa altresì che la prassi delle sedute riservate è fortemente radicata in seno alla Banca, ma, da quando ha assunto la presidenza, egli ha voluto limitarle il più possibile.

Il prof. Cantoni prosegue nella sua esposizione richiamandosi integralmente alle dichiarazioni da lui rese nella già ricordata seduta della Commissione in merito alla ipotesi di conferire all'ex Presidente Nesi un incarico consulenziale presso l'Istituto. Ricorda a questo proposito di avere già in passato informato il presidente Carta (dicembre 1990) ed i vertici della Banca d'Italia (ottobre 1990), a seguito di interrogazioni parlamentari sulla materia, dell'inesistenza di rapporti di consulenza del dottor Nesi con la BNL, con le aziende del settore parabancario, e con le collegate estere. Come risulta dalla lettura del verbale della seduta riservata del Comitato esecutivo in data 19 dicembre 1990 (che viene consegnato alla Commissione), il Comitato stesso era già stato interessato al problema in esame (con riferimento sia all'ex presidente Nesi che all'ex Direttore generale Pedde), alla fine del 1989, assumendo già a quell'epoca una ferma e negativa posizione al riguardo. Si tratta, quindi, di una determinazione assunta collegialmen-

te e non ascrivibile al solo Presidente. Anche la deliberazione assunta nel Comitato esecutivo dell'11 ottobre 1989 va valutata nel contesto della situazione dell'istituto a quell'epoca e tenendo presente che fu la prima riunione alla quale egli prese parte come Presidente.

Nella seduta dell'8 gennaio 1992 - prosegue il prof. Cantoni - egli informò il Comitato esecutivo dell'intenzione della Commissione di inchiesta di convocarlo per un confronto con il dottor Nesi. In tale occasione si aprì un dibattito da cui risulta che il Comitato esecutivo è sempre stato tenuto al corrente degli sviluppi della vicenda. Questa, peraltro, è stata esaurientemente ricostruita nella comunicazione inviata dall'avvocato Garone al segretario della Commissione il 23 dicembre 1991. Successivamente, il Comitato esecutivo ha nuovamente preso in esame la questione nella seduta del 22 gennaio 1992.

Rispondendo ad una domanda del presidente Carta, il prof. Cantoni precisa che quanto da lui scritto al dottor Nesi il 20 luglio 1990 circa l'avviso negativo espresso dagli organi collegiali circa l'instaurazione di un rapporto consulenziale, si riferisce ad una determinazione più volte manifestatasi in seno al Comitato esecutivo. Il dottor Nesi era, peraltro, perfettamente al corrente di detto orientamento.

Il senatore ACQUARONE ricorda che, a seguito delle ricordate interrogazioni parlamentari, furono emanati dalla BNL comunicati stampa assai drastici sull'argomento in discussione. Oggi la questione è stata chiarita, ma forse all'epoca sarebbe stato meglio assumere un atteggiamento più prudente, riconoscendo che la possibilità di instaurare un rapporto di consulenza con il dottor Nesi successivamente alle sue dimissioni dalle cariche ricoperte nelle società del gruppo BNL era stata presa inizialmente in considerazione e successivamente lasciata cadere.

La formulazione di quei comunicati stampa (per i quali ovviamente il prof. Cantoni non reca alcuna responsabilità), rivista alla luce delle precisazioni successive, lo ha però di fatto esposto al sospetto di aver tenuto, sulla vicenda, un atteggiamento reticente, anche tenendo conto quanto dichiarato nella testimonianza da lui resa innanzi alla Commissione il 5 dicembre 1991.

Il prof. CANTONI chiarisce che dal momento in cui assunse la presidenza della Banca, volle che tutte le comunicazioni esterne fossero da lui autorizzate, in attuazione di un criterio di trasparenza. Pertanto, egli si ritiene responsabile di tutti i comunicati stampa. Quelli a cui si riferisce il senatore Acquarone erano stati predisposti con il fine di informare che nessun rapporto di consulenza era stato costituito con il dottor Nesi in nessuna azienda del gruppo. Non si può quindi in alcun modo parlare di un suo atteggiamento reticente, dato che il problema va esaminato tenendo conto di tutta la documentazione e dello svolgimento cronologico dei fatti.

Il senatore ACQUARONE, dopo aver ribadito che una maggiore prudenza nell'impostazione dei comunicati stampa sarebbe stata a suo avviso preferibile, passa ad esaminare il contenuto della lettera indirizzata dal prof. Cantoni al dottor Nesi, il 19 ottobre 1989 e

trasmessa in copia alla Commissione dallo stesso dott. Nesi. In essa, tra l'altro, il prof. Cantoni invita il suo predecessore a definire un incontro, per analizzare, congiuntamente con il Direttore generale, i termini di un accordo già intervenuto il giorno 3 dello stesso mese, in occasione di un precedente colloquio tenutosi anch'esso in presenza del Direttore generale. Chiede quindi al prof. Cantoni di voler chiarire la natura degli accordi raggiunti il 3 ottobre 1989.

Lamenta peraltro che, nella documentazione trasmessa il 23 dicembre 1991 dall'avvocato Garone, risulta inclusa non una copia della lettera in questione, bensì una bozza non firmata della stessa, leggermente diversa nel testo. È una condotta censurabile, certo non ascrivibile al prof. Cantoni, ma indicativa di uno spirito scarsamente collaborativo da parte dello staff dirigenziale della BNL. Si chiede se il presidente Cantoni intenda assumere provvedimenti per sanzionare il comportamento degli uffici.

Dopo che il presidente CARTA ha osservato che la bozza differisce dalla lettera trasmessa dal dottor Nesi solo in quanto non viene indicata la data dell'incontro del 3 ottobre 1989, incontro che viene però menzionato, l'avvocato GARONE chiarisce che la documentazione è stata fornita dagli uffici di segreteria dei vertici della Banca, che, evidentemente, non disponevano di una copia firmata ed hanno trasmesso una copia non firmata.

Il senatore ACQUARONE osserva che non si può parlare di copia, poichè si tratta di due testi diversi, sia pur lievemente, e ribadisce le sue critiche alla condotta degli uffici della Banca in questa occasione.

Rispondendo al quesito del senatore Acquarone, il prof. CANTONI osserva che il 3 ottobre 1989 egli fece il suo ingresso in BNL come Presidente, e pertanto si incontrò con il suo predecessore per il passaggio formale delle consegne. In quell'occasione, il dottor Nesi gli prospettò la possibilità di una consulenza.

Il senatore ACQUARONE dà quindi lettura di un brano della lettera inviata dal prof. Cantoni al dottor Nesi il 20 luglio 1990, con la quale si comunicava l'intendimento di non voler accedere ad un rapporto consulenziale. In tale comunicazione figurano espressioni di stima nei confronti dell'ex Presidente e si motiva la decisione negativa con la campagna di stampa allora in corso, assai negativa per l'immagine dell'Istituto. Chiede quindi se si trattò di un gesto di mera cortesia e se, in assenza di una campagna di opinione avversa, la richiesta del dottor Nesi avrebbe potuto essere presa in considerazione.

Il prof. CANTONI chiarisce che in quell'occasione egli si limitò ad usare espressioni di cortesia e che in nessun caso sarebbe stato instaurato un rapporto di consulenza con il dottor Nesi.

Il senatore RIVA osserva che dal verbale del Comitato esecutivo dell'11 ottobre 1989 risulta la disponibilità ad aprire una trattativa con il dottor Nesi qualora quest'ultimo avesse rassegnato le dimissioni da

ogni carica all'interno del gruppo BNL. Nella stessa seduta fu dato incarico al Presidente ed al Direttore generale di stabilire gli opportuni contatti, sull'andamento dei quali vorrebbe avere dei chiarimenti.

Il prof. CANTONI, dopo aver richiamato quanto da lui dichiarato nella precedente audizione, precisa di avere mantenuto per alcuni mesi dei contatti con l'ex Presidente (il quale, tra l'altro, continuava a considerarsi una vittima degli eventi), sia perchè questi intendeva conservare alcuni incarichi nel settore parabancario (gli fu da subito fatta presente la non percorribilità di tale strada) sia in relazione alla richiesta di conferimento di un incarico di consulenza. Egli chiarisce che di regola i colloqui si tennero in presenza del Direttore generale e sempre presso la sede della BNL (si riserva comunque di riscontrare le date e le circostanze degli incontri con la relativa documentazione). Rispondendo ad un'altra domanda del senatore Riva, sottolinea che la proposta di conferimento di incarico consulenziale era stata comunque formulata subordinatamente alle avvenute dimissioni da tutte le cariche.

Il senatore RIVA chiede quindi chiarimenti sul significato della frase contenuta nella citata comunicazione del 20 luglio 1990 e relativa al fatto che gli organi collegiali avevano fatto sapere informalmente di non avere alcuna intenzione di proporre o di approvare il rapporto di consulenza in questione. Chiede se e quando essi abbiano deliberato in tal senso.

Il prof. CANTONI chiarisce che l'uso del termine «informalmente» si spiega attraverso l'esame del verbale della già menzionata seduta del Comitato esecutivo del 19 dicembre 1990. Si può desumere da essa che i componenti dell'organo avevano una chiara visione della questione, anche se la posizione assunta non ha costituito oggetto di formale deliberazione.

Peraltro, nell'ottobre 1989 il Comitato esecutivo aveva conferito a lui ed al Direttore generale l'incarico di prendere contatto con il dottor Nesi per la definizione della proposta di collaborazione consulenziale, e lo stesso organo collegiale fu poi tenuto al corrente degli svolgimenti successivi e del mancato perfezionamento dell'accordo, unanimemente confermando il proprio consenso all'operato del Presidente.

La senatrice FERRAGUTI chiede quindi al prof. Cantoni di chiarire i contenuti dell'accordo cui si fa riferimento nella già citata lettera del 19 ottobre 1989.

Il prof. CANTONI ribadisce che nell'incontro del 3 ottobre 1989 il suo predecessore gli sottopose una normale proposta di consulenza avente per oggetto soprattutto la definizione delle strategie di espansione internazionale del gruppo. La valutazione della non percorribilità di tale ipotesi fu presa in accordo con il Direttore generale, anche in considerazione dell'opportunità di non gravare di oneri aggiuntivi un istituto la cui situazione finanziaria era fortemente precaria.

Il presidente CARTA, dopo aver sottolineato che la questione è stata ampiamente chiarita, chiede al presidente Cantoni di illustrare le strategie poste in essere dalla Banca per far fronte alla forte esposizione creatasi in seguito al caso di Atlanta.

Il prof. CANTONI, dopo aver chiarito di ritenere improbabile un recupero integrale delle somme fraudolentemente erogate da Drogoul, dichiara che l'unico modo per far fronte alla esposizione è di accrescere i profitti della Banca con utili reali e senza ricorrere a diminuzioni patrimoniali. Cita in proposito il recupero di redditività della Banca, confermato dal ministro del tesoro Carli in questa ed in altre sedi, la congruità degli accantonamenti iscritti in bilancio e i risultati positivi dell'avanzo lordo operativo.

Su invito del presidente CARTA, prende quindi la parola il dottor PATALANO, per illustrare i risultati conseguiti dalla BNL per quanto concerne il riordinamento dei sistemi di controllo. A tal fine - chiarisce il dottor Patalano - sono stati posti in essere interventi di carattere organizzativo ed operativo. In primo luogo, si è proceduto ad una ricognizione dei controlli esistenti, che ha rivelato le gravi carenze del settore. In base ad essa, nell'agosto 1990, è stato sottoposto all'approvazione degli organi competenti ed adottato un progetto di ristrutturazione a scadenza triennale.

Tale progetto si fonda sul presupposto di un sistema basato non tanto sulle ispezioni quanto su un monitoraggio continuo a distanza, condotto in modo tale che le dipendenze ignorino di essere assogettate ad un controllo (attualmente, la BNL è la prima banca ad aver adottato un simile sistema). Le ispezioni possono essere disposte a seguito di elementi critici riscontrati nei controlli a distanza. Dopo essersi soffermato su vari provvedimenti specifici (relativi all'EDP-auditing, alla revisione delle carte di lavoro degli ispettori, alla nuova metodologia di analisi adottata per le società partecipate ed all'estensione dei controlli agli uffici centrali), il dott. Patalano informa che i nuovi piani ispettivi prevedono un'ispezione ed una revisione dei profili di rischio con cadenza annuale per tutte le dipendenze. Si prevede un notevole incremento degli interventi dell'ispettorato, grazie anche all'istituzione di postazioni decentrate degli uffici ispettivi in alcune città. Attualmente, come è noto alla Commissione, i servizi centrali sono oggetto di accertamenti ispettivi connessi con le vicende oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Il senatore RIVA rivolge poi alcune domande alle quali rispondono il prof. CANTONI e l'avvocato GARONE.

La Commissione delibera di tenere riservati i resoconti relativi a tale parte della seduta.

Il presidente CARTA ringrazia quindi il prof. Cantoni ed i suoi collaboratori e li congeda.

La seduta termina alle ore 12,20.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

Presidenza del Vice Presidente

TORRELLA

indi del Presidente

GITTI

La seduta inizia alle ore 10,05.

Il Comitato inizia la discussione dello schema di relazione sulla «operazione Gladio».

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente

COLONI

Intervengono, per l'INPS, il presidente Colombo ed il direttore generale Billia.

La seduta inizia alle ore 9.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'INPS.

Il Presidente COLONI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico e che, consentendo la Commissione, la pubblicità sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Rivolge un cordiale saluto ai rappresentanti dell'INPS e ricorda che il collegio dei relatori è formato dal senatore Angeloni e dai deputati Lodi Faustini Fustini e Rotiroti, avvertendo che quest'ultimo non è potuto intervenire all'odierna seduta perchè impossibilitato.

Ricorda altresì che nelle audizioni, iniziate il 10 ottobre scorso, i presidenti degli enti vigilati devono esporre alla Commissione la situazione complessiva anche per permettere di correlare l'attività gestionale con le linee di tendenza degli interventi legislativi; nel corso delle audizioni vengono illustrate, tra l'altro, le relazioni già inviate nei mesi scorsi alla Commissione ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Invita quindi il presidente dell'INPS a prendere la parola.

Il presidente dell'INPS, COLOMBO, esprime innanzitutto il suo ringraziamento, e quello dell'intero consiglio di amministrazione e della direzione generale, al Presidente Coloni ed alla Commissione per aver costituito un punto di riferimento importante per tutte le iniziative adottate allo scopo di modificare positivamente l'organizzazione e l'attività complessiva dell'Istituto; invita la Commissione ad effettuare al più presto le visite, sia alla sede centrale che a quelle periferiche, gig da tempo programmate.

Fa notare che negli ultimi mesi, anche a causa dell'attuazione delle procedure informatiche, l'INPS ha potuto perfezionare le modifiche al sistema organizzativo che erano state predisposte e definite a partire dai primi mesi conseguenti al varo della legge di riforma n. 88 del 1989.

Riassumendo i dati relativi alla gestione di cassa dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, precisa che le variazioni delle riscossioni, al netto dei trasferimenti di bilancio dello Stato, sono positive per 2.588 miliardi in valore assoluto e per il due per cento in percentuale: infatti, a fronte di una previsione di *budget* di 127.306 miliardi, si ha un consuntivo di 129.894 miliardi.

Quanto ai pagamenti, a fronte di un *budget* di 185.806 miliardi, si ha un consuntivo di 188.164 miliardi, compresi 2.500 miliardi trasferiti al servizio sanitario nazionale per anticipazione sul saldo 1991 da pagare nel 1992: si assiste quindi ad una variazione in valore assoluto di 2.358 miliardi, ed in percentuale dell'1,3 per cento.

Quanto al differenziale fra i due aggregati prima citati, si ha una variazione positiva in valore assoluto di 230 miliardi e dello 0,4 per cento in percentuale.

Può quindi affermare che nel 1991 è stato rispettato il tetto fissato dalla legge finanziaria e sono stati rispettati gli accordi intercorsi con il servizio sanitario nazionale.

Riguardo ai tempi di erogazione delle prestazioni, è stato compiuto senz'altro un ulteriore passo in avanti, anche se deve riconoscere che non tutte le prestazioni vengono erogate con la soddisfazione dei beneficiari, che lamentano ancora in alcuni casi ritardi eccessivi: deve ricordare a tale proposito che le cause dei ritardi sono dovute spesso a nuove disposizioni legislative, come quelle emanate ad esempio in materia di ricostituzioni, ed anche a pronunzie giu risprudenziiali, che fanno aumentare considerevolmente il lavoro degli ufficiali. Deve sottolineare gli ottimi risultati raggiunti con il completamento delle procedure informatiche, che hanno permesso di ridurre drasticamente le operazioni complessive ed i passaggi cartacei, rendendo possibile in generale l'effettuazione di maggiori controlli in tutti i settori: in tale contesto, anche in conseguenza dei collegamenti attuati con altri organismi previdenziali e ministeriali, sono stati ottenuti promettenti risultati nella lotta all'evasione ed all'elusione contributive, nel cui ambito è stato possibile talvolta snidare le sache di più difficile individuazione.

Ricordato che la legge finanziaria di recente approvata ha concesso all'INPS un ulteriore ausilio rendendo praticabile la trasmissione dei contributi per via telematica da parte delle aziende, deve tuttavia rilevare che le note positive prima evidenziate non vogliono significare una situazione di totale tranquillità: rimane la necessità di procedere ad una riforma complessiva del sistema, nella quale potrà essere prevista la possibilità per l'INPS di gestire, tra l'altro, forme di previdenza integrativa in rapporto alle esigenze del mercato ed in concorrenza con altri organismi similari: ritiene che tale riforma potrà essere approvata nella prossima legislatura.

Dà successivamente conto dei risultati della *convention* dei dirigenti INPS svoltasi a Roma martedì scorso, che ha registrato larghi consensi fra il personale ed anche all'esterno: dopo il varo della legge di

riforma n. 88 del 1989, che ha permesso all'Istituto di compiere quel salto di qualità che era stato più volte da tutti auspicato, sono maturi i tempi per passare da una produzione complessiva di carattere quantitativo ad una produzione incentrata sulla qualità, che tenga nella dovuta considerazione le esigenze dei pensionati e dei lavoratori beneficiari dei servizi.

In tale contesto, fa conoscere alla Commissione le iniziative già adottate ed in via di predisposizione per dare concretezza all'assunto teorico prima citato, ad esempio l'invio al singolo lavoratore del suo estratto conto contributivo al termine di ogni anno, in modo che egli possa costituire tra l'altro un aiuto concreto per gli operatori INPS nell'attività di controllo, anche per snidare le sacche di evasione più rilevanti.

Altro obiettivo risiede nella necessità di rendere i rapporti con i beneficiari dei servizi sempre più informatizzati, in modo da rendere concreto un aggiornamento continuo degli archivi ed anche per eliminare i rapporti in cui si rende necessaria la presenza fisica degli interessati presso le sedi INPS: si riferisce, in particolare, alla necessità di formalizzare le comunicazioni mediante la rete telefonica e quella telefax.

Osserva infine che è intenzione della dirigenza INPS impiegare una parte del personale risultante in esubero per l'adozione delle procedure informatiche nel settore del recupero dei crediti, prevedendo appositi corsi di formazione che conferiscano sufficiente professionalità agli operatori per ottenere tale recupero ad esempio per via telefonica, senza dover ricorrere al l'operato degli organi giudiziari; dall'altro lato, si rende necessario istituire un «numero verde» in entrata, in modo che gli utenti possano ricevere per via telefonica tutte le informazioni di cui abbisognano senza doversi recare personalmente presso gli uffici INPS.

Il direttore generale dell'INPS, BILLIA, integra i dati forniti dal presidente Colombo, soffermandosi in particolare sulla gestione di cassa dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 e precisando che il differenziale iniziale, denominato *budget*, era negativo per 58.500 miliardi.

Precisa che, per le riscossioni, si è avuta una variazione netta positiva di 4.148 miliardi, mentre per i pagamenti si è avuta una variazione netta negativa di 2.358 miliardi, in cui devono essere inclusi i 2.500 miliardi al servizio sanitario nazionale per anticipazione sul saldo 1991 da pagare nel 1992.

Si assiste quindi ad una variazione netta complessiva positiva, per quanto riguarda l'INPS, di 1.790 miliardi, con minori riscossioni da parte dello SCAU per 1.560 miliardi: si ha, inoltre, un saldo positivo delle variazioni di 230 miliardi ed un differenziale finale negativo a consuntivo di 58.270 miliardi.

Fornisce altri dati numerici riguardo ai contributi correnti, riferiti in particolare agli artigiani ai commercianti ai liberi professionisti ed ai cittadini non mutuati ai lavoratori dipendenti e pensionati con redditi diversi ed ai pensionati di altri enti previdenziali.

Esprime poi alcune considerazioni sul preoccupante incremento registrato negli ultimi mesi del lavoro nero, soprattutto in alcune aree

meridionali, e cita le iniziative finora attuate, anche con il concorso degli organi di polizia, per snidare le sacche evasive più consistenti, che nel settore edile raggiungono il settanta per cento del totale delle aziende e nel settore della ristorazione e delle discoteche addirittura il novanta per cento: naturalmente l'individuazione di tali preoccupanti fenomeni evasivi non riguarda soltanto l'INPS ma anche altri enti previdenziali, come ad esempio l'INAIL e l'ENPALS. Auspica che gli organi governativi prestino nel prossimo futuro una particolare attenzione a tali fenomeni, che rischiano di divenire incontrollabili, anche a causa del crescente flusso immigratorio proveniente dal terzo mondo e dai paesi dell'est europeo.

Rende noto alla Commissione che nelle ultime settimane si è assistito ad un considerevole incremento delle domande per ottenere la pensione di anzianità da parte dei coltivatori diretti, essendo ormai scaduti i trentacinque anni dall'istituzione del fondo ad essi relativo, e che fra breve si assisterà allo stesso fenomeno anche per altri fondi autonomi.

Il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI, *Relatore*, ritiene innanzitutto di poter affermare che i buoni risultati ottenuti dall'INPS nei mesi scorsi ed il notevole miglioramento della sua organizzazione complessiva dipendono anche dall'azione di controllo e di stimolo esercitata dalla Commissione fin dall'inizio della sua attività nell'ottobre 1989.

Rileva che le iniziative già adottate e quelle in via di predisposizione in merito all'istituzione di sedi INPS decentrate ed al miglioramento dei rapporti con i beneficiari dei servizi, lavoratori e pensionati, rappresentano certamente un momento importante nella mutazione organizzativa dell'Istituto in attuazione delle normative introdotte dalla legge di riforma n. 88; insieme a queste note positive permangono, però, alcune zone d'ombra. Si riferisce, in particolare, ai tempi necessari per la liquidazione delle pensioni erogate in regime di convenzione internazionale, in ordine alle quali chiede di conoscere dati più recenti sulle pratiche lavorate, sui tempi complessivi e sulle iniziative adottate per rispondere soddisfacentemente alle aspettative degli utenti.

Svolge poi alcune considerazioni sui dati relativi al bilancio preventivo per il 1992, osservando in particolare che si evidenzia l'interesse dei coltivatori diretti a presentare la domanda per ottenere la pensione di anzianità, essendo scaduti i 35 anni dall'istituzione del fondo ad essi relativo. A tale riguardo, nutre alcune preoccupazioni sulle conseguenze che tale fenomeno potrà avere sui bilanci dell'Istituto e chiede quali conseguenze potrà avere su di essi la fiscalizzazione degli oneri pertinenti al settore, ed inoltre quali previsioni possano essere formulate dal punto di vista contabile.

Sempre in relazione al settore dei coltivatori diretti, chiede - a titolo di provocazione - se sia più conveniente interrompere il pagamento dei contributi da essi dovuti, dimostrandosi più onerosa la riscossione che provvedere al pagamento magari di una pensione sociale all'intera categoria.

Nutre anche alcune preoccupazioni per l'incidenza sui bilanci dell'INPS della normativa di cui alla legge n. 426 del 1991, in base alla quale, in presenza di certe condizioni, effettuando soltanto cinque

giornate lavorative si consegue il diritto a beneficiare di tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali come se fossero state lavorate cento o più giornate. Chiede se tali possibili maggiori oneri siano già stati previsti e se siano aggiuntivi rispetto a quelli fissati.

A seguito del varo della legge n. 274 del 1991 che ha riformato la Cassa pensioni dipendenti enti locali presso il Ministero del tesoro, chiede quali siano stati gli interventi dell'INPS in ordine alla possibilità conferita ad alcuni soggetti di praticare l'iscrizione.

Circa i progetti speciali previsti dall'articolo 18 della legge n. 88 del 1989, chiede quale sia il numero di quelli varati, quale sia il numero di coloro che sono stati assunti per la loro realizzazione e che cosa si intenda fare degli assunti una volta conseguiti gli obiettivi progettuali.

Domanda poi di conoscere i dati numerici riferiti alle entrate ed alle uscite sia per le pensioni del fondo lavoratori dipendenti che per quelle di tutti gli altri fondi.

Facendo riferimento al contenuto di alcune recenti interrogazioni parlamentari, chiede di conoscere le ragioni che hanno indotto la dirigenza INPS ad acquistare un notevole numero di attrezzature sanitarie, quali gli ecocardiografi ed alcuni strumenti oculistici altamente perfezionati, per le quali sono state impegnate somme ingenti; chiede, infine, che sia fornito il numero degli utenti che hanno beneficiato di tali attrezzature.

Il senatore ANGELONI, *Relatore*, dà atto ai rappresentanti dell'INPS di aver definito molteplici iniziative con risultati molto positivi, e ciò è dovuto anche all'azione stimolatrice posta in essere dalla Commissione ed alle possibilità operative offerte dalla legge di riforma n. 88 del 1989.

I positivi risultati raggiunti non debbono però far dimenticare che esistono ancora settori per i quali è necessaria ed urgente un'attenzione del tutto particolare, proprio per rispondere sempre più prontamente alle crescenti aspettative provenienti dall'utenza. Del resto, si appalesa urgente altresì una presa di coscienza degli organi legislativi, che debbono senza indugio porre mano ad un complessivo ed equilibrato riordino dell'intera materia pensionistica.

Nutre preoccupazione per le possibili conseguenze sui bilanci INPS in seguito all'attuazione di alcune pronunzie della Corte costituzionale, per le quali si parla addirittura di un onere aggiuntivo di circa 12 mila miliardi.

Ha ascoltato i dati forniti dal presidente Colombo e dal direttore generale Billia sulla gestione di cassa per il 1991 e domanda se, per ottenere obiettivi concreti, sia sufficiente la politica riferita al *budget* di produzione, chiedendo quali siano al riguardo le prospettive per il prossimo futuro e le iniziative che si intendano adottare.

Dopo aver chiesto notizie sulla costituzione della società di gestione del patrimonio immobiliare resa possibile dalla legge di riforma, si sofferma sulle diverse problematiche attinenti al personale, chiedendo in particolare le valutazioni dei vertici INPS in ordine ai programmi di impiego nel prossimo anno ed allo sviluppo del settore della formazione, nel quale sono stati conseguiti risultati più che soddisfacenti.

Dichiarandosi peraltro soddisfatto delle notizie già fornite dal presidente e dal direttore generale su altri aspetti dell'attività dell'INPS, auspica che l'annunciata riduzione dell'organico per complessive duemila unità avvenga senza creare disaffezione e scontento, anche nella considerazione che l'obiettivo potrà essere conseguito con un accorto utilizzo delle procedure informatiche ed un'intelligente programmazione del *turn over*.

Il senatore IANNONE si sofferma sulle problematiche relative alle pensioni in regime di convenzione internazionale ed afferma in particolare che, secondo le notizie provenienti da alcuni enti di patronato ed in generale dagli utenti, negli ultimi mesi non sono stati conseguiti concreti miglioramenti sia riguardo al numero delle pratiche trattate e definite che riguardo ai tempi di erogazione: invita i rappresentanti dell'INPS a porre in essere tutte quelle iniziative che si rendano necessarie per ovviare a tale insoddisfacente situazione.

Legge successivamente i dati forniti dall'INPS sulle pratiche pervenute e su quelle definite nel settore delle pensioni istituzionali nel 1990 e nel 1991, dando conto altresì dell'andamento trimestrale delle giacenze a partire dal 1° gennaio 1990 fino al 31 dicembre 1991.

Denuncia altresì tempi di erogazione eccessivi per quanto riguarda la concessione degli assegni familiari per le mogli a carico di tali pensionati: si assiste, infatti, al trascorrere di quattro, cinque, ed anche in un caso otto anni per ottenere quanto dovuto. Fa anche presente che sono richiesti tempi veramente lunghi per perfezionare le pratiche di ricostituzione.

Domanda infine ai rappresentanti dell'INPS di conoscere le ragioni per cui viene pagata l'indennità cosiddetta «di toga» ed altre competenze incentivanti agli avvocati e procuratori legali dell'Istituto, anche nel caso in cui essi risultino soccombenti in sede giudiziaria; domanda ancora a quanto ammontino gli onorari liquidati dall'INPS agli avvocati della controparte in occasione delle controversie sorte per l'applicazione di alcune sentenze giurisprudenziali.

Il senatore VECCHI, espresso apprezzamento per i positivi risultati conseguiti dall'INPS negli ultimi mesi, non può non rilevare il persistente *deficit* del settore agricolo, per il quale chiede se nell'ultimo anno si sia verificato un ampliamento delle evasioni e delle elusioni contributive.

Non può che stigmatizzare il persistere del fenomeno evasivo, anche se deve riconoscere che in passato non sempre sono state approntate quelle iniziative che sarebbero state necessarie per ridurlo considerevolmente; al riguardo, riconosce che il fenomeno non è presente complessivamente in altri settori come in quello agricolo.

In merito alle notizie ed ai dati forniti in vista dell'aumento delle sedi territoriali INPS, plaude di fronte a tutte le iniziative che serviranno a stabilire un rapporto più diretto con l'utenza, chiedendosi nel contempo se ciò sarà sufficiente per aumentare le possibilità operative in materia di lotta all'evasione.

Prende atto, altresì, delle notizie fornite sui controlli incrociati, attuati ed in via di attuazione, con altri organismi ministeriali e

previdenziali e chiede di conoscere quali siano i risultati finora conseguiti.

Riferendosi alle varie disposizioni dirette ad assicurare la disponibilità di somme per i prepensionamenti, esprime la preoccupazione che quelle già predisposte siano insufficienti e tali comunque da rendere più problematica l'azione complessiva dell'Istituto.

Osservato che i tempi per le ricongiunzioni contributive sono ancora eccessivi, chiede ai rappresentanti dell'INPS di esprimere le loro valutazioni sull'opportunità di promuovere l'alienazione della parte più fatiscente del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Istituto.

Il Presidente COLONI osserva che la legge di riforma n. 88 del 1989 costituisce un buon punto di partenza per poter continuare in futuro a legiferare tenendo presenti le esigenze concrete dei destinatari: ciò è provato anche dai positivi risultati conseguiti dall'INPS negli ultimi anni, che dimostrano altresì che qualità e positività possono essere caratteristiche proprie anche dell'azione degli enti pubblici.

Deve sottolineare che si è pervenuti a ciò anche mediante l'apporto decisivo della Commissione, che ha a più riprese esercitato un'azione di stimolo e di controllo del tutto soddisfacente.

Invita i rappresentanti dell'INPS a fornire risposta alle domande testè formulate.

Il presidente dell'INPS, COLOMBO, esprime soddisfazione per le considerazioni ed i rilievi avanzati, che dimostrano fra l'altro il notevole livello di preparazione e di attenzione nei confronti nella vita dell'Istituto da parte dei commissari.

Risponde dettagliatamente alle domande formulate, ricordando in particolare che dal confronto avuto con gli organi governativi nello scorso mese di settembre sono derivate alcune conseguenze positive, ad esempio in relazione alla possibilità per l'INPS di compiere ulteriori passi in avanti secondo le disposizioni di accompagnamento alla legge finanziaria.

Esprime preoccupazione per i recenti fenomeni verificatisi in alcune aree meridionali, ad esempio in Calabria, dove si è assistito ad atti illegali nella riscossione degli assegni pensionistici e dove si registra negli ultimi mesi un considerevole aumento delle denunce di malattia: tali fatti hanno richiesto il pronto intervento degli organi dell'INPS per porre i necessari rimedi.

Precisa che l'azione attuale dell'Istituto è diretta ad ottenere certezza per quanto riguarda i destinatari delle prestazioni: si riferisce in particolare ad alcune aree meridionali, dove un assistenzialismo ormai generalizzato determina soltanto sfiducia nell'azione degli organi statuali. Assicura poi il suo impegno e quello della direzione generale per migliorare i tempi di liquidazione delle pensioni internazionali.

Definisce ottimo il risultato ottenuto con la creazione dello sportello unico ed anche con la possibilità di effettuare le trasmissioni dei dati contributivi per via telematica.

Svolte alcune considerazioni su possibili ulteriori entrate nelle casse dell'Istituto, fa sapere che non si farà promotore di alcuna domanda di iscrizione di nuovi soggetti, resa possibile dalle disposizioni

della legge n. 274 del 1991 che ha riformato la Cassa pensioni dipendenti enti locali dal Ministero del tesoro.

Informa che martedì scorso è pervenuta l'autorizzazione degli organi vigilanti per la costituzione della società di gestione del patrimonio immobiliare; esprime inoltre la sua contrarietà ad una svendita del patrimonio stesso, dichiarandosi disponibile ad esaminare invece ogni possibilità per far crescere il suo rendimento, nella considerazione che è anche possibile costituire società per la gestione delle località termali.

Rilevato che l'ipotizzata riduzione dell'organico di circa duemila unità prevede una riduzione proporzionalmente maggiore del numero totale dei dirigenti, giudica opportuna la strada intrapresa per ottenere rendimenti alti e costi bassi, anche in vista dell'ingresso dell'INPS nel settore della previdenza integrativa, dove dovrà confrontarsi con altri organismi in regime concorrenziale: a tale riguardo, vi è un pieno accordo con le organizzazioni sindacali per dar luogo ad un'intelligente programmazione del *turn over*.

Al senatore Iannone risponde che è in corso di esame la riconsiderazione dell'intera problematica relativa agli onorari degli avvocati e si dichiara convinto che, con gli acquisti delle attrezzature sanitarie recentemente deliberati, sarà possibile pervenire ad un considerevole risparmio complessivo.

Altro problema che merita una profonda attenzione da parte dell'Istituto è quello dell'azione degli enti di patronato, che talvolta in passato non hanno di fatto apportato benefici sostanziali alla sollecita definizione delle pratiche.

Quanto al decentramento, fa presente che dei 320 uffici INPS programmati sull'intero territorio nazionale ne sono stati deliberati 70 a partire dal giugno 1991, e ciò è stato ottenuto anche mediante la decisiva collaborazione degli enti locali e delle organizzazioni sindacali.

Conclude rinnovando il suo apprezzamento per l'azione complessiva posta in essere dalla Commissione, che ha reso possibile l'ottenimento di risultati in passato impensabili, ed auspica che tale azione potrà essere continuata nella prossima legislatura.

Il direttore generale dell'INPS, BILLIA, integra i dati e le notizie forniti dal presidente Colombo, precisando che i tempi eccessivi per le ricostituzioni delle pensioni sono dovuti anche all'enorme incremento delle domande, circa 280 mila, nel 1991 in rapporto all'anno precedente; in ogni caso, le valutazioni in materia debbono anche tener conto del lavoro svolto dall'Istituto in relazione alle necessità dei fondi autonomi, nella considerazione che nell'anno in corso è previsto uno smaltimento dell'arretrato.

Quanto alle pensioni internazionali, ricorda che le domande pervenute nel 1990 sono state 180.000, mentre quelle pervenute nel 1991 hanno raggiunto il totale di 212.000: ciò determina naturalmente un allungamento dei tempi di liquidazione e richiede una particolare attenzione nel prossimo futuro per non trovarsi impreparati di fronte agli sconvolgimenti che si preannunziano nell'ordine economico mondiale.

Ritiene che si debba procedere senza indugio sulla strada di una completa inversione di tendenza rispetto al passato, e cita a tale riguardo la predisposizione di sistemi automatizzati nella gran parte delle sedi consolari e la necessità di avviare un censimento generale degli italiani all'estero, in vista dell'avvio anche per essi dell'operazione «pensione subito». Inoltre, preannunzia un ulteriore accentramento delle sedi INPS destinate a trattare le pratiche internazionali e l'avvio di corsi di formazione mirati per il personale per una più sollecita liquidazione delle pensioni relative ai paesi comunitari.

Consente con le preoccupazioni espresse per il *deficit* del settore agricolo, ricordando le minori riscossioni da parte dello SCAU, la rateizzazione dei contributi e la possibilità, secondo le disposizioni della legge n. 426 del 1991, di beneficiare di tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali anche effettuando soltanto cinque giornate lavorative; non può peraltro sottacere il fatto che i posti fissi sopportati dallo SCAU sono assai rilevanti in rapporto alle somme complessive riscosse.

Rilevato che comunque nel raffronto fra *budget* e consuntivo nel 1991 si ha una variazione positiva di 230 miliardi, ritiene che l'acquisto delle attrezzature sanitarie prima ricordate si sia rivelato assai conveniente e tale da garantire in futuro all'INPS un concreto risparmio. È inoltre opportuno, insieme ai controlli, definire strutture di prevenzione congiunte con altri enti che svolgono attività similari.

Quanto ai progetti speciali, ricorda che le mille unità assunte tutte nelle aree settentrionali hanno permesso di conseguire ottimi risultati: non può fornire indicazioni per la loro permanenza futura nell'organico dell'Istituto.

Il Presidente COLONI invita il presidente Colombo ed il direttore generale Billia a recare all'intero personale dell'INPS l'augurio di buon lavoro da parte della Commissione, ed esprime soddisfazione per i risultati raggiunti dopo il varo della legge di riforma. Successivamente li ringrazia e li congeda.

La seduta termina alle ore 11.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

256ª Seduta

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore GALEOTTI lamenta che l'imminente scioglimento delle Camere determini l'affollarsi di richieste di parere da parte delle Commissioni di merito, impedendo di condurre i necessari approfondimenti. Il Gruppo comunista - PDS si riserva di richiedere l'esame in sede consultiva di un certo numero di disegni di legge in Commissione plenaria, condizionando l'esame della Sottocommissione per i rimanenti ad un consenso che sarà accordato caso per caso.

Il presidente MURMURA ne prende atto, facendo osservare però che tale modo di procedere può rendere più difficile il compito delle Commissioni di merito. Nel dichiararsi comunque disponibile ad aderire alla richiesta del senatore Galeotti, gli chiede almeno di consentire che la Sottocommissione si esprima, nella seduta odierna, su taluni dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Insiste nella propria richiesta il senatore GALEOTTI.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

Alla 1^a Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia (3167): *parere favorevole.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

275^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono il Ministro del tesoro Carli nonchè i sottosegretari di Stato per il medesimo dicastero Pavan e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 18,05.

Deputato Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis-A), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente approvato dalla Camera; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica; nuovamente approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
(Parere su testo ed emendamenti all'Assemblea. Parere favorevole condizionato)

Il presidente ANDREATTA fa presente che, premesso che è stato approvato dalla Commissione affari costituzionali – senza il parere della Commissione bilancio – un testo sulla istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, si tratta di esprimere la pronunzia di competenza all'Assemblea, sul testo e sugli emendamenti.

Il provvedimento, rinviato dal Presidente della Repubblica per motivi che non sembrano attenere alla copertura finanziaria e che nella precedente versione aveva ricevuto già il parere favorevole della Commissione, presenta di fatto il problema di una sistemazione degli aspetti contabili del Fondo per la protezione civile in maniera coerente con il provvedimento sulle gestioni fuori bilancio varato il 21 dicembre 1991 dalla Commissione bilancio.

Gli emendamenti presentati dal Governo intendono appunto provvedere a tale armonizzazione e recepire del tutto la formulazione già adottata per le gestioni fuori bilancio in materia, per cui non esistono problemi, nel senso che le due normative sono perfettamente identiche. Pertanto, il parere potrebbe essere di nulla osta, sia pure a condizione che vengano approvati gli emendamenti.

L'unica questione è che il Tesoro confermi che la istituzione del Servizio nazionale della protezione civile sia solo una ristrutturazione di uffici già esistenti e quindi bastino le risorse già in essere in bilancio:

questa era la conclusione cui era già pervenuta la Commissione sulla precedente versione del provvedimento e sembrerebbe che le modifiche apportate dalla Commissione affari costituzionali non alterino sostanzialmente il quadro.

La Sottocommissione dà quindi incarico al relatore di trasmettere un parere favorevole, a condizione che vengano approvati gli emendamenti in materia di gestione fuori bilancio.

Scevarolli ed altri; Leonardi ed altri: Modifiche alla disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione (91-848-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione. Parere di nullaosta)

Il presidente ANDREATTA fa presente che, torna dalla Camera dei deputati il provvedimento sulla disciplina delle azioni delle banche popolari, su cui la Commissione aveva espresso già un parere favorevole con osservazioni.

Non sembra che le modifiche abbiano problemi, per quanto di competenza.

La Sottocommissione dà quindi incarico al relatore di trasmettere un parere favorevole.

Favilla ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali (2317-bis-A), approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere all'Assemblea. Parere di nullaosta)

Il presidente ANDREATTA fa presente che, premesso che sul disegno di legge originario non era previsto il parere della Commissione bilancio, il provvedimento - in materia di requisiti per l'iscrizione all'Albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per ragionieri e periti commerciali - è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con un messaggio che, tra l'altro, fa presente, per gli aspetti di competenza, e che non può essere tralasciato di considerare che il provvedimento sostanzialmente istituisce corsi di livello universitario e che anche se si deve supporre che sia possibile utilizzare strutture esistenti e personale già in servizio, non sembra che possa mancare ogni considerazione della eventualità di oneri di spesa aggiuntivi e ogni conseguente valutazione.

Se si intende avviare al rilievo presidenziale - prosegue il presidente ANDREATTA - o si prevede che il corso di studi in questione venga svolto con le strutture esistenti e con personale già in servizio, oppure si quantifica l'onere e si reperisce adeguata copertura finanziaria: in questo secondo caso, occorrerebbe chiedere la relazione tecnica per conoscere quanto personale e quali attrezzature sono necessarie per lo svolgimento del corso. In alternativa, se non si intende far modificare il testo, si può percorrere la strada dell'interpretazione

autentica, secondo cui non si tratta di istituzione di corsi ma di una diversa organizzazione di corsi di studi specialistici già in essere nell'ambito universitario.

Allo scopo di superare le perplessità contenute nel messaggio presidenziale sotto l'aspetto della copertura, la Commissione ha accolto due emendamenti che essenzialmente interpretano il testo nel senso che il corso di studi ivi previsto non *ad hoc* ma rientra nella cosiddetta «laurea breve» che è già prevista dalla legge sugli ordinamenti didattici: pertanto non dovrebbero sussistere problemi per quanto di competenza, in quanto si tratterebbe di corsi che comunque - o in forma simile - dovrebbero essere attivati in attuazione della predetta legge.

Il parere all'Assemblea potrebbe pertanto essere di nullaosta.

La Sottocommissione quindi incarica il presidente ANDREATTA di trasmettere un parere di nullaosta.

La seduta termina alle ore 18,15.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia (3167): *parere favorevole*;

alla 9^a Commissione:

Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (3175), approvato dalla Camera di deputati: *parere favorevole*.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari» (3140), *parere favorevole con osservazioni;*

alla 5^a Commissione:

Deputati De Mita ed altri; Natta ed altri; Craxi ed altri; Loi e Columbu; Pazzaglia ed altri. - «Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3» (3172), *approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato: parere favorevole con osservazioni.*

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunita sotto la presidenza del presidente, Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

«Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3» (3172), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

alla 6^a Commissione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643» (3173), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

Scevarolli ed altri, Leonardi ed altri. - «Modifiche alla disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione» (91-848-B), *approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Venerdì 24 gennaio 1992, ore 9

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

- Audizione del ministro Virginio Rognoni.
 - Audizione del dottor Vittorio Bucarelli.
-